



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
GIURISPRUDENZA

La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale
nel diritto della Chiesa

Relatore: Chiar.mo Prof. Michele Madonna

Tesi di laurea di
Federica Carlappi
Matr. 489489

Anno Accademico 2025/2026

*Il patrimonio culturale è un altro
tempo chiuso nel nostro tempo.*

Tomaso Montanari

INDICE

INTRODUZIONE	5
CAPITOLO PRIMO:.....	8
Il regime generale dei beni culturali di interesse religioso.....	8
1. La normativa canonica: fonti e competenze.....	8
1.1. Le categorie di beni culturali	8
1.2. Il <i>Codex Iuris Canonici</i> e le fonti ad esso complementari.....	10
1.3. La curia romana	13
1.3.1. Il terzo ufficio e la lettera circolare <i>Opera artis</i>	13
1.3.2. La Pontificia commissione per i beni culturali della chiesa	14
1.4. Le fonti di diritto particolare.....	17
1.4.1. Gli atti della Conferenza Episcopale italiana	17
1.4.1.1. Altri provvedimenti aventi efficacia normativa e para normativa	20
1.4.2. L'ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto	22
1.4.3. Le Conferenze Episcopali regionali	24
1.4.4. Le funzioni di Vescovo diocesano.....	25
2. La disciplina dello Stato italiano	26
2.1. L'evoluzione storica della concezione di patrimonio culturale e della normativa di riferimento.....	26
2.2. I beni culturali nel Codice Urbani.....	29
2.2.1. Le categorie di beni ecclesiastici nel Codice dei Beni culturali e del paesaggio	32
2.3. Gli istituti della tutela nel Codice Urbani	34
2.3.1. Le procedure di individuazione e catalogazione dei beni culturali ecclesiastici.....	35
2.3.2. I poteri dell'amministrazione.....	36
2.3.3. I procedimenti ed i provvedimenti a tutela dei beni culturali.....	37
2.3.3.1. I poteri di vigilanza e di ispezione.....	37
2.3.3.2. L'obbligo di preventiva autorizzazione amministrativa.....	39

3.	La normativa convenzionale.....	40
3.1.	L'art. 12 dell'Accordo di Villa Madama	40
3.2.	Le intese tra la CEI ed il Ministero	43
3.3.	Le intese di secondo livello tra le Regioni e le Conferenze Episcopali regionali.....	48
CAPITOLO SECONDO:		52
Conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico		52
4.	La disciplina canonica	52
4.1.	Il finanziamento per la tutela dei beni culturali	52
5.	Gli interventi a salvaguardia del patrimonio culturale	56
5.1.	L'inventario dei beni artistici e storici	56
5.2.	La manutenzione ordinaria e la messa a norma	59
5.3.	La manutenzione straordinaria ed il restauro	61
6.	Gli istituti di tutela previsti dal Codice dei Beni culturali e del paesaggio	63
6.1.	L'autorizzazione per gli interventi edilizi.....	63
6.2.	Gli interventi conservativi.....	65
6.3.	Il potere di sospensione e di proibizione degli interventi	66
7.	La valorizzazione dei beni ecclesiastici tra normativa canonica, statale ed ecclesiastica.	66
7.1.	Strumenti di finanziamento ed agevolazione	69
7.2.	I musei ecclesiastici	70
7.3.	La fruizione dei luoghi sacri: mostre, concerti e visite turistiche	74
7.4.	Riuso e valorizzazione dei luoghi di culto	79
7.4.1.	La riduzione a uso profano delle chiese in base al Codex Iuris Canonici ed alla giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica	79
7.4.2.	Il vincolo del riuso non sordido tra normativa statale e canonica ed i possibili utilizzi dell'edificio	82
7.4.3.	La collaborazione tra Stato e Chiesa per il godimento e la gestione degli edifici di culto dismessi: le intese	89
8.	Avanzamento tecnologico e nuove ipotesi di accessibilità ai beni culturali ecclesiastici.....	92

CAPITOLO TERZO:	94
Dalla tutela del patrimonio culturale alla protezione dell'ambiente	94
9. Nascita e sviluppo del pensiero ecologico	94
9.1. L'origine della politica ambientale	94
9.2. Paesaggio e ambiente	96
10. Il pensiero ecologico nel magistero della Chiesa	98
10.1. Le radici dell'ecologia nella teologia	98
10.2. Da Papa Paolo VI a Papa Giovanni Paolo II	100
10.3. L'ecologia umana di Benedetto XVI	103
10.4. Il magistero di Papa Francesco	105
10.4.1. L'influenza della teologia latino-americana	105
10.4.2. I temi portanti del pontificato di Papa Francesco	107
10.4.3. La lettera enciclica <i>Laudato si'</i>	108
10.4.4. Il sinodo sull'Amazzonia e l'Enciclica Fratelli tutti. Sulla fraternità e l'amicizia sociale	111
10.4.5. L'esortazione Apostolica <i>Laudate deum</i>	112
10.4.6. La riforma della Curia Romana ed il nuovo Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale	113
10.5. Il parco culturale ecclesiale	115
CONCLUSIONI	118
BIBLIOGRAFIA	121
SITOGRAFIA	125

INTRODUZIONE

Il presente lavoro si propone di analizzare il regime giuridico dei beni culturali di interesse religioso, muovendo dalla loro peculiare natura duale – testimonianze storico-artistiche, da un lato, e beni destinati al culto e alla funzione religiosa, dall'altro – per poi ricostruire gli strumenti di tutela e valorizzazione predisposti dall'ordinamento canonico, da quello statale e dalla normativa concordataria, sino ad approdare a una riflessione più ampia sul rapporto tra patrimonio culturale ecclesiastico e protezione dell'ambiente, nella prospettiva dell'ecologia integrale.

Il primo capitolo è dedicato al regime generale dei beni culturali di interesse religioso. Dopo avere illustrato la disciplina canonica, con particolare riguardo alle categorie di beni individuate dal *Codex Iuris Canonici* del 1983, al ruolo della Curia romana e delle Conferenze episcopali, nonché alle fonti di diritto particolare, l'analisi si sposta sulla disciplina statale, ricostruita attraverso l'evoluzione storica della nozione di patrimonio culturale e l'esame del Codice dei beni culturali e del paesaggio (c.d. Codice Urbani), per poi concentrarsi sulla normativa convenzionale, in particolare sull'art. 12 dell'Accordo di Villa Madama e sulle intese, nazionali e regionali, stipulate tra la Conferenza Episcopale Italiana e le pubbliche autorità.

Il secondo capitolo affronta il tema della conservazione e della valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico, analizzando gli strumenti predisposti tanto dall'ordinamento canonico – dal finanziamento delle attività di tutela agli obblighi di inventariazione, manutenzione ordinaria e straordinaria e restauro – quanto dall'ordinamento statale, attraverso l'esame degli istituti autorizzatori e conservativi previsti dal Codice dei beni culturali. Particolare attenzione è dedicata, poi, al tema della valorizzazione e della fruizione dei beni ecclesiastici, con riguardo ai musei ecclesiastici, alla fruizione turistica e culturale

dei luoghi sacri, nonché alla delicata questione del riuso dei luoghi di culto, letta alla luce del vincolo del riuso non sordido. Il capitolo si chiude infine con un'analisi delle nuove prospettive offerte dall'avanzamento tecnologico in tema di accessibilità ai beni culturali.

Il terzo e ultimo capitolo allarga la prospettiva dell'indagine, muovendo dalla tutela del patrimonio culturale verso la protezione dell'ambiente. Ricostruita la nascita e lo sviluppo del pensiero ecologico in ambito giuridico e scientifico, l'attenzione si sposta sull'evoluzione del pensiero ecologico nel magistero della Chiesa cattolica, dalle prime aperture di Paolo VI e Giovanni Paolo II, sino all'elaborazione, ad opera di Papa Francesco, del paradigma dell'ecologia integrale, cristallizzato nella Lettera enciclica *Laudato si* e ulteriormente sviluppato nell'Esortazione apostolica *Laudate Deum*. Il capitolo si conclude, ponendo attenzione sull'innovativa figura del Parco culturale ecclesiale, quale strumento che meglio incarna la sintesi tra tutela del patrimonio storico-artistico, cura dell'ambiente e promozione di un turismo sostenibile e integrato con il territorio.

L'obiettivo del presente elaborato è dunque duplice: da un lato, ricostruire in modo sistematico la disciplina – canonica, statale e convenzionale – della tutela e della valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso; dall'altro, mostrare come tale disciplina, lungi dall'esaurirsi in una dimensione meramente conservativa, si apra progressivamente a una visione più ampia, capace di coniugare la tutela del patrimonio storico-artistico con la salvaguardia dell'ambiente, in coerenza con il concetto, sempre più centrale nel magistero pontificio, di cura della casa comune.

CAPITOLO PRIMO:

Il regime generale dei beni culturali di interesse religioso

Il patrimonio culturale ecclesiastico presenta diverse particolarità, a partire dal dualismo intrinseco di tali beni. Essi, infatti, sono al tempo stesso manifestazione della tradizione culturale del nostro paese, quali beni di particolare interesse storico ed artistico; e beni destinati al culto ed alla funzione religiosa¹. Da ciò deriva dunque un dualismo della normativa volta a tutelare e valorizzare il patrimonio culturale ecclesiastico: da un lato quella canonica; dall'altro quella statale e convenzionale.

1. La normativa canonica: fonti e competenze

1.1. Le categorie di beni culturali

Da secoli la Chiesa cattolica ha cura e rispetto dei propri beni culturali, tanto da essere “fra le prime istituzioni pubbliche che abbiano regolato con leggi proprie la creazione, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico posto al servizio della propria missione”².

Per quanto concerne la classificazione dei beni culturali ecclesiali, nel *Codex Iuris Canonici* del 1983 non è presente una disciplina organica basata su una categoria unitaria di beni culturali. Tuttavia, è possibile tuttavia operare ugualmente una classificazione di tali beni: i beni culturali come beni temporali

¹ Danilo Onofri, *Tutela e valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici in Italia*, 2014.

² *Necessità e urgenza dell'inventariazione e catalogazione dei beni culturali della chiesa*, Pontificia commissione per i beni culturali della Chiesa, www.chiesacattolica.it.

della chiesa; i beni attinenti al culto ed alla funzione di santificazione; i beni concernenti le funzioni di governo della chiesa³.

Con riferimento al primo nucleo il canone 1283, che si occupa dell'obbligo di inventariazione dei beni ecclesiastici, utilizza l'espressione "beni mobili sia preziosi sia comunque riguardanti i beni culturali"⁴, volta a confermare che tali beni – a prescindere dal prezzo di mercato – possiedono un valore intrinseco in quanto testimonianza della fede.

Quanto al secondo gruppo, vi rientrano le immagini preziose esposte alla venerazione dei fedeli (can. 1189), i luoghi sacri (can. 1216) e gli oggetti sacri e preziosi (can. 1220). Si coglie immediatamente l'eterogeneità dei beni considerati, i quali, sebbene possano presentare un valore storico-artistico limitato, rivestono una peculiare rilevanza per l'ordinamento canonico sotto il profilo culturale e spirituale poiché frutto di tradizioni religiose risalenti nel tempo. Quanto alla dimensione immateriale di tali beni, è da sottolineare come essi spesso siano collegati a fenomeni di pellegrinaggio, che ne conferma la vocazione spirituale e di santificazione.

Infine, il terzo nucleo concerne i beni riguardanti le funzioni di governo, ossia documenti ed atti aventi valore storico. Dal combinato disposto del can. 491, riguardante il Vescovo diocesano, ed il can. 535, che si occupa dell'organizzazione parrocchiale, si può dedurre una particolare attenzione a tale tipologia di beni, che, seppur non rientranti in senso stretto nella funzione pastorale della Chiesa, posseggono un particolare valore per la loro testimonianza storica.

³ Anna Gianfreda, "I beni culturali di interesse religioso nelle fonti di diritto canonico universale e particolare italiano: stato dell'arte e spunti di prospettiva" in *Il patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. Religioni, diritto ed economia*, Giulia Mazzoni (a cura di), Rubbettino Editore, 2021.

⁴ *Codex Iuris Canonici*, www.vatican.va.

1.2. Il *Codex Iuris Canonici* e le fonti ad esso complementari

Nel 1983 viene promulgato il nuovo *Codex Iuris Canonici*, il quale, secondo una parte della dottrina, ha mantenuto pressoché intatta l'impostazione del codice previgente in tema di beni culturali.⁵

Il processo di revisione del codice del 1917 non ha introdotto una disciplina omogenea ed universale applicabile ai *bona culturalia*, bensì ha scelto di mantenere la frammentarietà e lacunosità della materia, con canoni distribuiti in modo disomogeneo⁶ e rimettendo dunque all'interprete il compito di ricavarne i principi generali attraverso una lettura sistematica.

Ciò nonostante, il codice vigente rappresenta un significativo passo avanti rispetto alla disciplina precedente, in quanto, oltre a recepire il termine "beni culturali", contiene specifiche disposizioni finalizzate ad assicurarne una migliore conservazione e tutela sia dell'interesse religioso-culturale del bene sia di quello liturgico⁷.

Il *Codex* impone anzitutto l'istituzione dell'archivio diocesano, in cui devono essere custoditi con diligenza ed ordinati sistematicamente sia i documenti di valore spirituale, sia pratiche riguardanti le questioni temporali – come affari o negozi giuridici (cann. 486 e ss.). Accanto all'archivio diocesano corrente, il can. 489 ordina l'istituzione dell'archivio segreto, all'interno del quale sono da conservare con cautela i documenti secretati e quelli riguardanti le cause criminali in tema di costumi. La disciplina degli archivi si conclude al can. 535 con il *tabularium* della parrocchia, un archivio che conserva le lettere episcopali e gli altri documenti che devono essere custoditi in ragione della loro importanza o utilità. Dell'archivio deve infine redigersi l'inventario o catalogo in doppia copia, affinché una versione possa essere riposta nell'archivio diocesano.

⁵ Anna Gianfreda, "I beni culturali di interesse religioso nelle fonti di diritto canonico universale e particolare italiano: stato dell'arte e spunti di prospettiva" in *Il patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. Religioni, diritto ed economia*, Giulia Mazzoni (a cura di), Rubbettino Editore, 2021.

⁶ Acri, *Beni ecclesiastici di interesse culturale. Ordinamento, conservazione e valorizzazione*, Mulino.

⁷ Anna Gianfreda, "I beni culturali di interesse religioso nelle fonti di diritto canonico universale e particolare italiano: stato dell'arte e spunti di prospettiva" in *Il patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. Religioni, diritto ed economia*, Giulia Mazzoni (a cura di), Rubbettino Editore, 2021.

Per quanto concerne le cose sacre e preziose, esse devono essere trattate con riverenza e salvaguardate mediante interventi di manutenzione ordinaria e adeguati mezzi di sicurezza (can. 1220).

L'arte votiva, invece, è conservata nei santuari o in luoghi adiacenti e deve essere esposta in modo che possa essere fruibile per i fedeli e (can. 1234).

Nella categoria delle *res sacrae* vanno annoverate anche le immagini, anch'esse da esporre alla venerazione dei fedeli nelle chiese od oratori.

Considerando ora il patrimonio immobiliare (chiese, oratori, cappelle private, santuari, cimiteri), il codice vigente predispone un complesso di norme aventi duplice finalità. Da un lato si preoccupa di tutelare la sacralità e la dignità del luogo, dall'altro ne promuove la valorizzazione, mantenimento e costruzione per garantirne la fruibilità (cfr. capitolo secondo, *Conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico*).

Il can. 1205 definisce “luogo sacro”⁸ quello che è destinato al culto divino o alla sepoltura dei fedeli mediante la dedicazione o la benedizione. Questi luoghi, dunque, non rappresentano unicamente la testimonianza della storia e dell'arte cristiana nei secoli, bensì posseggono un valore sacrale e “diventano strumento di ascesi”⁹.

In ragione della loro vocazione ecclesiale, la loro tutela si esplica primariamente nell'obbligo di rispettare i principi della liturgia, dell'arte sacra e spiritualità del luogo. Difatti, quand'anche il bene sia in proprietà di un soggetto privato, quest'ultimo comunque non potrebbe impiegarlo per usi profani impropri (cfr. Capitolo secondo, par. 1.3.3.3. *Il vincolo del riuso non sordido tra normativa statale e canonica*). Il can. 1210 stabilisce che nei *loca sacra* è consentito solo quanto occorre all'esercizio e alla promozione del culto, della pietà, della religione, ed è vietata qualunque cosa sia estranea dalla santità del luogo, ammettendo infine che l'Ordinario possa permettere altri usi, purché non contrari alla sacralità. Un

⁸ *Codex Iuris Canonici*, www.vatican.va.

⁹ Maria Visimara Missiroli, “La tutela dei beni culturali nell'ordinamento della Chiesa” in *Lettura e memoria*, Corso per Schedatori e Operatori dei Beni Culturali Ecclesiastici, Aula Magna del Seminario Vescovile di Pavia 1° aprile – 10 giugno 1996, Diocesi di Pavia Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici.

ulteriore forma di tutela è prevista dal can. 1213, secondo cui nei luoghi sacri va riconosciuta all'autorità ecclesiastica piena libertà nell'esercizio dei propri poteri e funzioni. Ciò non comporta un'esenzione assoluta dalla giurisdizione civile, come invece previsto dal can. 1160 del Codice del 1917. Resta, tuttavia, fermo il divieto di qualsiasi ingerenza dell'autorità civile in tali spazi, principio ribadito anche dalla normativa pattizia. L'art. 5, nn. 1 e 2, del Concordato del 1984 stabilisce infatti che gli edifici di culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per motivi gravi e previo accordo con l'autorità ecclesiastica competente, e che le forze dell'ordine non possono accedervi, salvo urgente necessità, senza previo avviso alla medesima autorità.

Da ultimo, il *Codex* prevede un sistema di controlli preliminari in caso di alienazione che hanno l'obiettivo di tutelare l'interesse religioso e culturale, nonché l'integrità del patrimonio storico-artistico. È innanzitutto stabilito che qualora i beni oggetto di alienazione superino una determinata somma stabilita dalla Conferenza Episcopale Regionale sia necessaria la licenza rilasciata dall'autorità competente. In tal senso il can. 1292 precisa che, qualora il valore del bene ecceda la somma determinata o si tratta di beni votivi o oggetti preziosi, debba essere richiesta la licenza della Santa Sede. La portata del disposto è stata inoltre estesa dal can. 1295 a qualsiasi negozio che, incidendo sul patrimonio della persona giuridica, ne peggiori la condizioni. La licenza, dunque, non occorre solo per negozi giuridici che vincolano il trasferimento della *res* – come la compravendita – ma per tutti i negozi che vadano ad inficiare in modo negativo sulla consistenza patrimoniale della persona giuridica, come la costituzione di un'ipoteca o di un usufrutto. Qualora non sia stata richiesta la licenza, la sua mancanza comporta l'invalidità del negozio sia sul piano canonico che su quello civile. L'art. 7 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense stabilisce infatti che l'amministrazione dei beni appartenenti alla chiesa è sottoposta ai controlli previsti dal diritto canonico. A quest'ultimo si aggiunge l'art. 18 della L. 222/1985 che prescrive che l'ente ecclesiastico possa opporre ai terzi la mancanza dei controlli canonici, a meno che questi non ne fosse a conoscenza. La Corte di

Cassazione ha successivamente precisato con la sentenza n. 26826/2017 che, nel caso in cui il terzo contraente abbia ignorato i controlli, questi gli sono ugualmente opponibili a prescindere dal suo stato soggettivo¹⁰.

1.3. La curia romana

1.3.1. Il terzo ufficio e la lettera circolare *Opera artis*

Nel 1967 Papa Paolo VI con la Costituzione Apostolica *Regimini Ecclesiae universae* riforma la curia romana e istituisce il terzo ufficio presso la Congregazione per il clero (ora ufficio amministrativo)¹¹. La competenza dell'ufficio riguarda la conservazione e l'amministrazione dei beni temporali della chiesa e l'11 aprile 1971 pubblica la lettera circolare *Opera artis*, indirizzata ai Presidenti delle Conferenze episcopali, denunciando indebite alienazioni, furti, incongrui mutamenti dei luoghi sacri e depauperamento del patrimonio storico-artistico della Chiesa.¹²

La parte introduttiva contiene un'esortazione alle Conferenze episcopali, affinché queste emanino norme per disciplinare la materia dei beni culturali, in modo da ottenere una regolamentazione il più possibile omogenea del diritto nei diversi Paesi e a tal fine nel 1974 la Cei promulga un testo organico di disposizioni intitolato *Tutela e conservazione del patrimonio storico artistico della Chiesa. Norme dell'Episcopato italiano*, attraverso il quale viene espressa l'intenzione di promuovere una maggiore intesa e collaborazione con le autorità statali, nel rispetto delle proprie competenze e autonomie.

Passando alla parte dispositiva, la Lettera circolare prevede diverse norme di carattere conservativo e di valorizzazione del patrimonio ecclesiastico. Quanto

¹⁰ Acri, *Beni ecclesiastici di interesse culturale. Ordinamento, conservazione e valorizzazione*, Mulino.

¹¹ Acri, *Beni ecclesiastici di interesse culturale. Ordinamento, conservazione e valorizzazione*, Mulino.

¹² Maria Visimara Missiroli, "La tutela dei beni culturali nell'ordinamento della Chiesa" in *Lettura e memoria*, Corso per Schedatori e Operatori dei Beni Culturali Ecclesiastici, Aula Magna del Seminario Vescovile di Pavia 1° aprile – 10 giugno 1996, Diocesi di Pavia Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici.

al primo aspetto, il documento prevede obblighi di inventariazione e di custodia e predispone una serie di cautele nel caso di modificazioni da apportare ai luoghi sacri. La *ratio* di queste disposizioni risiede nella volontà di arginare i problemi che si erano verificati durante la vigenza del codice del 1917, il quale conteneva una disciplina inadeguata rispetto al valore del patrimonio storico artistico della Chiesa.¹³ La medesima logica si riscontra al punto n. 7 – che si tratta dell’alienazione – ribadendo il principio del can. 1532 del Codice previgente in base al quale gli atti di disposizione degli oggetti preziosi sono sottoposti alla licenza della Santa Sede.

1.3.2. La Pontificia commissione per i beni culturali della chiesa

Nel 1988, con la riforma della curia romana ad opera della Costituzione apostolica *Pastor Bonus*, è stata creata la Pontificia commissione per la conservazione del patrimonio storico e artistico della Chiesa. Tale organismo è istituito sempre presso la Congregazione per il clero ed esso è stato incaricato di presiedere alla tutela dei beni culturali ecclesiastici, comprendente: “tutte le opere di qualsiasi arte del passato”¹⁴ (art. 100); i beni storici ed in particolare “tutti i documenti e strumenti giuridici che riguardano e attestano la vita e la cura pastorale, nonché i diritti e le obbligazioni delle diocesi, delle parrocchie delle chiese e delle altre persone giuridiche istituite nella Chiesa”¹⁵ (art. 101). Per questo motivo, la Commissione offre il suo aiuto e collaborazione alle chiese particolari ed agli organismi episcopali, “affinché siano costruiti i musei, gli archivi e le biblioteche e siano ben realizzate la raccolta e la custodia dell’intero patrimonio artistico e storico in tutto il territorio”¹⁶ (art. 102).¹⁷

¹³ Michele Madonna, “I beni culturali nel diritto della Chiesa cattolica: i soggetti della tutela” in *Il patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. Religioni, diritto ed economia*, Giulia Mazzoni (a cura di), Rubbettino Editore, 2021.

¹⁴ *Pastor Bonus*, www.vatican.va.

¹⁵ *Pastor Bonus*, www.vatican.va.

¹⁶ *Pastor Bonus*, www.vatican.va.

¹⁷ Aciri, *Beni ecclesiastici di interesse culturale. Ordinamento, conservazione e valorizzazione*, Mulino.

Vista l'intensa attività della Commissione e la molteplicità di funzioni, nel 1993 Papa Giovanni Paolo II con il *motu proprio Inde a Pontificatus nostri* ne modifica la denominazione in "Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa" e la rende autonoma dalla Congregazione per il clero, stabilendo che avesse un proprio presidente – che farà parte del Pontificio Consiglio della Cultura – in modo che i due organismi potessero avere contatti periodici e unità di azione.

Dal 1993 al 2012 la commissione ha svolto funzioni di promozione, di studio e consulenza qualificata. In particolare, gli interventi più importanti consistono nella pubblicazione di tre documenti volti a premurare i Vescovi diocesani sulla funzione ecclesiale dei beni storici.

Nel 1994 viene pubblicato il trattato *Le biblioteche ecclesiastiche nella missione della Chiesa*, che si focalizza sull'ruolo cruciale svolto dai beni librari sia nella società civile sia nella Chiesa. Nel documento la Commissione sollecita la redazione di inventari, in modo da poter programmare interventi sugli spazi bibliotecari, sull'aumento del fondo librario e sull'acquisto di nuove attrezzature, nonché promuove la creazione di una "grande biblioteca della chiesa locale, che costituisca il luogo primario più dotato delle principali opere antiche e recenti del pensiero cristiano"¹⁸.

Il secondo testo, *La funzione pastorale degli archivi ecclesiastici*, è pubblicato il 2 febbraio 1997 e si concentra sull'aspetto sacerdotale del patrimonio documentale poiché essi "coltivano la memoria della vita della Chiesa e manifestano il senso della Tradizione"¹⁹. La pontificia commissione con questo documento vuole fornire orientamenti generali per la formulazione di specifici programmi operativi, finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio archivistico: progetti di unificazione dei minori, da attuarsi in particolar modo quando questi siano collocati in sede non opportunamente sorvegliate (par.

¹⁸ *Le biblioteche ecclesiastiche nella missione della chiesa*, par. 4.3, Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa, www.chiesacattolica.it.

¹⁹ *La funzione pastorale degli archivi ecclesiastici*, par. 1.1, Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa, www.chiesacattolica.it.

2.2); collaborazione con gli enti civili; indicazioni nella raccolta e conservazione della documentazione tramite linee operative comuni a tutte le chiese particolari.

Dopo avere trattato delle biblioteche e degli archivi, la Pontificia Commissione ha rivolto la sua attenzione ai musei ecclesiastici ed il 29 giugno 2001 pubblica la Lettera circolare sulla *Funzione pastorale dei musei ecclesiastici*, la quale detta disposizioni in tema di conservazione e valorizzazione pastorale del patrimonio storico-artistico non più in uso abituale, affinché esso possa trovare nei musei ecclesiastici “adeguata custodia e opportuna fruibilità”²⁰. Essi infatti non devono essere considerati unicamente come una “proposta turistico-culturale”²¹ poiché costituiscono parte integrante della missione della Chiesa testimoniando l’operato culturale, caritativo ed educativo della comunità cristiana e rappresentando dunque il divenire storico della fede. Per tali ragioni Commissione si premura di specificare che il compito di coordinare, disciplinare e promuovere i beni culturali – e dunque anche di istituire il museo ecclesiastico – spetta al Vescovo diocesano, che deve essere in ciò affiancato dalla Commissione Diocesana e dall’Ufficio per l’arte sacra e i beni culturali (par. 2.4). Il museo deve essere inoltre dotato di uno statuto e di un regolamento e, laddove sia possibile, è consigliata la costituzione di un apposito Comitato composto da esperti del settore che ne curino la progettazione e ciò che attiene al buon funzionamento del museo (par. 2.4). Inoltre, come per le biblioteche e gli archivi, esso deve essere affidato alla cura e sorveglianza di soggetti competenti ed aggiornati, al fine di evitare che la scarsa attenzione o imperizia degli operatori possa pregiudicare l’asse dei beni.

22

L’opera della Commissione Pontificia si conclude nel 2012, quando Papa Benedetto XVI decide con il motu proprio *Pulchritudinis fidei* di unificare l’assetto gestionale degli organismi operanti nel mondo della cultura. Le competenze della

²⁰ *La funzione pastorale dei musei ecclesiastici*, Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa, www.vatican.va.

²¹ *La funzione pastorale dei musei ecclesiastici*, www.vatican.va.

²² *La funzione pastorale dei musei ecclesiastici*, www.vatican.va.

Commissione vengono dunque trasferite al Pontificio consiglio della cultura, in particolare al dipartimento per i beni culturali e le arti.²³

1.4. Le fonti di diritto particolare

1.4.1. Gli atti della Conferenza Episcopale italiana

La Commissione Pontificia per i beni culturali della Chiesa ha più volte scelto di affidare l'azione di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale alle Conferenze episcopali, alle quali già con la lettera Circolare *Opera artis* era stata conferita la potestà legislativa in tale ambito.²⁴

Il 14 giugno 1974, la CEI promulga le *Norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa*, deliberate dalla necessità di arginare il problema dei furti, alienazioni e dispersione di opere d'arte che ha caratterizzato il periodo antecedente all'entrata in vigore del *Codex* del 1983. Il esorta ad una fruttuosa collaborazione con le autorità civili al fine di porre rimedio ai danni perpetrati contro il patrimonio storico ed artistico della Chiesa.²⁵

Il documento offre innanzitutto linee guida per l'inventariazione e la catalogazione dei beni, in quanto appare necessario un'approfondita ricognizione del patrimonio artistico sotto i profili storici, conservativi e tecnici. Poiché per gli enti ecclesiastici non sempre è possibile procedere ad un generale ed adeguato inventario – in quanto esso richiede notevoli fondi e personale – le *Norme* sollecitano gli organismi statali affinché offrano il loro contributo in quest'opera.²⁶

Il paragrafo 7 si occupa degli interventi ordinari e straordinari per riparazioni, ripuliture, rifacimenti e restauri, stabilendo che in caso di interventi

²³ Aciri, *Beni ecclesiastici di interesse culturale. Ordinamento, conservazione e valorizzazione*, Mulino.

²⁴ Michele Madonna, "I beni culturali nel diritto della Chiesa cattolica: i soggetti della tutela" in *Il patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. Religioni, diritto ed economia*, Giulia Mazzoni (a cura di), Rubbettino Editore, 2021.

²⁵ *Ephemerides iuris canonici. Un «diritto inalienabile alla bellezza». Conferenza Episcopale Italiana e beni culturali*, Michele Madonna, 2024.

²⁶ Laura De Gregorio, *Conferenza Episcopale italiana. Potere normativo e ruolo pastorale*, 2012.

manutentivi l'autorità ecclesiastica, oltre ad adempiere agli obblighi previsti dalle norme canoniche e sentire nel caso la Commissione diocesana di Arte sacra, debba rivolgersi alle competenti soprintendenze. È prescritto, inoltre, nelle ipotesi di deterioramento dell'edificio, che sia effettuata annualmente da parte di esperti una visita di controllo al fine di conoscere le cause dei danni e poter predisporre un piano d'azione.²⁷

Proseguendo nell'analisi delle *Norme*, si trovano disposizioni riguardanti diversi temi:

- il recupero delle opere d'arte perdute a seguito di furti, alienazioni o traffici illeciti, da affiancarsi ad un'azione preventiva da attuarsi con l'aiuto dello Stato (par. 8);

- l'istituzione di musei diocesani per conservare le opere d'arte non più utilizzate per ragioni di culto o la cui custodia non sia più possibile nei luoghi originari. Ove ciò non sia possibile, è prevista la possibilità di affidare temporaneamente a musei statali le opere con contratti di deposito temporaneo e rinnovabili a breve scadenza (par. 10);

- i vincoli posti alle modifiche delle chiese, come l'obbligo imposto all'ordinario di audire preventivamente degli esperti e le regole sulla collocazione di altare, tabernacolo, fonte battesimale (par. 13);

- la messa in sicurezza delle chiese che ospitano opere esposte al pubblico, che devono essere dotate di sistemi di allarme ad antifurto (par. 8).²⁸

Nel 1992, la CEI decide di rivedere ed aggiornare le *Norme* pubblicando il documento *I beni culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti*, scelta intervenuta anche a seguito di mutamenti avvenuti sul piano organizzativo e istituzionale negli anni appena precedenti. Nel 1988, infatti, viene istituita la Commissione Pontificia con competenza universale e parallelamente viene soppressa la Commissione centrale per l'arte sacra, comportando questo, che il compito di valorizzazione,

²⁷ Acri, *Beni ecclesiastici di interesse culturale. Ordinamento, conservazione e valorizzazione*, Mulino.

²⁸ *Norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa*, www.chiesacattolica.it.

promozione e tutela dei beni culturali ecclesiastici ricadessero sulla CEI. Inoltre, il 18 febbraio 1984 si conclude l'Accordo di Revisione concordataria, che sancisce il principio di collaborazione tra Stato e Chiesa. Questi avvenimenti conducono dunque la CEI ad una rivisitazione delle precedenti delibere attraverso l'integrazione di *Orientamenti*, che seppur sprovvisto di forza cogente, costituisce l'indirizzo a cui tutti i Vescovi, salvo gravi ragioni, devono attenersi.²⁹

Quanto al contenuto, il documento indica gli organi istituzionali e le realtà ecclesiali che possono essere coinvolte: la Conferenza Episcopale italiana; la Santa Sede, che opera tramite le direttive della Commissione Pontificia per i beni culturali della Chiesa; le diocesi; le Conferenze Episcopali regionali; gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica; le associazioni e le fondazioni. L'elemento di novità consiste nella previsione che presso ogni conferenza Episcopale regionale venga istituita una Consulta regionale per i beni ecclesiastici che affronti le questioni di carattere generale e che soprattutto gestisca i rapporti tra gli enti ecclesiastici, l'amministrazione regionale e statale e le altre Consulte regionali. Ancora una volta viene dunque evidenziata la necessità di un'efficiente collaborazione e programmazione con lo Stato, le regioni e gli enti locali.

Gli *Orientamenti* si concentrano poi sui singoli problemi di carattere generale:

- La necessità di sufficiente di personale a tutti i livelli, proponendo come soluzione il volontariato;
- La formazione dei responsabili delle comunità, degli operatori pastorali e degli addetti, da realizzarsi con la collaborazione di enti pubblici e privati;
- I finanziamenti, che sono innanzitutto da ricercarsi all'interno della comunità cristiana locale "dal momento che i beni culturali ecclesiastici sono in primo luogo espressione di valori specifici della comunità cristiana stessa"³⁰, e solo in caso di necessità si può far ricorso alla solidarietà di altre comunità cristiane.

²⁹ Acri, *Beni ecclesiastici di interesse culturale. Ordinamento, conservazione e valorizzazione*, Mulino.

³⁰ *I beni culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti*, www.chiesacattolica.it.

Infine, poiché la tutela del patrimonio culturale è tra i compiti principali della Repubblica, le richieste di contributo possono essere rivolte anche ai Comuni, alle Regioni, al Ministero per i beni culturali e ambientali, al Ministero per i lavori pubblici, e ad altri organismi come l'UNESCO;

- Tutelare gli archivi, le biblioteche ed i musei, in ottica di conservazione e di fruizione dei beni culturali;
- Alienazione e restauro;
- Valorizzazione del patrimonio culturale, prevedendo la possibilità di allestire mostre ed organizzare concerti all'interno delle chiese e di promuovere iniziative didattiche e divulgative, anche con strumenti informatici.³¹

1.4.1.1. Altri provvedimenti aventi efficacia normativa e para normativa

Si possono considerare le *Norme* e gli *Orientamenti* come la legislazione quadro ad opera della CEI entro cui debba muoversi l'azione di conservazione e valorizzazione del patrimonio ecclesiastico. Oltre ai documenti appena citati, la Conferenza Episcopale italiana è intervenuta in diverse occasioni a regolamentare diversi aspetti della materia.

In tema di archivi ecclesiastici, il primo documento è lo *Schema-tipo di regolamento degli archivi ecclesiastici italiani* (1995), emanato con l'intento di unificare e integrare la legislazione canonica, fornendo un modello standard a cui i Vescovi diocesani possano attenersi.

Un'altra questione riguardante gli archivi è quella relativa alla tutela dei dati personali. L'ordinamento canonico non prevedeva infatti nessuna indicazione precisa in merito, se non il principio generale espresso dal can. 220: "Non è lecito ad alcuno ledere illegittimamente la buona fama di cui uno gode, o violare il diritto

³¹ *I beni culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti*, www.chiesacattolica.it.

di ogni persona a difendere la propria intimità”³². Così Nel 1999, a seguito anche dell’entrata in vigore della normativa civile in materia, la CEI promulga il decreto generale *Disposizioni sulla tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*, aggiornato poi nel 2018. Al fine di scongiurare possibili abusi dei dati personali imputabili all’imperizia degli enti ecclesiastici viene prescritta la messa in sicurezza degli archivi informatici, che devono essere riposti in un luogo sicuro e accessibili unicamente attraverso una chiave informatica in possesso del proprietario dell’archivio. Ogni archivio, inoltre, deve essere custodito in un ambiente apposito ed essere dotato di una chiusura di sicurezza che ne impedisca il furto o lo scasso, fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità ecclesiastica competente, e nel caso anche all’autorità civile, di ogni sparizione, sottrazione o danneggiamento dei documenti ivi contenuti.^{33 34}

Per quanto concerne gli edifici sacri, invece, si segnalano due importanti note pastorali riguardanti le chiese: *La progettazione di nuove chiese* del 1993, e *L’adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica* del 1996.³⁵ La prima intende promuovere il confronto tra committenti ed artisti durante le fasi di ideazione e progettazione dell’edificio sacro, oltre che a fornire indicazione in merito alla collocazione degli spazi all’interno del luogo sacro ed indicare le procedure ed i soggetti che debbono collaborare con il Vescovo per l’erezione dell’edificio.³⁶ Il secondo documento, invece, “illustra le ragioni e i metodi dell’adeguamento delle chiese esistenti perché esse, in base a una progettazione sollecita e controllata, si prestino alla promozione del rinnovamento celebrativo, secondo le esigenze della riforma liturgica”³⁷.

Infine, un altro importante atto avente efficacia para normativa è l’*Istruzione in materia amministrativa* del 1° settembre 2005, che regola

³² *Codex Iuris Canonici*, www.vatican.va.

³³ Aciri, *Beni ecclesiastici di interesse culturale. Ordinamento, conservazione e valorizzazione*, Mulino.

³⁴ *Disposizioni sulla tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*, 2018, www.chiesacattolica.it.

³⁵ Michele Madonna, “Un «diritto inalienabile alla bellezza». Conferenza Episcopale Italiana e beni culturali” in *Ephemerides iuris canonici*, 2024.

³⁶ Aciri, *Beni ecclesiastici di interesse culturale. Ordinamento, conservazione e valorizzazione*, Mulino.

³⁷ *L’adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica*, www.chiesacattolica.it.

l'amministrazione dei beni temporali ecclesiastici, soprattutto in riferimento alla loro alienazione.³⁸

1.4.2. L'ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto

Nel 1995 viene istituito presso la Segreteria generale della CEI l'Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici, un organismo che avrebbe dovuto coadiuvare e supportare la Conferenza Episcopale italiana, le Conferenze regionali e le diocesi nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio culturale.³⁹

Grazie all'operato dell'Ufficio a partire dagli anni '90, vengono formulati numerosi accordi e linee guide. Tra i documenti più significativi vi rientrano l'accordo concluso nel 2005 con il Ministero della Cultura sulla verifica dell'interesse culturale dei beni immobili e l'*Accordo in materia di descrizione bibliografica e trattamento delle raccolte appartenenti alle biblioteche ecclesiastiche* (2006), che ha permesso la catalogazione e condivisione del patrimonio bibliografico ecclesiastico. Infine, nel 2014, l'ufficio ha collaborato con il Ministero del Turismo ed il comando dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, oltre che con quello della Cultura, nella stesura delle *Linee guida per la tutela dei beni culturali ecclesiastici*.⁴⁰

Il documento in apertura ricorda l'obbligo posto dal can. 1283 in tema di inventario e sottolinea l'importanza della conoscenza del patrimonio culturale, poiché essa rappresenta "il primo importantissimo passo per prevenire il rischio di furto"⁴¹. Successivamente si occupa di fornire indicazioni per una migliore gestione del patrimonio ecclesiastico che concili la sua fruizione e la sua tutela.

³⁸ Michele Madonna, "Un «diritto inalienabile alla bellezza». Conferenza Episcopale Italiana e beni culturali" in *Ephemerides iuris canonici*, 2024.

³⁹ Michele Madonna, "I beni culturali nel diritto della Chiesa cattolica: i soggetti della tutela" in *Il patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. Religioni, diritto ed economia*, Giulia Mazzoni (a cura di), Rubbettino Editore, 2021.

⁴⁰ Acri, *Beni ecclesiastici di interesse culturale, Ordinamento, conservazione e valorizzazione*, Mulino.

⁴¹ *Linee guida per la tutela dei beni culturali ecclesiastici*, www.carabinieri.it.

Vengono consigliati metodi quali il controllo degli accessi, la vigilanza nei locali aperti al pubblico, il collegamento del sistema d'allarme al 112, l'istallazione di serrature antiscasso.⁴²

Dal 2016 l'ufficio ha ampliato le proprie funzioni assorbendo il servizio nazionale per l'edilizia di culto creato nel 1999. In base al nuovo Regolamento, le sue funzioni possono essere così sintetizzate:

- Svolge attività di consulenza e orientamento agli enti ecclesiastici, anche in ordine alla programmazione (conoscenza del patrimonio culturale, promozione, restauro, progettazione dell'edilizia);
- Forma il piano annuale di finanziamenti sulla base delle risorse stanziare dall'Assemblea generale della CEI e delle richieste pervenute dalle diocesi e ne gestisce eventuali problematiche e pratiche;
- Promuove percorsi formativi e di ricerca;
- Favorisce la cooperazione tra le istituzioni statali ed ecclesiastiche⁴³.

Il Regolamento definisce anche le linee di indirizzo ed i principi a cui l'Ufficio debba ispirarsi. In particolar modo esso deve provvedere alle esigenze di culto della popolazione utilizzando i fondi dell'8x1000; promuovere la conoscenza, la tutela e la fruizione e valorizzazione del patrimonio artistico.⁴⁴

Quanto alla conoscenza, grazie all'attività dell'Ufficio nazionale a partire dagli anni '90 sono stati mappati beni architettonici, oggetti preziosi ed opere d'arte, catalogato il materiale archivistico, arrivando a descrivere fino a oltre dieci milioni di oggetti. Oggi tutte le informazioni delle banche dati sono consultabili sul sito www.beweb.chiesacattolica.it, una vetrina online che rende visibile tutto il

⁴² *Linee guida per la tutela dei beni culturali ecclesiastici*, www.carabinieri.it.

⁴³ Acri, *Beni ecclesiastici di interesse culturale, Ordinamento, conservazione e valorizzazione*, Mulino.

⁴⁴ Valerio Pennasso, "L'attività dell'Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto della Cei e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano" in *Il patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. Religioni, diritto ed economia*, Giulia Mazzoni (a cura di), Rubbettino Editore, 2021.

lavoro di censimento svolto, facilitando anche la condivisione di risorse e informazioni da parte di una platea più ampia.⁴⁵

1.4.3. Le Conferenze Episcopali regionali

Il territorio italiano è suddiviso in sedici regioni ecclesiastiche, ciascuna delle quali è soggetta all'autorità della propria Conferenza Episcopale regionale. Esse hanno avuto un ruolo centrale nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico in Italia⁴⁶, essendo il punto di giunzione tra la Santa Sede e la CEI e le singole diocesi.

Attraverso i decreti della Congregazione per i Vescovi del 4 novembre 1994, le Conferenze Episcopali regionali hanno ottenuto la personalità giuridica canonica pubblica e la loro competenza è stata estesa anche alle relazioni con le autorità civili. Tuttavia, esse non godono di poteri legislativi autonomi e per questo è espressamente previsto che qualsiasi accordo o intesa debba essere previamente sottoposto alla Santa Sede e solo una volta ottenuto il suo riconoscimento avrà efficacia vincolante per tutte le diocesi interessate.⁴⁷

A testimonianza del ruolo protagonista che le regioni ecclesiastiche hanno avuto nel corso degli anni gli *Ordinamenti* – emanati dalla CEI nel 1992 – hanno istituito presso ogni Conferenza Episcopale regionale la Consulta regionale per i beni culturali ecclesiastici al fine di coadiuvarla nel coordinamento delle attività sui beni culturali a livello regionale, nella gestione delle questioni di carattere generale e nella cura dei rapporti con le amministrazioni regionali, e gli enti locali.⁴⁸

⁴⁵ www.beweb.chiesacattolica.it

⁴⁶ Acri, *Beni ecclesiastici di interesse culturale, Ordinamento, conservazione e valorizzazione*, Mulino.

⁴⁷ Michele Madonna, "I beni culturali nel diritto della Chiesa cattolica: i soggetti della tutela" in *Il patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. Religioni, diritto ed economia*, Giulia Mazzoni (a cura di), Rubbettino Editore, 2021.

⁴⁸ *I beni culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti*, www.chiesacattolica.it.

1.4.4. Le funzioni di Vescovo diocesano

Con riguardo alla figura del Vescovo, il can. 381 sancisce che egli è dotato di tutti i poteri necessari per l'esercizio del proprio ministero. In materia di tutela del patrimonio culturale, gli *Ordinamenti* gli affidano il compito di “coordinare, disciplinare e promuovere quanto attiene ai beni culturali ecclesiastici”⁴⁹. I cann. 392 e 1254 poi, dispongono che spetta al Vescovo il compito di vigilare sulla celebrazione dei sacramenti e sulla gestione dei beni, verificando che il loro uso avvenga per fini propri della Chiesa e scongiurando così gli abusi.⁵⁰

Accanto al Vescovo operano uffici e commissioni che hanno lo scopo di coadiuvarlo nella gestione del patrimonio culturale. Gli *Ordinamenti* citano infatti la Commissione diocesana per l'arte sacra e i beni culturali e l'Ufficio presso la curia diocesana. Quest'ultimo è incaricato di esaminare le richieste provenienti dagli enti ecclesiastici (ad esempio richieste di autorizzazione), di inoltrarle agli enti pubblici e di seguirne lo sviluppo. Esso inoltre intrattiene rapporti continuativi e collabora con enti pubblici e privati, con associazioni, artisti e studiosi dei beni culturali ecclesiastici, in vista della loro tutela, valorizzazione e fruizione.⁵¹

Quanto alla Commissione diocesana, si trova nelle *Norme* un loro più compiuto approfondimento. Il paf. 17 esordisce affermando che già il Concilio Vaticano II aveva esortato alla costituzione presso ogni diocesi della Commissione di sacra liturgia, della Commissione di musica sacra e quella di arte sacra con la possibilità di racchiuderle tutte in unica commissione avente sezioni separate. La commissione – o le tre commissioni in base alla scelta operata dalla diocesi – ha il compito di fornire pareri in materia di interventi di riparazione, ripulitura, rifacimento e restauro oltre che per le autorizzazioni da sottoporre alle autorità

⁴⁹ *I beni culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti*, www.chiesacattolica.it.

⁵⁰ Acri, *Beni ecclesiastici di interesse culturale, Ordinamento, conservazione e valorizzazione*, Mulino.

⁵¹ *I beni culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti*, www.chiesacattolica.it.

civili. Inoltre, in caso di modifiche o adattamenti delle chiese per l'attuazione della riforma liturgica è necessario il suo voto favorevole.⁵²

2. La disciplina dello Stato italiano

2.1. L'evoluzione storica della concezione di patrimonio culturale e della normativa di riferimento

Già nell'antica Grecia e nella Roma Repubblicana alcuni luoghi erano sottoposti a forme di protezione in considerazione della loro funzione religiosa o della loro memoria storica o mitologica e antropologica. Negli ultimi secoli della Repubblica romana si diffuse tra i più abbienti il collezionismo di opere d'arte considerate particolarmente belle, che talvolta venivano temporaneamente esposte dai privati nei luoghi pubblici affinché tutti i cittadini potessero godere di tale bellezza. In altri casi le opere, in particolare le statue e sculture, erano installate appositamente per fini politici in luoghi pubblici della città come ornamento. Ed ancora, venivano conservati i monumenti come testimonianze della storia di Roma (monumento, dal latino *monere*, ricordare).⁵³

Gli esempi riportati dimostrano come già nell'antichità si sono affermate progressivamente quattro ragioni per accordare una particolare considerazione a specifiche categorie di beni:

- a) *Ratio* religiosa: per tutelare la dimensione sacrale o mitologica del luogo;
- b) *Ratio* estetica: godimento della bellezza del privato e talvolta temporaneamente del pubblico;
- c) *Ratio* ornamentale: collegata anche a ragioni propagandistiche;

⁵² *Tutela e conservazione del patrimonio storico artistico della Chiesa. Norme dell'Episcopato italiano*, www.chiesacattolica.it

⁵³ Carlo Tosto, *I beni culturali. Storia, tutela e valorizzazione*, Bologna, 2014

d) *Ratio* memorialista: per conservare la memoria storica della comunità.

Queste concezioni si sono evolute nel corso dei secoli, in particolare il progressivo ampliamento è avvenuto alla fine dell'Alto Medioevo e nel Rinascimento con la riscoperta della cultura latina e greca e la conseguente volontà di individuare e conservare le testimonianze del passato.

Per le prime regolamentazioni normative bisogna attendere l'800 e l'inizio del '900, quando si afferma una nozione unitaria di patrimonio culturale comprensiva di monumenti, musei e collezioni d'opere d'arte, beni archeologici, architettonici ed etnologici. Gli stati europei iniziano dunque ad adottare leggi organiche o sistemi di leggi rivolte alla tutela dell'eredità culturale e si istituiscono e rafforzano le strutture amministrative dedicate alla gestione di tali beni.

In Italia la prima legge in materia viene emanata nel 1909, seguita dalla legge organica n. 1089/1939 – c.d. Legge Bottai – che si occupa di tutelare le cose d'interesse storico ed artistico. Il criterio fondamentale della legge è la prevalenza dell'interesse pubblico alla conservazione rispetto al diritto dei proprietari dei beni dovuto alla concezione di bene culturale come eredità della Nazione. Per quanto concerne il contenuto, le sue linee essenziali possono essere così riassunte:

- a) Oggetto di tutela erano le cose *materiali* mobili o immobili;
- b) I beni potevano essere di proprietà di privati o dello Stato e in entrambi i casi erano sottoposti alle prescrizioni della pubblica amministrazione e ad un regime più rigido in tema di atti di disposizione;
- c) Le tipologie di beni da tutelare sono i beni storici, artistici, architettonici, archeologici ed etnologici;
- d) All'individuazione per tipi si aggiungeva la c.d. *produzione giuridica dei beni culturali*, ossia la riconduzione di un bene ad una delle categorie generali attraverso un provvedimento amministrativo: la dichiarazione di interesse pubblico;
- e) All'amministrazione erano stati attribuiti una serie di poteri e facoltà per assicurare la tutela ed il godimento dei beni, come l'autorizzazione preventiva

per gli interventi o gli usi della cosa, l'espropriazione in caso di malagestione, il controllo e le limitazioni alla circolazione dei beni.

La legge del 1939 resta in vigore fino all'emanazione del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio nel 2004. Nel corso di questi sessantacinque anni il panorama istituzionale, sociale e tecnologico è mutato notevolmente, il che ha comportato profonde modifiche alla materia dei beni culturali sia sul piano concettuale che su quello normativo.⁵⁴

Il primo elemento di novità è il passaggio dalla definizione di *patrimonio culturale* a quella di *bene culturale* ad opera della Commissione Franceschini, istituita dal Parlamento nel 1964. La prima poneva l'accento più sull'estetica e sulla cultura come eredità della Nazione; la seconda, invece, rispecchia un approccio di tipo sociologico e antropologico⁵⁵. In questo senso la cultura diventa tutto ciò che testimonia le varie fasi dell'evoluzione storica umana ed è dunque l'insieme “delle conoscenze, delle regole sociali, delle arti, delle tecniche e della memoria storica identitaria”⁵⁶. Entrano a far parte del patrimonio culturale quindi tutti i beni che rappresentano in modo significativo una civiltà: beni di interesse artistico, storico, archeologico, architettonico, etnoantropologico, archivistico, bibliografico e “le altre cose individuate [...] quali testimonianze aventi valore di civiltà” (art. 2, comma 2 Codice dei Beni culturali e del Paesaggio). Tale definizione si pone in netta contrapposizione con la legislazione precedente, che contemplava “solo le cose rare o di eccezionale pregio formale e risalto monumentale, individuate e gerarchicamente selezionate in base al canone dell'eccellenza, facendo coincidere la qualità culturale con il prestigio artistico e riservandola alle forme di espressione alta”⁵⁷.

⁵⁴ Sandro Amoroso, *Diritto dei beni culturali*, Wolters Kluwer CEDAM, 2019

⁵⁵ Marta Maria Montella, “Il sistema dei beni culturali in Italia” in *Economia e gestione dei beni culturali e dei musei. Modelli e strumenti per la progettazione del sistema di offerta*, Maria Cerquetti e Marta Maria Montella (a cura di), Mc Graw Hill, 2024

⁵⁶ Sandro Amoroso, *Diritto dei beni culturali*, Wolters Kluwer CEDAM, 2019

⁵⁷ Marta Maria Montella, “Il sistema dei beni culturali in Italia” in *Economia e gestione dei beni culturali e dei musei. Modelli e strumenti per la progettazione del sistema di offerta*, Maria Cerquetti e Marta Maria Montella (a cura di), Mc Graw Hill, 2024

Oltre al mutamento di definizione, e dunque dell'oggetto della tutela che viene così ad ampliarsi, il nuovo Codice presenta ulteriori elementi di discontinuità con la Legge Bottai, quali:

a) Le funzioni attribuite alla pubblica amministrazione: oltre alla salvaguardia si aggiunge la valorizzazione dei beni culturali al fine di consentirne una maggiore fruizione da parte della collettività;

b) L'articolazione istituzionale della materia: la tutela del patrimonio culturale con la promulgazione della Costituzione diviene uno dei principi cardine dell'ordinamento. Da qui discende la creazione di un Ministero *ad hoc* nel 1975 – il Ministero per i beni culturali – e la previsione di un'organizzazione istituzionale basata su più livelli per la tutela e la gestione del patrimonio (Stato, regioni ed enti locali);

c) I regimi giuridici dei diversi tipi di beni, le procedure amministrative, gli istituti e le strutture organizzative che si sono succedute nel tempo;

Nonostante le numerose differenze, il Codice vigente ha mantenuto alcuni schemi fondamentali della l. n. 1089/1939. I beni, infatti, sono ancora soggetti ad un particolare regime giuridico caratterizzato da poteri autoritativi della pubblica amministrazione al fine di tutelare l'interesse pubblico alla conservazione e fruizione del patrimonio culturale.⁵⁸

2.2. I beni culturali nel Codice Urbani

L'art. 9 della nostra Carta costituzionale afferma il principio secondo cui è compito della Repubblica tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione, nonché promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica. Nell'ordinamento italiano le norme riguardanti i beni culturali sono oggi racchiuse in un unico testo normativo: il Codice dei beni culturali e del paesaggio, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. L'art. 1, comma 1 si pone in attuazione diretta della

⁵⁸ Sandro Amoroso, *Diritto dei beni culturali*, Wolters Kluwer CEDAM, 2019

norma costituzionale sancendo che lo Stato tutela e valorizza il patrimonio culturale secondo le attribuzioni stabilite dall'art. 117 Cost. e le disposizioni contenute nel Codice stesso. Il richiamo operato all'art. 117 Cost. indica la via attraverso la quale realizzare la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, ossia mediante il coinvolgimento di tutti i livelli di governo secondo le sfere di competenza così come delineate dal presente articolo.⁵⁹

Quanto al concetto di bene culturale, si tratta – come già analizzato nel paragrafo precedente – di una categoria giuridica di recente affermazione (sul piano internazionale con la Convenzione dell'Aja del 1954 ed in Italia nel 1964 con i lavori della Commissione Franceschini) e che comprende diverse tipologie di beni, molte più che in passato.⁶⁰ L'art. 2 del Codice ne dà una prima definizione: esso è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici; sono beni culturali le cose mobili e immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge come testimonianza avente valore di civiltà.

Dall'impianto originario del codice restano tuttavia estromessi i c.d. *beni immateriali*, ossia tutte quelle *res* prive di una dimensione tangibile come il folklore, le tradizioni, i canti. Le ragioni che hanno condotto ad una definizione di bene culturale come *res qui tangi potest* sono diverse. Innanzitutto, vi era il timore che dilatando eccessivamente l'oggetto si potesse aprire la strada al c.d. panculturalismo, finendo per tutelare qualsiasi aspetto della vita sociale. In secondo luogo, la convinzione che solo l'ancoraggio del bene ad un supporto fisico ne permettesse la salvaguardia. Osservando infatti come si sostanzia la funzione di tutela nel nostro ordinamento, si coglie subito come gli ordinari strumenti ablatori o restrittivi della proprietà (es. espropriazione, prelazione, limiti alla circolazione) non possano essere estesi anche ai beni immateriali, di qui la conseguenza che gli unici interventi legislativi a favore dei beni intangibili sarebbero solo quelli destinati alla loro valorizzazione, fruizione e promozione.

⁵⁹ Gianluca Famiglietti, Michele Nisticò, Nicola Pignatelli, *Codice dei beni culturali ragionato*, 2020

⁶⁰ Sandro Amorosino, *Diritto dei beni culturali*, Wolters Kluwer CEDAM, 2019

Le considerazioni appena fatte non comportano, tuttavia, che l'ordinamento italiano abbia disconosciuto i beni immateriali o rinunciato a proteggerli; evidenziano, al contrario, come la tutela di questa tipologia richieda, per sua stessa essenza, la creazione di strumenti e norme specifiche.⁶¹ È stato grazie agli organismi sovranazionali, in particolare all'UNESCO, che si è arrivati ad una prima definizione di patrimonio culturale immateriale, ricomprendendovi: "le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know how [...] che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale"⁶² (art. 2, comma 1 della *Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale* del 2003) e le c.d. espressioni culturali, quelle cioè "che derivano dalla creatività degli individui, dei gruppi e delle società"⁶³ (art. 4, n. 3. Della *Convenzione Unesco per la protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali* del 2005).⁶⁴

A seguito della sottoscrizione delle due convenzioni di Parigi anche l'Italia con il d.lgs. n. 62/2008 predispone timidamente una prima disciplina in materia, introducendo all'interno del codice l'art. 7-bis, il quale prevede che le "espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni Unesco [...] sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'art. 10"⁶⁵.⁶⁶ Con molta prudenza dunque, il legislatore ha ammesso che anche i *beni di identità culturale collettiva* previsti dall'UNESCO entrino a far parte del patrimonio culturale, purché la manifestazione immateriale sia legata e incorporata in un bene materiale che presenti il carattere del notevole o eccezionale interesse ai sensi dell'art. 10 del codice.⁶⁷

⁶¹ Annalisa Gualdani, "I beni culturali immateriali: una categoria in cerca di autonomia" in *Aedon*, n. 1/2019

⁶² www.unesco.it.

⁶³ www.unesco.it.

⁶⁴ Annalisa Gualdani, "primi passi verso una disciplina di settore dei beni immateriali. Il caso del disegno legge sulle manifestazioni, rievocazioni e giochi storici" in *Aedon*, n. 2/2019

⁶⁵ www.normattiva.it.

⁶⁶ Gloria Mancini Palamoni, "Patrimonio culturale immateriale e funzioni amministrative" in *Aedon*, n.3/2023

⁶⁷ Antonio Bartolini, "La tutela dei beni culturali a vent'anni dal Codice Urbani" in *Aedon*, n. 2/2025

2.2.1. Le categorie di beni ecclesiastici nel Codice dei Beni culturali e del paesaggio

Per quanto concerne i beni culturali della Chiesa Cattolica, essi non costituiscono un *genus* unitario poiché si caratterizzano diversamente a seconda delle loro qualità intrinseche o funzionali ⁶⁸ o sotto il profilo materiale (ad es. catacombe, chiese, sinagoghe, reliquie, arredi).⁶⁹

Non è poi da trascurare come il Codice si riferisce agli organismi ecclesiastici, in quanto il sistema di tutela e valorizzazione da esso delineato si articola sulla combinazione di un criterio soggettivo – fondato sulla natura giuridica del soggetto titolare del bene, pubblico o privato – e di un criterio oggettivo, strutturato per categorie di beni.⁷⁰

In relazione al profilo soggettivo, gli organismi ecclesiastici che vengono in rilievo nel Codice sono:

- a) Entità soggettive senza rilievo se siano o meno persone giuridiche nell'ordinamento italiano (art. 9, comma 1 parla di “enti e istituzioni della Chiesa cattolica e di altre confessioni religiose”⁷¹);
- b) Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, ossia persone giuridiche che hanno conseguito il riconoscimento ai sensi della l. n. 222/1985, ricondotte in genere dal Codice alle persone giuridiche private senza fine di lucro e assimilate o ai soggetti pubblici (ad es. art. 10, comma 1) o talora ai privati (ad es. art. 1, comma 5);
- c) Persone giuridiche ai sensi del Titolo II, Capo II, Libro primo del Codice civile e del d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361 ed a seconda dei casi inquadrabili fra le persone giuridiche private senza fine di lucro, o privati o nella categoria a chiunque appartenenti (ad es. art. 10, co. 3, lett. d);

⁶⁸ Aciri, *Beni ecclesiastici di interesse culturale, Ordinamento, conservazione e valorizzazione*, Mulino.

⁶⁹ Sandro Amoroso, *Diritto dei beni culturali*, Wolters Kluwer CEDAM, 2019

⁷⁰ Girolamo Sciullo, “I beni culturali della Chiesa cattolica nel Codice Urbani” in *Aedon*, n. 2/2020

⁷¹ www.normattiva.it.

d) Entità prive di personalità giuridica nell'ordinamento, in questo caso esse sono riconducibili alle categorie dei privati o a chiunque appartenenti.⁷²

Dal punto di vista oggettivo invece, i beni culturali ecclesiastici possono essere classificati in due macro-tipologie.

Nel primo gruppo si possono ricomprendere:

1) I *beni culturali di interesse religioso* (art. 9, comma 1): non tutti gli oggetti o luoghi classificabili come beni di interesse religioso sono finalizzati alle pratiche di culto. L'interesse religioso, infatti, sussiste anche in relazione alle testimonianze ed attività strettamente connesse al fenomeno religioso, inteso come componente essenziale della storia e dell'identità di una nazione. Tanto è vero che l'art. 9 del Codice Urbani con la locuzione "beni di interesse religioso" si riferisce a tutte le cose mobili e immobili che constano di due elementi:

- Il valore artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico;
- Il valore religioso intrinseco alla cosa, a prescindere dalla sua appartenenza ad un soggetto religioso.

Prima dell'approvazione del Codice la norma di riferimento era l'art. 19 del T.U. del d.lgs. 490/1999, preceduta a sua volta dall'art. 8 della l. 1089/1939, che basava la tutela del bene religioso primariamente sull'esigenze di culto, piuttosto che sul valore culturale, storico e artistico. L'art. 9 del presente Codice segna dunque un punto di rottura con il passato, tutelando il bene in sé prescindendo dal soggetto che ne è titolare o dalla sua funzione;⁷³

2) I *beni culturali di interesse religioso che soddisfano esigenze di culto* (art. 9, comma 1);

3) I beni culturali privi delle caratteristiche indicate, ossia che pur non soddisfacendo esigenze di culto o non avente valore religioso sono considerati beni culturali, ad esempio per il loro valore storico.

⁷² Acri, *Beni ecclesiastici di interesse culturale, Ordinamento, conservazione e valorizzazione*, Mulino.

⁷³ Gianluca Famiglietti, Michele Nisticò, Nicola Pignatelli, *Codice dei beni culturali ragionato*, 2020

L'altra classificazione che si può operare è in riferimento alle tipologie di beni:

a) Cose mobili o immobili che presentano interesse storico, artistico, archeologico o etnoantropologico (art. 10, commi 1 e 3, lett. a), tra le quali vi rientrano anche gli oggetti indicati dal comma 4 dell'art. 10 come manoscritti, spartiti rari o pregiati, cose di interesse numismatico;

b) Altre cose indicate dall'art. 10, comma 3 (archivi, raccolte libraie, collezioni) ed in particolare le cose "immobili e mobili [...] che rivestono un interesse particolarmente importante [...] quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni [...] religiose"⁷⁴. In questo ultimo caso, dunque, l'attribuzione della qualifica di bene culturale avviene in considerazione dell'attinenza passata o presente al fenomeno religioso;

c) Le cose sottoposte a particolari tutele secondo il disposto dell'art. 11, anche quando non qualificati come beni culturali, come ad es. affreschi, lapidi, fotografie.⁷⁵

2.3. Gli istituti della tutela nel Codice Urbani

La Parte II del Codice tratta specificatamente degli istituti giuridici della tutela del patrimonio culturale, la quale si fonda su quattro pilastri: l'individuazione e catalogazione dei beni culturali; i poteri dell'amministrazione; gli istituti amministrativi delineati dal Codice (procedimenti e provvedimenti); gli obblighi di comportamento dei proprietari, possessori o detentori dei beni derivanti dalla soggezione al provvedimento amministrativo.⁷⁶

⁷⁴ www.normattiva.it.

⁷⁵ Acri, *Beni ecclesiastici di interesse culturale, Ordinamento, conservazione e valorizzazione*, Mulino. Cfr. anche Sandro Amorosino, *Diritto dei beni culturali*, Wolters Kluver CEDAM, 2019

⁷⁶ Sandro Amorosino, *Diritto dei beni culturali*, Wolters Kluver CEDAM, 2019

2.3.1. Le procedure di individuazione e catalogazione dei beni culturali ecclesiastici

Quanto all'individuazione dei beni culturali ecclesiastici, essi non sono menzionati dall'art. 10, comma 2 tra i beni individuati *ex lege*. Ne consegue che essi saranno sottoposti ora al meccanismo di verifica ex. art.12, ora al procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale ex. artt. 13, 14 e 15 in considerazione dell'organismo che ne è proprietario.⁷⁷

Qualora infatti il bene appartenga ad un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto o che abbia acquisto la personalità giuridica, esso è sottoposto al procedimento di verifica dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico di cui all'art. 12, comma 2, nonché alle disposizioni della Parte Seconda del Codice fino a quando non interviene la verifica. L'art. 12, comma 1 prevede in sostanza un'anticipazione temporanea e cautelativa degli istituti codicistici, al fine di evitare che, nelle more del procedimento, i beni possano essere dispersi, danneggiati o venduti. Il procedimento di verifica è avviato dalla soprintendenza competente per territorio su istanza dell'ente interessato o d'ufficio ed è “finalizzato a riconoscere alla cosa la qualifica di bene culturale che prima era, per così dire, *insita ma non rilevata*”⁷⁸.

Nel caso invece in cui non si tratti di un ente civilmente riconosciuto o l'organismo ecclesiastico sia sprovvisto della personalità giuridica, si seguirà il procedimento di dichiarazione di interesse culturale di cui agli artt. 13, 14 e 15 (comunemente denominata “imposizione del vincolo”). Seppur il risultato pratico finale sia identico, ossia la qualifica di bene culturale e la conseguente sottoposizione del bene alle prescrizioni del Codice, con il procedimento di dichiarazione è accertata la sussistenza di un interesse culturale particolarmente importante o eccezionale (l'art. 13 richiama i presupposti dell'art. 10, comma 3).⁷⁹

⁷⁷ Girolamo Scialoja, “I beni culturali della Chiesa cattolica nel Codice Urbani” in *Aedon*, n. 2/2020

⁷⁸ Sandro Amoroso, *Diritto dei beni culturali*, Wolters Kluwer CEDAM, 2019

⁷⁹ Sandro Amoroso, *Diritto dei beni culturali*, Wolters Kluwer CEDAM, 2019

Una volta individuati i beni culturali essi devono essere catalogati, ovvero classificati per genere, epoca, autore e collocazione. A tal proposito l'art. 17 del Codice pone in capo al Ministero e agli altri enti pubblici territoriali l'obbligo di provvedere alla catalogazione dei beni culturali, ivi compresi quindi anche quelli ecclesiastici, e a procedere a tal fine sulla base di intese con i soggetti proprietari.⁸⁰

2.3.2. I poteri dell'amministrazione

I poteri attribuiti al Ministero e alle sue articolazioni per l'esercizio delle funzioni di salvaguardia del patrimonio culturale sono di vario genere.

Innanzitutto, compete al Ministero l'individuazione dei beni suscettibili di qualificazione culturale (c.d. *potestà accertativa*).

Al medesimo Dicastero fanno capo, inoltre, le funzioni di programmazione, regolamentazione e indirizzo, volte all'elaborazione dei programmi di attività e all'adozione degli atti normativi e di coordinamento previsti dalla disciplina codicistica. Tale potere è strumentale alla funzione di tutela, configurandosi come un'attività di regolazione a monte che hanno lo scopo di ordinare e conformare le successive condotte e procedure di protezione.

Sotto il profilo della tutela, l'amministrazione è titolare di una potestà protettiva, che si sostanzia nel controllo sullo stato di conservazione dei beni e nella vigilanza su ogni vicenda che possa interessarli (artt. 18 ss.) e di cui si parlerà più approfonditamente nei due paragrafi successivi.

Da ultimo, il Ministero gode di una specifica capacità negoziale, potendo promuovere accordi e intese con soggetti pubblici e privati in materia di tutela e valorizzazione, nonché stipulare convenzioni per la concessione in uso dei beni, l'esecuzione di interventi conservativi o l'affidamento di servizi.

⁸⁰ Aciri, *Beni ecclesiastici di interesse culturale, Ordinamento, conservazione e valorizzazione*, Mulino.

2.3.3. I procedimenti ed i provvedimenti a tutela dei beni culturali

Il potere di tutela e vigilanza sui beni culturali attribuito ad enti o organi amministrativi si sostanzia in diverse modalità:

a) Forma autoritativa: ad esempio la dichiarazione di interesse culturale di cui agli artt. 12 e 13;

b) Forma consensuale: in questo caso l'amministrazione è chiamata alla stipulazione di accordi o intese per la definizione dell'azione di tutela. Un esempio ne è l'art. 9 che, in tema di beni delle confessioni religiose, prescrive che il Ministero e le Regioni provvedano, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorità;

c) Forma contrattuale: ad esempio il contratto di sponsorizzazione del restauro del Colosseo.

In ragione del significativo impatto che le prerogative pubblicistiche esercitano sul diritto di proprietà, il codice si è preoccupato di disciplinare il procedimento della decisione amministrativa, in modo che essa sia sempre trasparente e sindacabile. Tutti i procedimenti ivi delineati, infatti, prevedono forme di partecipazione del singolo e si concludono con un provvedimento in cui viene formalizzata e motivata la decisione, il quale è impugnabile innanzi al giudice amministrativo.⁸¹

2.3.3.1. I poteri di vigilanza e di ispezione

La parte II del codice apre con due norme che disciplinano il potere di vigilanza e quello di ispezione.

L'art. 18, riferito al potere di vigilanza, recita "1. La vigilanza sui beni culturali, sulle cose di cui all'art. 12, comma 1, nonché sulle aree interessate da prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell'art. 15, compete al ministero.

⁸¹ Sandro Amoroso, *Diritto dei beni culturali*, Wolters Kluwer CEDAM, 2019

2. Sulle cose di cui all'art. 12, comma 1, che appartengono alle regioni e agli altri enti pubblici non territoriali, il Ministero provvede alla vigilanza anche mediante forme di intesa e coordinamento con le regioni medesime”⁸².

Oggetto di tale potere sono dunque tutti i beni culturali, anche quelli potenziali, nonché i beni sottoposti al vincolo c.d. indiretto, il cui oggetto di tutela non riguarda il bene in sé bensì l'area circostante.

La vigilanza è una modalità rafforzata di controllo amministrativo svolta in modo continuativo⁸³, che si sostanzia nel controllo preventivo sugli interventi suscettibili di impattare sulla conservazione del bene e garantisce l'effettiva, efficace e tempestiva azione di tutela disciplinata dalla Parte II del Codice.⁸⁴ Ne costituisce un esempio l'obbligo di comunicazione al soprintendente della vendita o dell'acquisto di documenti a cui sono tenuti gli organismi ecclesiastici in quanto privati (art. 63, commi 4 e 5).⁸⁵

Per quanto concerne il potere di ispezione, l'art. 19 consente al soprintendente di procedervi con un preavviso di almeno cinque giorni, salvi i casi di estrema urgenza. A seguito della novella del d.lgs. 62/2008 si è precisato che tale potere ispettivo è volto all'accertamento dello stato di conservazione del bene o del suo stato di custodia. Con ciò il legislatore ha voluto specificare che non è necessario che il bene versi in uno stato di degrado, bensì è sufficiente che le modalità di custodia rischino di pregiudicare la sua conservazione.⁸⁶

⁸² www.normattiva.it.

⁸³ Sandro Amorosino, *Diritto dei beni culturali*, Wolters Kluwer CEDAM, 2019

⁸⁴ Gianluca Famiglietti, Michele Nisticò, Nicola Pignatelli, *Codice dei beni culturali ragionato*, 2020

⁸⁵ Girolamo Sciullo, “I beni culturali della Chiesa cattolica nel Codice Urbani” in *Aedon*, n. 2/2020

⁸⁶ Gianluca Famiglietti, Michele Nisticò, Nicola Pignatelli, *Codice dei beni culturali ragionato*, 2020

2.3.3.2. L'obbligo di preventiva autorizzazione amministrativa

L'art. 20 del Codice impone a chiunque abbia la disponibilità del bene culturale, di astenersi dal porre in essere comportamenti che possano comportare la distruzione, il deterioramento, il danneggiamento o la destinazione della cosa a usi incompatibili con il proprio carattere, nonché lo smembramento degli archivi.

L'art. 21 traduce tale divieto di *non facere* in un obbligo procedimentale di natura preventiva, stabilendo che qualsiasi iniziativa del proprietario, possessore o detentore idonea a incidere sulla consistenza e sullo stato di conservazione del bene debba essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione. In particolar modo devono essere autorizzate la rimozione o la demolizione di un bene culturale; lo spostamento – anche temporaneo – dei beni mobili; lo smembramento di collezioni, serie e raccolte; lo scarto dei documenti degli archivi o delle biblioteche private dichiarati di interesse pubblico in base all'art. 13 e lo scarto dei documenti delle biblioteche pubbliche; il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici o privati dichiarati di interesse pubblico in base all'art. 13; l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali.

Il combinato disposto degli artt. 20 e 21 dunque, delineano la base normativa del regime amministrativo dei beni culturali.⁸⁷ Ad essa si aggiungono disposizioni più di dettaglio, come l'art. 22 in tema di interventi edilizi, o l'art. 50, comma 1 per quanto riguarda il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli e altri elementi decorativi di edifici, anch'essi soggetti all'autorizzazione del soprintendente.⁸⁸

Sono altresì sottoposti alla preventiva autorizzazione gli atti di disposizione che riguardino i beni culturali. Le disposizioni del Codice civile concernenti l'alienazione e la circolazione dei beni sono infatti integrate dalla disciplina del Codice dei Beni culturali e dell'ambiente.⁸⁹ Nello specifico, nel caso di organismi

⁸⁷ Sandro Amoroso, *Diritto dei beni culturali*, Wolters Kluwer CEDAM, 2019

⁸⁸ Aciri, *Beni ecclesiastici di interesse culturale, Ordinamento, conservazione e valorizzazione*, Mulino.

⁸⁹ Sandro Amoroso, *Diritto dei beni culturali*, Wolters Kluwer CEDAM, 2019

ecclesiastici, qualora si tratti di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti o persone giuridiche private senza fine di lucro l'art. 56 prescrive che l'alienazione di beni culturali, la vendita di collezioni o serie di oggetti e di raccolte librerie, di archivi e di singoli documenti siano sottoposte ad autorizzazione. Il medesimo regime autorizzativo si estende alla costituzione di ipoteca e di pegno e ad ogni altra fattispecie negoziale che possa comportare l'alienazione.⁹⁰

3. La normativa convenzionale

All'ordinamento canonico e alle norme del Codice dei Beni culturali e del paesaggio in tema di beni culturali – ecclesiastici e non – si affianca la disciplina pattizia tra lo Stato italiano e la Santa Sede.

3.1. L'art. 12 dell'Accordo di Villa Madama

Nel 1984 lo Stato italiano e la Santa Sede giungono alla revisione del Concordato Lateranense tramite l'Accordo di Villa Madama, definito da entrambe le parti come un accordo di libertà e abbandonando così definitivamente la logica di privilegio accordata alla Chiesa Cattolica dal Concordato del 1929. Quanto alla forma, Stato e Chiesa hanno optato per un c.d. accordo quadro, ossia un complesso di pochi articoli – in tutto quattordici – in cui vengono fissati i principi fondamentali demandando la disciplina di dettaglio e l'attuazione delle singole disposizioni a successive intese.⁹¹

Quanto alla tutela del patrimonio culturale ecclesiastico, la norma di riferimento è l'art. 12 che introduce per la prima volta il termine *beni culturali di interesse religioso*⁹² e fissa il principio di collaborazione tra le due Istituzioni, affermando al primo comma che “La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel

⁹⁰ Acri, *Beni ecclesiastici di interesse culturale, Ordinamento, conservazione e valorizzazione*, Mulino.

⁹¹ Michele Madonna, lezione di *Diritto Ecclesiastico*, 11 aprile 2024, Università degli Studi di Pavia

⁹² Acri, *Beni ecclesiastici di interesse culturale, Ordinamento, conservazione e valorizzazione*, Mulino.

rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico”⁹³. Questa breve enunciazione è di notevole spessore, in quanto non afferma solo il principio di collaborazione, ma delinea anche lo scopo che il legislatore e la Chiesa devono perseguire, ossia la protezione dei beni culturali, e dunque non solo quelli di interesse religioso o di proprietà ecclesiastica.⁹⁴ Il comma 1 deve inoltre essere letto in connessione all’art. 1 dell’Accordo, che impegna le parti alla “promozione dell’uomo ed al bene del paese”⁹⁵.

In questa prospettiva devono essere interpretate le norme contenute nei commi successivi dell’art. 12, in particolare il secondo, dove si prevede che “al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due Parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d’interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche”⁹⁶. Disposizione questa che, oltre a riaffermare l’impegno alla collaborazione, ha dato luogo a una prima intesa tra il Ministro per i beni culturali e ambientali ed il Presidente della CEI nel 1996 – oggi abrogata e sostituita dall’intesa del 26 gennaio 2005 – e ha dato il via a numerosi accordi definiti sul piano decentrato tra regioni civili ed ecclesiastiche.⁹⁷ Inoltre, l’introduzione del concetto di *bene culturale di interesse religioso*, ha segnato un’importante evoluzione rispetto alla più restrittiva nozione di “cose destinate al culto”, determinando una significativa estensione dell’ambito operativo della tutela. Tale ampliamento è avvenuto anche grazie al superamento della nozione di “esigenze di culto” in favore della più omnicomprensiva formula delle “esigenze di carattere religioso”; in questo modo,

⁹³ *Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana che apporta modificazioni al Concordato Lateranense*, www.vatican.va.

⁹⁴ Giorgio Feliciani, *Introduzione a Patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. La tutela dopo l’Intesa del 26 gennaio 2005*, Michele Madonna (a cura di), Marcianum Press, 2007.

⁹⁵ *Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana che apporta modificazioni al Concordato Lateranense*, www.vatican.va.

⁹⁶ *Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana che apporta modificazioni al Concordato Lateranense*, www.vatican.va.

⁹⁷ Isabella Bolgiani, “I beni culturali di interesse religioso tra Intesa nazionale e accordi regionali (“vecchi” e “nuovi”)”, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica* (www.statoechiese.it), n. 33/2012.

la disciplina oggi ricomprende anche quelle attività pastorali che non si esauriscono nelle sole funzioni liturgiche o di culto in senso stretto.

Quanto al terzo comma, esso stabilisce che la conservazione e la consultazione delle biblioteche e degli archivi storici di pertinenza ecclesiastica debbano essere agevolate mediante la stipula di specifiche intese tra le autorità competenti delle due parti. Il fine di è quello di porre le basi per una regolamentazione specifica in riferimento ad una particolare tipologia di beni culturali che non presentano unicamente un interesse religioso. Sulla base di tale norma verrà infatti stipulata l'intesa 18 aprile 2000 – di cui si parlerà più approfonditamente nel paragrafo successivo.⁹⁸

Per concludere l'analisi dell'art. 12, la seconda parte riprende quanto già pattuito tra le parti con il Concordato del 1929, stabilendo che la Santa Sede mantiene la disponibilità delle catacombe cristiane situate a Roma e nel resto del territorio italiano, assumendone i relativi oneri di custodia, manutenzione e conservazione, mentre rinuncia alla disponibilità delle catacombe di altra natura. Inoltre, nel rispetto delle leggi italiane e fatti salvi i diritti di terzi, alla Chiesa è riconosciuta la facoltà di effettuare gli scavi necessari e di procedere al trasferimento delle sacre reliquie.⁹⁹

⁹⁸ Acri, *Beni ecclesiastici di interesse culturale, Ordinamento, conservazione e valorizzazione*, Mulino.

⁹⁹ *Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana che apporta modificazioni al Concordato Lateranense*, www.vatican.va.

3.2. Le intese tra la CEI ed il Ministero

Una prima e significativa attuazione del dettato dell'art. 12 dell'Accordo di Villa Madama è avvenuta con la stipula dell'intesa 13 settembre 1996 tra il Presidente della CEI e il Ministro per i beni culturali e ambientali, in relazione alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche (oggi abrogata). L'intesa era mirata a dare attuazione al principio di collaborazione di cui ai primi due commi dell'Accordo ed individuava all'art. 1 gli organi competenti per entrambe le parti. Nei successivi articoli conteneva norme di coordinamento e programmazione: la predisposizione di apposite riunioni finalizzate allo scambio di informazioni tra le due Istituzioni, (art. 2); la possibilità per le parti di accordarsi per la realizzazione di iniziative ed interventi (art. 3); l'individuazione nel Vescovo diocesano del soggetto competente a presentare eventuali richieste di intervento alle Soprintendenze (art. 5). La novità più rilevante era contenuta nell'art. 7, che istituiva l'Osservatorio centrale per i beni culturali di interesse religioso di proprietà ecclesiastica, con il compito di verificare costantemente l'attuazione della collaborazione, esaminare i problemi di comune interesse e suggerire linee guida per migliorare la cooperazione. L'intesa, infine, stabiliva che le proprie disposizioni potessero fungere da base per la stipula di accordi tra le regioni e le articolazioni territoriali della Chiesa (art. 8).^{100 101}

In merito all'attuazione del terzo comma dell'art. 12 dell'Accordo, il 18 aprile 2000 è stata sottoscritta l'intesa relativa alla conservazione e alla consultazione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche, la quale definisce gli impegni assunti dalla Chiesa cattolica e dallo Stato per la catalogazione, la conservazione e la gestione del patrimonio archivistico e librario.¹⁰²

Il testo è suddiviso in tre parti: la prima relativa agli archivi; la seconda alle biblioteche; la terza alle disposizioni finali. Gli artt. 1 e 5 – che introducono

¹⁰⁰ *Intesa tra il Ministro per i beni culturali e ambientali e il Presidente della C.E.I. circa la tutela dei beni culturali ecclesiastici*, www.chiesacattolica.it.

¹⁰¹ Acri, *Beni ecclesiastici di interesse culturale, Ordinamento, conservazione e valorizzazione*, Mulino.

¹⁰² Acri, *Beni ecclesiastici di interesse culturale, Ordinamento, conservazione e valorizzazione*, Mulino.

rispettivamente gli archivi e le biblioteche – enunciano i principi generali, stabilendo che i beni documentari e librari debbano rimanere, ove possibile, nei luoghi originari di conservazione e che per essi le parti si adoperino per garantire misure di sicurezza, antifurto, antincendio e per scongiurare il degrado degli edifici dove sono custoditi tali beni.

In merito alla gestione degli archivi, l'autorità ecclesiastica deve assicurarne la conservazione e l'apertura al pubblico, dotando in particolare le strutture diocesane di appositi regolamenti, personale qualificato e impegnandosi a promuovere l'inventariazione e l'adozione di dispositivi di vigilanza, custodia e sicurezza (art. 2). Da parte sua, lo Stato fornisce collaborazione tecnica e contributi finanziari, agevola la formazione professionale degli archivisti ecclesiastici, nonché si impegna ad incrementare l'attività di vigilanza sul mercato antiquario, anche tramite la polizia giudiziaria (art. 3, commi 1, 3 e 4). Infine, l'art. 4 prevede gli interventi in collaborazione tra le due Istituzioni, stabilendo che esse si adoperino per accelerare e coordinare i programmi di inventariazione; che possano essere organizzate mediante convenzione mostre che riguardino il patrimonio archivistico ecclesiastico; che le parti cooperino per accertare i danni e pianificare i restauri in caso di eventi calamitosi.

Per quanto concerne le biblioteche, l'autorità ecclesiastica si impegna ad assicurarne la conservazione e a disporre l'apertura alla consultazione anche attraverso servizi come prestiti e riproduzioni, nonché a procedere all'inventariazione, catalogazione e revisione dei cataloghi esistenti (art. 6, comma 1). Essa inoltre promuove attività sistematiche di censimento e aggiornamento e deve predisporre una programmazione triennale degli interventi da inoltrare alle competenti autorità pubbliche (art. 6, commi 3 e 4). Per la parte statale invece, all'art. 7 è previsto che l'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria costituisca un gruppo permanente di lavoro che si occupi di:

- coordinare le richieste di interventi;
- individuare le priorità, gli strumenti finanziari e le strutture competenti per la realizzazione degli stessi;

○ formulare pareri e proposte in ordine alla inventariazione, catalogazione, tutela del patrimonio librario e formazione del personale.

Infine, l'art. 8 si preoccupa di definire la collaborazione tra le parti, stabilendo che il Ministero e la CEI collaborino nei seguenti ambiti: beni librari di diocesi, parrocchie ed enti soppressi; tutela contro i furti e le alienazioni abusive; vigilanza sul mercato antiquario; prestiti e mostre; calamità naturali.¹⁰³

Con la firma dell'Intesa si passa da una collaborazione informale ad una “collaborazione strutturata mediante uno strumento giuridico bilaterale, il quale consentirà agli enti ecclesiastici e agli organi ministeriali di collaborare in modo ordinato su tutto il territorio nazionale, affrontando organicamente i problemi direttamente e indirettamente collegati alla conservazione e alla consultazione e, per quanto possibile, programmando gli interventi”¹⁰⁴.

L'esperienza maturata con questa Intesa – unita alla riforma del Titolo V della Costituzione ed all'entrata in vigore del Codice Urbani – ha indotto lo Stato e la Chiesa a procedere a una complessiva revisione dell'Intesa del 1996 in tema di tutela e valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso di proprietà ecclesiastica.¹⁰⁵ L'Intesa del 26 gennaio 2005 non modifica in toto la precedente, rimanendo in certi casi pressoché invariato l'assetto originario, ma si preoccupa piuttosto di integrare e aggiornare le disposizioni riguardati situazioni di particolare rilevanza – ad esempio l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali mobili e immobili e la loro sicurezza e conservazione.¹⁰⁶

Per quanto concerne gli elementi di novità, all'art. 1, comma 2 l'Intesa precisa che la collaborazione si articola su tre livelli:

¹⁰³ *Intesa tra il Ministro per i beni e le attività culturali e il Presidente della C.E.I. circa la conservazione e la consultazione degli archivi storici e biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche*, 18 aprile 2000, www.chiesacattolica.it.

¹⁰⁴ Saluto e dichiarazione del Presidente della C.E.I. Card. Camillo Ruini, *Intesa 18 aprile 2000*, www.chiesacattolica.it.

¹⁰⁵ Saluto e dichiarazione del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, *Intesa 26 gennaio 2005*, www.chiesacattolica.it.

¹⁰⁶ Comunicato stampa dell'Ufficio Nazionale della CEI per le comunicazioni sociali, *Intesa 26 gennaio 2005*, www.chiesacattolica.it.

- a) Centrale: con il Ministero – e i capi dipartimento o i direttori generali secondo le proprie competenze – e il Presidente della CEI (o i suoi delegati);
- b) Regionale: con i direttori regionali e i Presidenti delle rispettive Conferenze Episcopali regionali;
- c) Locale: con i sovrintendenti competenti per territorio e materia e il Vescovo diocesano (o le persone da lui delegate).

L'intesa del 2005, dunque, da un lato adegua l'art. 1 alle modifiche intervenute a seguito della riforma costituzionale ed al riassetto del Ministero per i Beni e le Attività culturali, dall'altro introduce un secondo livello di collaborazione, ribadendo l'importante funzione già attribuita alle Conferenze Episcopali regionali – seppur è da specificare che l'attività di collaborazione ivi prevista non coincide con l'attività pattizia di cui all'art. 8.¹⁰⁷

Quanto all'ambito di applicazione, l'art. 2, comma 1 afferma che le disposizioni si riferiscono ai beni culturali mobili e immobili d'interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche, fermo restando quanto previsto in tema di archivi e biblioteche ecclesiastiche in base all'Intesa del 18 aprile 2000.¹⁰⁸

L'Intesa del 2005 riconferma il ruolo dell'Osservatorio centrale per i beni culturali di interesse religioso di proprietà ecclesiastica, a cui sono attribuiti i medesimi ruoli (esaminare le questioni di comune interesse e proporre linee di indirizzo volte a migliorare la collaborazione), con l'unica precisazione che i rappresentanti del ministero sono individuati a livello di capi dei dipartimenti – precisazione dovuta a seguito della nuova organizzazione centrale del ministero.¹⁰⁹

Le principali novità dell'Intesa si trovano nell'art. 2, all'interno del quale sono delineati i principi fondamentali sui quali le Parti hanno dichiarato di concordare in tema di catalogazione, collocazione, conservazione, sicurezza, accesso e visita, prestito (commi 3 e ss.).¹¹⁰

¹⁰⁷ Acri, *Beni ecclesiastici di interesse culturale, Ordinamento, conservazione e valorizzazione*, Mulino.

¹⁰⁸ *Intesa relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche*, 26 gennaio 2005, www.chiesacattolica.it.

¹⁰⁹ Alberto Roccella, "La nuova Intesa con la Conferenza episcopale italiana sui beni culturali d'interesse religioso" in *Aedon*, n. 1/2006.

¹¹⁰ Acri, *Beni ecclesiastici di interesse culturale, Ordinamento, conservazione e valorizzazione*, Mulino.

Anzitutto, la catalogazione e inventariazione vengono riconosciute come il presupposto necessario per ogni azione di tutela. A tale scopo è stabilito che la CEI collabora all'attività di catalogazione curata dal Ministero ed a sua volta quest'ultimo assicura il sostegno all'attività di inventariazione (art. 2, comma 3).

In secondo luogo, viene sancito il principio in base al quale i beni mobili debbano rimanere nei luoghi originari di collocazione e, solo in caso di comprovato rischio per la sicurezza o la conservazione, il soprintendente, previo accordo con l'autorità ecclesiastica, può disporre il deposito presso musei ecclesiastici protetti o musei pubblici (art. 2, comma 4).¹¹¹ Analoga disposizione si rinviene nell'art. 6, comma 4 in relazione ai beni già in proprietà di diocesi o parrocchie estinte o provenienti da edifici di culto ridotti ad uso profano che non possono essere mantenuti nei luoghi originari di conservazione o collocazione, nonché nell'art. 6, comma 5 in tema di eventi calamitosi.¹¹²

Proseguendo con l'analisi dell'art. 2, al comma 5 si stabilisce che gli interventi di conservazione dei beni culturali devono essere eseguiti da personale qualificato. Per quanto concerne gli edifici aperti al culto, prima di procedere ad opere di conservazione gli organi ministeriali e quelli ecclesiastici devono raggiungere un accordo relativamente alle esigenze di culto.

In tema di sicurezza, il comma 6 stabilisce che il Ministero e la CEI devono garantire idonei presidi di sicurezza, nei limiti delle proprie competenze e disponibilità finanziarie, riservando particolare attenzione agli edifici adibiti al culto ed ai beni maggiormente esposti al rischio di sottrazione illecita, deterioramento e abbandono.

Il comma 7 si preoccupa d'altro canto di garantire l'accesso e la visita ai beni culturali, specificando che, qualora si tratti di edifici aperti al culto o di beni mobili collocati in detti edifici, l'interesse culturale deve essere temperato con le esigenze religiose del luogo. A tal fine, possono essere definiti orari e percorsi

¹¹¹ *Intesa relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche*, 26 gennaio 2005, www.chiesacattolica.it.

¹¹² Alberto Roccella, "La nuova Intesa con la Conferenza episcopale italiana sui beni culturali d'interesse religioso" in *Aedon*, n. 1/2006.

di visita in base ad accordi tra i soprintendenti e gli organi ecclesiastici competenti. Analoga ratio di tutela dell'interesse religioso si rinviene nell'art. 6, comma 2 in tema di scavi e ricerche archeologiche. È infatti stabilito che la loro programmazione ed esecuzione, ove insistano su edifici di culto, debbano essere oggetto di accordo tra gli organi ministeriali e gli organi ecclesiastici competenti.

Infine, per quanto riguarda il prestito per mostre ed esposizioni, il comma 8 dell'art. 2 precisa che tale richiesta debba essere avanzata in base alle norme procedurali previste dall'ordinamento canonico, ed è autorizzato nel rispetto della normativa statale vigente in materia.¹¹³

In conclusione, l'Intesa del 2005, seppure non stravolgendo l'assetto previgente, introduce notevoli innovazioni in tema di conservazione e soprattutto di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico, intensificando la collaborazione tra Stato e Chiesa sancita dall'art. 12 dell'Accordo di Villa Madama.

3.3. Le intese di secondo livello tra le Regioni e le Conferenze Episcopali regionali

In materia di accordi tra le Regioni e le Conferenze Episcopali regionali, già l'Intesa nazionale del 1996 stabiliva all'art. 8 che le proprie disposizioni potessero fungere da modello di riferimento per eventuali intese stipulate tra le Regioni, gli enti locali e le autorità ecclesiastiche, stimolando così lo sviluppo di fonti decentrate. Un ulteriore impulso è derivato, senza dubbio, dalla riforma del Titolo V, Parte II della Costituzione intervenuta nel 2001, la quale ha ridefinito il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, delineando così un nuovo assetto dei rapporti istituzionali, caratterizzato da una maggiore autonomia legislativa, organizzativa e politica delle Regioni.

¹¹³ *Intesa relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche*, 26 gennaio 2005, www.chiesacattolica.it

Quanto al patrimonio culturale, la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 ha riservato espressamente la tutela dei beni culturali alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, attribuendo invece la valorizzazione alla potestà legislativa concorrente. A ciò si aggiunge la riconferma del ruolo delle Regioni nell'Intesa del 2005, che all'art. 8 afferma che “entro i limiti fissati in materia dalla Costituzione della Repubblica e dai principi della legislazione statale, le presenti disposizioni costituiscono indirizzi per le eventuali intese stipulate tra le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti ecclesiastici, fatte salve le autorizzazioni richieste dalla normativa canonica”¹¹⁴.

Malgrado tali premesse, gli accordi perfezionati successivamente all'Intesa del 2005 risultano esigui. Quasi la metà delle intese attualmente vigenti, infatti, è stata sottoscritta in epoca antecedente alla riforma costituzionale. Altre sono state concluse nella fase tra la modifica del Titolo V e l'adozione della nuova Intesa. Di contro, appartengono al periodo successivo al 2005 soltanto le intese stipulate con le Regioni Marche, Sicilia, Basilicata e Calabria, oltre all'accordo con la Provincia autonoma di Trento.¹¹⁵

Sotto il profilo metodologico, la legislazione pattizia regionale presenta alcuni tratti comuni. In primo luogo, emerge il ricorrente richiamo a impegni reciproci volti alla stipulazione di ulteriori accordi di armonizzazione tra le istituzioni civili e quelle ecclesiastiche a livello locale. Tale dinamica configura una implementazione del principio di sussidiarietà, il quale attribuisce ai livelli di governo territorialmente più vicini ai cittadini – e ai fedeli – lo svolgimento di funzioni e attività idonee a soddisfare gli interessi delle singole comunità.

In secondo luogo, spesso all'interno delle Intese regionali le parti individuano dei criteri volti a orientare l'ordine delle priorità e la programmazione degli interventi di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale. Ne

¹¹⁴ *Intesa relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche*, 26 gennaio 2005, www.chiesacattolica.it

¹¹⁵ Isabella Bolgiani, “I beni culturali di interesse religioso tra Intesa nazionale e accordi regionali (“vecchi” e “nuovi”)”, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica* (www.statoechiese.it), n. 33/2012.

costituisce un esempio l'Intesa del 2010 tra il Presidente della Regione Sicilia e il Presidente della regione ecclesiastica, che individua quali parametri l'urgenza conservativa del bene, la sua rilevanza e le specifiche esigenze legate all'esercizio del culto.

A livello contenutistico, le azioni oggetto delle intese regionali sono numerose. Le più ricorrenti sono:

- Interventi di recupero e di restauro del patrimonio monumentale e artistico di interesse religioso per consentirne la fruizione;
- Inventariazione e documentazione del patrimonio culturale ecclesiastico;
- Riordino e inventariazione del patrimonio archivistico;
- Catalogazione e arricchimento del patrimonio bibliografico e bibliotecario;
- Istituzione, riordino, gestione e fruizione dei musei di arte sacra.
- Formazione del personale ed operatori del settore;¹¹⁶

Per quanto riguarda gli strumenti adottati per la realizzazione degli obiettivi concordati, le intese regionali prevedono spesso l'istituzione di commissioni paritetiche, assegnandovi numerosi compiti quali: esaminare i problemi comuni; approfondire gli ambiti della collaborazione; consentire lo scambio reciproco di informazioni ed in certi casi anche un vero e proprio potere di verifica circa l'attuazione delle forme di collaborazione.

Un ulteriore tratto comune è costituito dalle disposizioni in materia finanziaria. Attraverso formulazioni analoghe, le disposizioni pattizie prevedono infatti un contributo economico delle Regioni ai programmi o ai piani di intervento concordati, da attuarsi mediante lo stanziamento delle risorse individuate dalle rispettive leggi di settore. Questo modello di cofinanziamento è stato adottato ad

¹¹⁶ Antonio Chizzoniti e Anna Gianfreda, "Conservazione, valorizzazione e riuso dei beni culturali ecclesiastici. La disciplina di diritto ecclesiastico italiano" in *Aedon*, n. 3/2021.

esempio nell'accordo della Regione Umbria del 2003, nell'Intesa della Regione Marche del 2009, nonché in quella siglata dalla Regione Basilicata nel 2011.¹¹⁷

¹¹⁷ Isabella Bolgiani, "I beni culturali di interesse religioso tra Intesa nazionale e accordi regionali ("vecchi" e "nuovi")", in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica* (www.statoechiese.it), n. 33/2012.

CAPITOLO SECONDO:

Conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico

4. La disciplina canonica

4.1. Il finanziamento per la tutela dei beni culturali

Ai fini di una gestione efficace del patrimonio culturale ecclesiastico, è essenziale lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie, destinate a garantire la copertura economica sia degli interventi di tutela, conservazione e restauro, sia delle attività dirette alla sua valorizzazione, promozione e fruizione.

Già nel 1988, con il documento *Sovvenire alle necessità della Chiesa. Corresponsabilità e partecipazione dei fedeli*, la CEI aveva evidenziato la necessità di mezzi e risorse affinché la Chiesa potesse adempiere ai suoi molteplici compiti, tra cui la conservazione e il restauro degli edifici di culto e, più in generale, del patrimonio culturale ecclesiastico.¹¹⁸ Tale sollecitudine è stata successivamente ribadita all'interno degli *Orientamenti* del 1992, nei quali la CEI individuava proprio nella scarsità di risorse finanziarie una delle principali criticità per la salvaguardia dei beni culturali. Nel 2018 vengono poi promulgate le *Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto* ed il rispettivo *Regolamento Applicativo*, modificato nel 2024.

Dalla lettura congiunta degli *Orientamenti* e delle *Disposizioni*, è possibile delineare una gerarchia delle fonti di finanziamento. In prima battuta, infatti, i

¹¹⁸ *Sovvenire alle necessità della Chiesa. Corresponsabilità e partecipazione dei fedeli*, n. 10, www.chiesacattolica.it.

fondi per gli interventi di restauro e per le altre iniziative devono essere ricercati nella comunità cristiana locale, “dal momento che i beni culturali ecclesiastici sono espressione di valori specifici della comunità cristiana stessa, sono costati sacrifici ai suoi membri, sono di sua proprietà e sono posti al suo servizio”¹¹⁹. In caso di necessità è poi possibile ricorrere anche alla solidarietà di altre comunità cristiane. In secondo luogo, il sostegno economico può essere offerto da amministrazioni pubbliche o soggetti privati (art. 4, *Disposizioni*). Gli *Orientamenti* affermano infatti che, poiché la tutela del patrimonio culturale di cui all’art. 9 Cost è uno dei compiti principali della Repubblica, le richieste di finanziamento possono essere rivolte anche a Comuni e Regioni, al Ministero per i Beni culturali e ambientali, al Ministero per i lavori pubblici ed agli altri organismi sovranazionali come l’UNESCO, senza dimenticare che esistono agevolazioni di varia tipologia di cui gli enti ecclesiastici possono beneficiare. Infine, le diocesi possono usufruire dei contributi erogati dalla CEI, che si configurano come un concorso nella spesa (art. 4, *Disposizioni*).

Con riferimento a tale ultima tipologia, l’art. 1 delle *Disposizioni* stabilisce che lo stanziamento dei contributi finanziari è preordinato alla conoscenza, alla tutela e alla manutenzione, nonché alla fruizione, valorizzazione ed alla promozione del patrimonio storico e artistico ecclesiastico, in armonia con quanto prescritto dalle *Norme* del 1974 e dagli *Orientamenti*.¹²⁰

Sotto il profilo soggettivo, i contributi sono destinati alle diocesi per interventi a favore di enti ecclesiastici soggetti alla giurisdizione dell’Ordinario diocesano – diocesi, seminari, chiese cattedrali, capitoli, parrocchie, chiese rettorie, santuari, confraternite – nonché agli Istituti di vita consacrata e alle Società di vita apostolica qualora concorrano tre requisiti. È richiesto, infatti, che essi siano civilmente riconosciuti, che la richiesta debba comunque essere avanzata dall’Ordinario diocesano e che possa riguardare unicamente gli archivi generalizi e provinciali e le biblioteche di particolare rilevanza (art. 2).

¹¹⁹ I Beni Culturali della Chiesa in Italia. *Orientamenti*, n. 15, www.chiesacattolica.it.

¹²⁰ Acri, *Beni ecclesiastici di interesse culturale, Ordinamento, conservazione e valorizzazione*, Mulino.

Quanto profilo oggettivo, l'art. 3 contiene un elenco tassativo degli interventi finanziabili e che possono essere così sintetizzati:

- Interventi di prevenzione: inventariazione informatizzata dei beni artistici e storici e censimento informatizzato dei beni immobili (art. 3, n. 1), installazione e messa a norma di impianti di sicurezza (art. 3, n. 4);
- Iniziative di valorizzazione: progetti di conservazione, consultazione, promozione e valorizzazione di musei diocesani, archivi diocesani e biblioteche diocesane (art. 3, n. 2);
- Opere di restauro: restauro di organi a canne di interesse storico-artistico (art. 3, n. 5), interventi su edifici esistenti costruiti da più di 20 anni, diversi dalla manutenzione ordinaria (art. 3, n. 6);
- Realizzazione di nuove costruzioni: costruzione di nuovi edifici come chiesa parrocchiale, episcopio, uffici di curia (art. 3, n. 7), realizzazione di nuove opere d'arte (art. 3, n. 8) come altare, fonte battesimale, ambone (art. 8, comma 1 del *Regolamento*);
- Acquisti straordinari: acquisto in via straordinaria delle aree per la realizzazione degli edifici di culto (art. 3, n. 9).¹²¹

Quanto all'*iter* per la richiesta e dei contributi, l'art. 15 del *Regolamento* delinea due distinti procedimenti a seconda della tipologia di intervento: uno più complesso – per i progetti indicati ai nn. 5-11 dell'art. 3 delle *Disposizioni* – e uno più snello – per le iniziative di cui ai nn. 2-4. La fase iniziale è comune a entrambi i procedimenti: la richiesta di contributo è presentata dal Vescovo diocesano tramite l'apposito sistema informatico, secondo le modalità e i tempi stabiliti dall'Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto, a pena di decadenza. In questa fase all'Ufficio spetta altresì il compito di assistere le diocesi nella predisposizione dell'istanza e di curarne l'istruttoria.

Per quanto concerne la procedura base, una volta presentata la documentazione tecnico-amministrativa richiesta e sulla base della valutazione del

¹²¹ *Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della CEI per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto*, bce.chiesacattolica.it.

Comitato, la presidenza della CEI assegna direttamente il contributo con decreto, erogato mediante bonifico alla diocesi. Se dovessero esserci delle varianti al progetto, è necessario che queste siano comunicate all'Ufficio affinché il Comitato possa esaminarle.

Per gli interventi di cui ai nn. 2-4 delle *Disposizioni*, il percorso è più articolato: alla valutazione del Comitato non segue l'assegnazione diretta, ma la sottoposizione della proposta al vescovo diocesano, che ha tre mesi per accettarla e per garantire, con dichiarazione formale, la copertura dell'eventuale spesa eccedente. Inoltre, se il costo dell'intervento supera i 100.000 euro, il Vescovo deve allegare gli estratti dei verbali del Collegio dei consultori e del Consiglio diocesano per gli affari economici che attestino l'opportunità e la sostenibilità economica del progetto. Solo a questo punto il Presidente della CEI assegna il contributo con decreto, il cui accredito è condizionato non solo alla documentazione tecnico-amministrativa ma anche al rispetto dei tempi previsti. I lavori infatti devono iniziare entro otto mesi dall'emanazione del decreto e concludersi entro tre anni dall'avvio, con la possibilità di massimo due proroghe – rispettivamente di otto mesi e di un anno. Anche in questo caso le varianti progettuali richiedono un nuovo vaglio del Comitato e, se tali modifiche incidono anche sulla spesa, sarà necessario un ulteriore decreto del Presidente della CEI, condizionato ancora una volta alla presentazione della documentazione.¹²²

All'erogazione del contributo segue poi una fase di controllo e monitoraggio. L'art. 7 delle *Disposizioni* stabilisce che il Presidente del Comitato debba informare annualmente la CEI sulle iniziative realizzate. D'altro canto, all'Ufficio spetta il compito di verificare il rispetto delle procedure tramite la richiesta di documentazione e i sopralluoghi degli incaricati regionali nominati dalle Conferenze Episcopali regionali. Nel caso in cui siano riscontrate delle inadempienze od omissioni gravi che abbiano riscontri documentali – ad esempio il mancato invio della documentazione finale dei lavori – la Presidenza della CEI

¹²² Acri, *Beni ecclesiastici di interesse culturale, Ordinamento, conservazione e valorizzazione*, Mulino.

può, sentito il parere del Comitato, revocare il finanziamento e obbligare la diocesi alla restituzione delle rate di contributo già percepite.¹²³

5. Gli interventi a salvaguardia del patrimonio culturale

5.1. L'inventario dei beni artistici e storici

La *Lettera circolare sulla necessità e urgenza dell'inventariazione e catalogazione dei beni culturali della Chiesa* del 1999 al paragrafo 2 chiarisce la distinzione concettuale tra inventariazione e catalogazione. Sebbene entrambe le operazioni si traducano in un'attività conoscitiva, esse perseguono finalità differenti: l'inventariazione si configura come un'operazione di natura anagrafica, risolvendosi in una ricognizione descrittiva e in un elenco dei beni pertinenti a un determinato soggetto ecclesiastico; la catalogazione, viceversa, compie un esame più avanzato, prendendo in considerazione il bene nella sua complessità e nelle sue finalità intrinseche.¹²⁴

L'attività di inventariazione costituisce il presupposto imprescindibile per la tutela dei beni culturali ecclesiastici; infatti, solo una conoscenza approfondita del patrimonio esistente rende possibili le successive azioni di conservazione, valorizzazione e promozione.

Il can. 1283, comma 1, n. 2 prescrive che ogni ente ecclesiastico si doti di un inventario completo dei beni mobili e immobili di loro pertinenza, sia preziosi sia comunque riguardanti i beni culturali, e delle altre cose, con la loro descrizione e la stima.¹²⁵ L'oggetto dell'inventario è dunque particolarmente esteso, comprendendo ogni bene appartenente al soggetto ecclesiastico. L'espressa menzione a specifiche categorie di beni non è casuale, bensì è volto a evidenziare

¹²³ *Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della CEI per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto*, bce.chiesacattolica.it.

¹²⁴ *Lettera circolare sulla necessità e urgenza dell'inventariazione e catalogazione dei beni culturali della Chiesa*, www.vatican.va.

¹²⁵ *Codex Iuris Canonici*, www.vatican.va.

quelle fattispecie che richiedono una più rigorosa e sollecita vigilanza. Inoltre, il can. 1283 costituisce l'unico passaggio in cui il Codice menziona esplicitamente la nozione di bene culturale. La *ratio* di tale richiamo risiede nell'esigenza di includere nell'attività di inventariazione tutti quei beni che, ancorché privi di un significativo valore economico, rappresentano la testimonianza tangibile di una cultura ispirata alla fede.¹²⁶ Inoltre, le *Linee guida per la tutela dei beni culturali ecclesiastici* elaborate dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale e la CEI citano come oggetto di inventario tutti i beni mobili appartenenti agli enti ecclesiastici:

- Che rientrano nelle previsioni di tutela del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio;
- Di natura religioso-artistica e di fattura moderna/contemporanea;
- Non definibili beni culturali ai sensi della vigente normativa (ad esempio paramenti, oggetti e suppellettili funzionali alla liturgia).¹²⁷

Quanto alle modalità, il Codice al can. 1283 prevede solamente che l'inventario sia stilato in modo accurato e dettagliato e che dei beni venga riportata la loro descrizione e stima. Al n. 3, dispone infine la redazione in duplice copia: il primo esemplare è destinato all'archivio dell'amministrazione dell'ente ecclesiastico, mentre il secondo deve essere depositato presso l'archivio della curia. Il legislatore canonico impone, altresì, l'onere di annotare su entrambe le versioni i mutamenti che il patrimonio dovesse subire nel corso del tempo.

Ulteriori e più specifiche direttive in merito alla stesura dell'inventario sono contenute all'interno di documenti e linee guida emanati appositamente per questa finalità. A tal proposito la Lettera circolare del 1999 al paragrafo 2.3 individua tre fasi:

- 1) La fase dell'individuazione dei beni, il cui esito si concretizza nella redazione dell'inventario generale;

¹²⁶ Aciri, *Beni ecclesiastici di interesse culturale, Ordinamento, conservazione e valorizzazione*, Mulino.

¹²⁷ *Linee guida per la tutela dei beni culturali ecclesiastici*, www.carabinieri.it.

2) La fase della schedatura descrittiva, che si conclude con la compilazione della relativa scheda nelle sue diverse sezioni;

3) La fase dell'ordinamento delle schede, che si conclude con la formazione del catalogo.

Quanto alle indicazioni più pratiche, la Lettera sollecita l'adozione di standard metodologici adoperati sia in ambito nazionale che internazionale, disponendo successivamente che il processo redazionale può svilupparsi in modo progressivo: da un livello organizzativo elementare, idoneo alla redazione di una scheda informativa essenziale fino ad arrivare a modelli più complessi e strutturati, atti a raccogliere e integrare una maggiore quantità di dati. In merito al supporto materiale, la Lettera prevede che l'inventario possa essere organizzato su supporti sia cartacei sia informatici, esortando all'utilizzo delle moderne tecnologie ove fosse possibile, affinché la schedatura risulti la più duttile, fruibile e integrabile possibile.¹²⁸

Un ulteriore contributo è offerto dall'Ufficio Nazionale Beni culturali ecclesiastici, che a partire dal 1996 svolge funzioni di impulso, coordinamento e supporto all'attività di inventariazione. In particolar modo, sono stati avviati diversi progetti al fine di realizzare un censimento capillare e uniforme su tutto il territorio nazionale dei beni storici e artistici. Il progetto Cei-OA fornisce agli enti ecclesiastici una serie di programmi informatici dedicati alla redazione, all'aggiornamento e alla consultazione dell'inventario. I dati raccolti sono inoltre successivamente conferiti all'interno del Sistema Informativo Generale del Catalogo (SIGC) facente capo al Ministero della Cultura¹²⁹, nonché fruibili su BeWeb – Beni ecclesiastici in web¹³⁰. I progetti avviati dalla CEI hanno riguardato diversi ambiti:

- Nel 2004 l'Intesa tra CEI e MiBACT ha inaugurato il progetto Cei-Ar, relativo al riordino e inventariazione informatizzata degli archivi ecclesiastici;

¹²⁸ *Lettera circolare sulla necessità e urgenza dell'inventariazione e catalogazione dei beni culturali della Chiesa*, www.vatican.va.

¹²⁹ bce.chiesacattolica.it.

¹³⁰ www.beweb.chiesacattolica.it.

- Nel 2006 con il progetto Cei-Bib si è intrapreso un programma di catalogazione delle biblioteche ecclesiastiche che ha permesso il trattamento delle diverse tipologie documentarie, la gestione dei prestiti e dei servizi di circolazione;
- Nel 2008 è stato avviato il Censimento delle Chiese delle Diocesi italiane tramite il progetto Cei-A;
- Nel 2010 è stato infine inaugurata l'Anagrafe degli istituti culturali ecclesiastici (AICE), un servizio online volto a dare visibilità agli archivi, alle biblioteche, ai musei e ai relativi servizi erogati.¹³¹

Residua ancora, tuttavia, una quota del patrimonio culturale ecclesiastico che sfugge ai sistemi di inventariazione e catalogazione sia ecclesiastici sia statali. Si tratta dei beni in possesso di comunità religiose esenti dalla giurisdizione episcopale, nonché dei beni religiosi in possesso di privati che non presentano un manifesto rilievo monumentale. Per questi beni occorre avviare campagne di ricognizione a livello locale, lo sviluppo di banche dati specialistiche o regionali e lo spoglio degli strumenti di pianificazione e governo del territorio.¹³²

5.2. La manutenzione ordinaria e la messa a norma

Esaurita la trattazione degli oneri inventariali posti in capo agli enti ecclesiastici (can. 1283), il Codice disciplina i doveri di custodia e di manutenzione del patrimonio culturale ecclesiastico, prevedendo al can. 1220, comma 2 che i beni sacri e preziosi vadano protetti tramite “la cura ordinaria della manutenzione”¹³³. Il can. 1284 in seguito enuncia il principio secondo cui ogni amministratore è tenuto a esercitare le proprie funzioni con la diligenza del buon padre di famiglia, provvedendo a tal fine a dettagliare i singoli adempimenti e le condotte a cui egli deve conformarsi. In particolar modo, l'ente ecclesiastico è tenuto a vigilare affinché i beni non vadano distrutti o subiscano deterioramenti e, qualora si renda

¹³¹ www.beweb.chiesacattolica.it.

¹³² Andrea Longhi, “Patrimonio di interesse religioso: scenari territoriali di conoscenza, interpretazione e pianificazione” in *Aedon*, n.3/2023.

¹³³ Codex Iuris Canonici, www.vatican.va.

opportuno, deve provvedere alla stipula di idonee polizze assicurative, nonché “curare che sia messa al sicuro la proprietà dei beni ecclesiastici in modi validi civilmente”¹³⁴.

Oltre alla disciplina di base delineata dal Codice, la materia è integrata da ulteriori documenti. Gli *Orientamenti* al paragrafo n. 31 affermano che la via privilegiata per la tutela del patrimonio culturale ecclesiastico è quella di provvedere ad una regolare manutenzione degli edifici e degli arredi, nonché di assicurarne la continuità d’uso.¹³⁵ Il medesimo principio è espresso dalla *Lettera circolare sulla necessità e urgenza dell’inventariazione e catalogazione dei beni culturali della Chiesa* del 1999, la quale individua nella manutenzione ordinaria e nell’utilizzo dei beni la strategia ottimale per scongiurare complessi e dispendiosi progetti di restauro. La Lettera evidenzia, infatti, quanto gravoso e complesso si riveli per la collettività il mantenimento di strutture che abbiano smarrito la propria destinazione funzionale originaria, e quali criticità sollevi l’individuazione di nuove e compatibili modalità di riuso. In aggiunta, essa sottolinea la centralità del contesto di appartenenza per i beni culturali ecclesiastici, indicando come soluzione conservativa prioritaria, laddove praticabile, il loro mantenimento all’interno dei luoghi e delle sedi originarie.¹³⁶

Accanto alle prescrizioni manutentive, al fine garantire l’appropriata conservazione e fruizione del patrimonio culturale, il Codice impone l’adozione di misure di sicurezza. Sul punto, il paragrafo n. 23 degli *Orientamenti* prevede che, al fine di contrastare i fenomeni di furto, le chiese siano adeguatamente custodite e dotate di idonei dispositivi di sicurezza – come serrature resistenti, sbarre alle finestre – nonché di impianti antifurto laddove possibile. Per quanto riguarda gli oggetti preziosi invece, ne è ammessa l’esposizione al pubblico solo con estrema cautela e in presenza di concrete misure di sicurezza.¹³⁷

¹³⁴ *Codex Iuris Canonici*, www.vatican.va.

¹³⁵ *I beni culturali della chiesa in Italia. Orientamenti*, www.chiesacattolica.it.

¹³⁶ *Lettera circolare sulla necessità e urgenza dell’inventariazione e catalogazione dei beni culturali della Chiesa*, www.vatican.va.

¹³⁷ *I beni culturali della chiesa in Italia. Orientamenti*, www.chiesacattolica.it.

5.3. La manutenzione straordinaria ed il restauro

Laddove i beni presentino evidenti fenomeni di degrado ovvero siano indispensabili azioni più strutturali per garantirne la salvaguardia, saranno necessari interventi di manutenzione straordinaria, come la ristrutturazione, il restauro e il risanamento conservativo. Rientrando tali interventi nell'alveo della straordinaria amministrazione, per le persone giuridiche soggette all'Ordinario diocesano è prevista l'autorizzazione canonica. I controlli canonici spiegano la propria efficacia anche nell'ordinamento italiano, pertanto, la mancanza dell'autorizzazione comporta l'invalidità dell'intervento oltre che per l'ordinamento canonico anche per quello civile. In merito all'iter procedimentale, ancor prima che il legale rappresentante dell'ente ecclesiastico presenti la domanda all'Ufficio amministrativo dell'Ordinario diocesano, è necessario effettuare uno studio di fattibilità e di sostenibilità in merito all'atto da compiere, al fine di valutare gli aspetti pastorali, economici e tecnici. A tal proposito gli *Orientamenti* al paragrafo n. 31 prescrivono di rivolgersi al competente organo canonico per concordare le iniziative opportune. La domanda deve descrivere con completezza e precisione l'atto da autorizzare, nonché deve essere corredata di tutti documenti necessari per l'istruzione della pratica. In particolar modo sono necessari:

- Il verbale della seduta del Consiglio Parrocchiale Affari Economici;
- La relazione storico artistica;
- La documentazione fotografica;
- La relazione tecnica dello stato di fatto e la relazione tecnica del progetto;
- Gli elaborati grafici dello stato di fatto e di progetto;
- L'eventuale perizia statico-strutturale dell'immobile;
- Il preventivo dei lavori da eseguirsi;
- Il piano finanziario dettagliato e puntuale, in particolare con quali risorse economiche si intende far fronte alla spesa indicando le voci nel modo più certo possibile;

- Specificare se l'intervento sia oggetto di contributi pubblici o privati e la relativa copia del decreto o della lettera di concessione del contributo;
- La situazione finanziaria aggiornata.

Una volta presentata l'istanza, l'Ufficio Amministrativo diocesano provvede all'istruttoria della pratica, investendo contestualmente l'Ufficio Diocesano per l'Arte Sacra e la Cancelleria Vescovile. Il primo è incaricato di formulare un parere tecnico-artistico e di inoltrare la documentazione alla Soprintendenza competente per territorio al fine di acquisire l'autorizzazione civile. Il secondo invece, ove necessario, dovrà inoltrare le richieste al competente dicastero della Curia romana. La pratica è successivamente sottoposta all'Ordinario diocesano affinché ottenga il parere del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici. Ottenuti i pareri valutativi ed autorizzativi, l'Ordinario esamina infine la richiesta e l'iter si concluderà o con il decreto autorizzativo o con quello di diniego.¹³⁸

Per quanto concerne le immagini sacre esposte alla venerazione dei fedeli invece, il can. 1189 prescrive che, qualora debbano essere riparate, è necessaria la licenza scritta dell'Ordinario, previa audizione degli esperti del settore.

Infine, il can. 1216 si premura di stabilire che in caso di interventi restaurativi che interessino le chiese occorre seguire i principi e le norme della liturgia e dell'arte sacra, previo parere dei periti.

¹³⁸ *L'amministrazione della parrocchia. Atti di Straordinaria Amministrazione. Iter per la richiesta di autorizzazione a compiere un atto di straordinaria amministrazione "Vademecum",* www.chiesacattolica.it.

6. Gli istituti di tutela previsti dal Codice dei Beni culturali e del paesaggio

6.1. L'autorizzazione per gli interventi edilizi

Qualsiasi intervento su beni mobili ed immobili di proprietà ecclesiastica deve essere munito, oltre che dell'apposita licenza canonica, anche dell'autorizzazione della soprintendenza richiesta dagli artt. 21 e 22 del Codice dei beni Culturali e del paesaggio.

L'autorizzazione è sempre necessaria per i beni appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli enti e istituti pubblici, nonché alle persone giuridiche private senza scopo di lucro, salvo che la verifica dell'interesse culturale prevista dall'art. 12 ne abbia escluso la rilevanza culturale. Per i beni di proprietà privata, invece, l'autorizzazione è necessaria solo in presenza della dichiarazione di interesse culturale ex art. 13, che comporta l'imposizione del relativo vincolo.¹³⁹

In merito al profilo oggettivo, l'art. 21 contiene un elenco degli interventi sottoposti alla preventiva autorizzazione, che possono essere così schematizzati:

- Rimozione o demolizione dei beni culturali;
- Spostamento di tali beni;
- Smembramento di collezioni, serie e raccolte;
- Scarto dei documenti degli archivi e delle biblioteche;
- Trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione degli archivi;
- Esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali.

140

Quanto all'*iter* procedimentale, l'art. 22 stabilisce che il provvedimento debba essere rilasciato entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza, salvo il caso in cui sia necessario il ricorso alla conferenza di servizi (art. 25) o sia prevista la Valutazione di Impatto Ambientale (art. 26). Qualora la soprintendenza richieda dei chiarimenti o elementi integrativi, il termine è sospeso fino al

¹³⁹ www.soprintendenzapdve.beniculturali.it.

¹⁴⁰ Gianluca Famiglietti, Michele Nisticò, Nicola Pignatelli, *Codice dei beni culturali ragionato*, 2020

ricevimento della documentazione richiesta. Ugualmente, se la soprintendenza ritiene di dover procedere ad accertamenti di natura tecnica il termine resta sospeso fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e comunque per non più di trenta giorni.

Un profilo particolarmente delicato è stato, in passato, quello dell'inerzia dell'amministrazione. In via generale, l'art. 20, comma 1, della l. 241/1990 prevede che, decorso inutilmente il termine per provvedere, il silenzio dell'amministrazione equivalga ad accoglimento dell'istanza (c.d. silenzio-assenso). Tale meccanismo non opera però per gli atti relativi a interessi sensibili – tra cui il patrimonio culturale e paesaggistico – per i quali l'inerzia dà luogo, invece, al c.d. silenzio-inadempimento. In proposito, l'art. 22, comma 4, dispone che, decorso inutilmente il termine di centoventi giorni, il richiedente può diffidare la soprintendenza a provvedere entro trenta giorni; trascorso invano anche tale termine, si forma il silenzio-inadempimento e l'interessato può adire il TAR affinché dichiari l'illegittimità dell'inerzia e nomini un commissario ad acta incaricato di adottare il provvedimento in luogo dell'amministrazione.¹⁴¹

Infine, per quanto concerne il contenuto della richiesta, devono essere indicati i dati del richiedente, del progettista e – se già noti – dell'impresa incaricata e del direttore dei lavori, oltre alla descrizione sommaria dell'intervento di cui si chiede l'autorizzazione. Essa deve inoltre essere corredata da una serie di documenti quali, a titolo esemplificativo, la documentazione fotografica a colori, la relazione storico-artistica, la relazione tecnica.¹⁴²

¹⁴¹ Sandro Amorosino, *Diritto dei beni culturali e del paesaggio*, Wolters Kluwer, 2024

¹⁴² www.soprintendenzapdve.beniculturali.it.

6.2. Gli interventi conservativi

Disposizioni ulteriori in merito agli interventi sui beni culturali si trovano all'art. 29, il quale al primo comma afferma che “la conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro”¹⁴³. Nei successivi commi, l'articolo distingue le diverse attività nelle quali si articola la conservazione:

- La prevenzione consiste in quelle attività che sono volte a limitare i fattori di rischio connessi al bene nel suo contesto;
- La manutenzione riguarda il controllo delle condizioni del bene e il mantenimento della sua integrità, efficienza funzionale e identità;
- Il restauro è l'intervento diretto sul bene volto al suo recupero, a preservarne l'integrità materiale e a recuperarne e trasmetterne i valori culturali.

Riguardo specificamente al restauro, al comma 6 è stabilito che tale attività sia riservata a restauratori abilitati, la cui qualificazione professionale è disciplinata da un apposito regolamento ministeriale. Con decreto ministeriale sono definiti altresì i criteri ed i livelli di qualità a cui si adegua l'insegnamento del restauro.

Anche questi interventi conservativi necessitano della preventiva autorizzazione del soprintendente. In questo caso il provvedimento ha una duplice funzione: valutare la compatibilità dell'intervento con le esigenze di conservazione del bene e, ove richiesto, verificare l'ammissibilità ai contributi statali previsti dagli artt. 35 e 37.¹⁴⁴

Gli artt. 32 e 33 disciplinano il caso in cui l'intervento conservativo sia imposto dal Ministero al proprietario, tenuto a eseguirlo a proprie spese. Si tratta di una delle applicazioni più incisive del regime proprietario dei beni culturali: l'imposizione di un vero e proprio obbligo di provvedere direttamente alla conservazione – spesso anche particolarmente oneroso. Ove il proprietario, possessore o detentore non ottemperi all'obbligo di presentazione del progetto

¹⁴³ Gianluca Famiglietti, Michele Nisticò, Nicola Pignatelli, *Codice dei beni culturali ragionato*, 2020

¹⁴⁴ Sandro Amorosino, *Diritto dei beni culturali e del paesaggio*, Wolters Kluwer, 2024

conservativo ovvero il progetto presentato venga respinto, l'amministrazione procede direttamente all'esecuzione dell'intervento, salvo poi rivalersi sul soggetto obbligato.

6.3. Il potere di sospensione e di proibizione degli interventi

Il secondo pilastro della tutela è costituito dal potere di inibizione o sospensione degli interventi, disciplinato dall'art. 28 del Codice. La norma attribuisce al soprintendente un duplice potere: quello di sospendere interventi già avviati in violazione degli artt. 20, 21, 25, 26 e 27, o comunque in difformità dall'autorizzazione rilasciata (comma 1); e quello di inibire o sospendere, in via cautelare, gli interventi relativi a beni per i quali non sia ancora intervenuta la verifica o la dichiarazione dell'interesse culturale (comma 2).

Il primo rappresenta la concretizzazione dell'attività di vigilanza e costituisce il presupposto per l'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative o per l'avvio del procedimento penale. Il secondo, invece, ha natura più cautelare, potendo riguardare anche beni la cui qualificazione come culturali sia solo potenziale. In tal caso, l'ordine di sospensione perde efficacia se, entro trenta giorni dalla sua adozione, non viene avviato il relativo procedimento di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale.¹⁴⁵

7. La valorizzazione dei beni ecclesiastici tra normativa canonica, statale ed ecclesiastica.

Uno degli aspetti più significativi che interessa il patrimonio culturale ecclesiastico riguarda la sua valorizzazione e fruizione. L'art. 6, comma 1, del Codice dei beni culturali definisce la valorizzazione come l'esercizio delle funzioni

¹⁴⁵ Sandro Amorosino, *Diritto dei beni culturali e del paesaggio*, Wolters Kluwer, 2024

e la disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e a garantirne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Ad esso si accosta l'art. 111, secondo cui le attività di valorizzazione consistono nella costituzione e nell'organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie, funzionali all'esercizio delle attività indicate all'art. 6, e alle quali possono concorrere anche soggetti privati.¹⁴⁶

Per quanto riguarda i beni culturali ecclesiastici, un importante contributo è stato offerto dalla revisione concordataria del 1984. L'art. 12 dell'Accordo di Villa Madama, infatti, stabilisce che l'impegno pattizio non debba essere volto unicamente alla tutela del patrimonio culturale ecclesiastico, bensì deve ricomprendere anche la sua valorizzazione e godimento.

Un ulteriore passo avanti è avvenuto con la revisione costituzionale del 2001, che ha rimodellato l'articolazione delle competenze tra Stato, Regioni ed enti locali. In tema di beni culturali la nuova impostazione si è fondata proprio sulla distinzione tra le funzioni di tutela e le funzioni di valorizzazione e fruizione, attribuendo:

- Allo Stato – in via esclusiva – l'intera disciplina della tutela dei beni culturali (art. 117, comma 2, lett. s Cost.), fatte salve le eventuali ed ulteriori forme di autonomia attribuite su richiesta delle Regioni previste dall'art. 116, comma 3 Cost.;

- Alle regioni – in via concorrente – la disciplina relativa alla "valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali"¹⁴⁷, fermo restando che i principi fondamentali permangono di competenza statale (individuati successivamente dall'art. 7, comma 1 del Codice Urbani);

¹⁴⁶ Sandro Amorosino, *Diritto dei beni culturali e del paesaggio*, Wolters Kluwer, 2024

¹⁴⁷ *La costituzione*, www.senato.it.

○ Ai Comuni le funzioni amministrative, "salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza"¹⁴⁸ (art. 118, comma 1 Cost.).¹⁴⁹

Tale impostazione successivamente è confluita nella disciplina del Codice Urbani del 2004, anche se, a onor del vero, nel disciplinare i rapporti tra legislazione statale e regionale in materia, esso si limita a formule generiche, senza indicare concretamente i principi a cui le regioni dovrebbero attenersi, né chiarisce le modalità di coordinamento tra i vari enti pubblici territoriali nell'esercizio di tale attività.¹⁵⁰

Sotto il profilo ecclesiasticistico, ne consegue che il principio pattizio si manifesti attraverso accordi o intese di vertice tra lo Stato e le rappresentanze confessionali con riferimento ai principi fondamentali riguardanti la valorizzazione e la promozione dei beni culturali di interesse religioso; mentre le intese che disciplinano le singole iniziative in materia di valorizzazione e promozione dei beni e delle attività culturali di interesse religioso saranno elaborate a livello regionale.¹⁵¹

La valorizzazione si configura dunque, diversamente dalla tutela, come funzione multipolare – fondata sul concorso di una pluralità di soggetti – e multiforme, potendosi realizzare attraverso strumenti eterogenei: dal sostegno finanziario alle iniziative dei proprietari, alle campagne promozionali, alle sponsorizzazioni per il restauro di beni o il recupero di contesti urbani rilevanti, fino alla definizione di itinerari turistico-culturali e alla realizzazione di contenuti divulgativi anche in chiave digitale.¹⁵²

¹⁴⁸ *La costituzione*, www.senato.it

¹⁴⁹ Antonio Chizzoniti e Anna Gianfreda, "Conservazione, valorizzazione e riuso dei beni culturali ecclesiastici. La disciplina di diritto ecclesiastico italiano" in *Aedon*, n. 3/2021.

¹⁵⁰ Sandro Amorosino, *Diritto dei beni culturali e del paesaggio*, Wolters Kluwer, 2024

¹⁵¹ Antonio Chizzoniti e Anna Gianfreda, "Conservazione, valorizzazione e riuso dei beni culturali ecclesiastici. La disciplina di diritto ecclesiastico italiano" in *Aedon*, n. 3/2021.

¹⁵² Sandro Amorosino, *Diritto dei beni culturali e del paesaggio*, Wolters Kluwer, 2024

7.1. Strumenti di finanziamento ed agevolazione

Gli interventi di conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale ecclesiastico beneficiano di risorse economiche provenienti da fonti diverse. Oltre a quanto già esposto nel paragrafo 1.1. in merito ai finanziamenti erogati dalla CEI, una parte rilevante del sostegno economico deriva dalle somme che lo Stato assegna indirettamente alla CEI, tramite il meccanismo dell'Otto per mille. Il sistema di rendicontazione a cui è soggetta la CEI, al pari degli altri soggetti coinvolti nella ripartizione dell'otto per mille, permette di ricostruire con trasparenza gli interventi realizzati dalla Chiesa nelle diverse diocesi. A titolo esemplificativo, nel 2019 la CEI ha destinato, sui fondi assegnati (oltre 1,1 miliardi di euro), circa 132 milioni all'edilizia di culto, di cui 25 milioni specificamente rivolti alla tutela dei beni culturali ecclesiastici.

Un ulteriore canale di finanziamento è costituito dalle clausole di impegno economico presenti in quasi tutte le intese regionali in tema di valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso. Esse, infatti, generalmente prevedono la compartecipazione finanziaria delle regioni ai progetti concordati con le Conferenze Episcopali regionali, mediante apposite previsioni nelle leggi di bilancio regionali. In alcuni casi addirittura le intese regionali sono finalizzate specificamente al coordinamento di interventi finanziati con fondi nazionali o europei. Un esempio è costituito dalla Convenzione tra la Regione Sicilia e la Regione Ecclesiastica Sicilia del 2001, volta a impiegare i fondi del POR Sicilia 2000-2006 per la creazione di un sistema integrato di valorizzazione del patrimonio ecclesiastico, anche in chiave turistico-culturale.

Le Intese regionali favoriscono, inoltre, il coinvolgimento di ulteriori soggetti pubblici e privati (Comuni, fondazioni, associazioni). Un esempio è il Protocollo d'Intesa del 2010 concluso tra la Conferenza Episcopale Marchigiana, le Fondazioni Cassa di Risparmio di Loreto, l'ANCI regionale e l'Associazione "Via Lauretana", che ha istituito un Tavolo di concertazione per il recupero e la valorizzazione dell'antica Via Lauretana, con compiti di individuazione dei progetti, reperimento dei fondi e gestione delle risorse.

Infine, accanto alle forme di finanziamento diretto, rilevano anche le agevolazioni fiscali per gli interventi sul patrimonio culturale ecclesiastico. In tal senso, l'Intesa generale del 2005 tra CEI e MiBAC ha impegnato il Ministero a semplificare e uniformare le procedure di accesso alle agevolazioni fiscali già previste dalla normativa statale per le erogazioni liberali a favore della tutela dei beni culturali, senza tuttavia introdurre alcuna innovazione sostanziale in materia tributaria.¹⁵³

7.2. I musei ecclesiastici

Il museo ecclesiastico è il luogo in cui sono conservate “tutte quelle opere che per difficoltà di custodia, provenienza sconosciuta, alienazione o distruzione delle strutture di appartenenza, degrado delle strutture di provenienza, rischi diversi, non possono permanere nel loro luogo originario”¹⁵⁴. Per lungo tempo la dottrina ha escluso i musei ecclesiastici dalla categoria dei beni culturali di interesse religioso, considerandoli semplici luoghi espositivi di raccolte e collezioni. Questa posizione derivava da una lettura dell'art. 12 dell'Accordo di Villa Madama incentrata sulla tutela delle esigenze di carattere religioso dei beni, più che sul principio generale di collaborazione tra Santa Sede e Repubblica italiana per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico e artistico nazionale. Anche il richiamo espresso, nello stesso Accordo, alla conservazione di archivi e biblioteche ecclesiastiche, a fronte della mancata menzione dei musei, aveva rafforzato questa tesi.

Questa impostazione è stata inoltre favorita dal fatto che né il Codice attuale né quello precedente disciplinano in modo unitario i beni culturali ecclesiastici – pur contenendo riferimenti frammentari – considerandoli prevalentemente sotto il profilo liturgico e patrimoniale, senza prevedere strumenti di valorizzazione. Da ciò ne è discesa una visione statica dei musei ecclesiastici, intesi come luoghi di

¹⁵³ Acri, *Beni ecclesiastici di interesse culturale, Ordinamento, conservazione e valorizzazione*, Mulino.

¹⁵⁴ *Lettera Circolare sulla funzione pastorale dei musei ecclesiastici*, www.vatic.va.

raccolta ed esposizione, impedendo per lungo tempo che assumessero un ruolo autonomo nella tutela e valorizzazione dei beni culturali.

Il progressivo superamento di tale concezione ha avuto inizio con la promulgazione delle *Norme* del 1974, le quali hanno attribuito ai musei ecclesiastici la qualifica di istituzioni di interesse sia culturale sia religioso. Successivamente, nel 1992 gli *Orientamenti* riconoscono il ruolo centrale del museo ecclesiastico nella tutela del patrimonio culturale della Chiesa, in quanto esso rappresenta il punto di riferimento per le istituzioni ecclesiastiche sotto l'aspetto organizzativo, tecnico-scientifico e per le iniziative culturali e pastorali.¹⁵⁵

Il punto d'approdo è costituito dalla Lettera circolare *La funzione pastorale dei musei ecclesiastici* del 2001 – inviata a tutti i Vescovi del mondo dalla Commissione Pontificia per i beni culturali della Chiesa – che definisce il museo ecclesiastico come il luogo che testimonia l'evoluzione della vita culturale e religiosa. Da ciò deriva che esso deve essere ricompreso nelle attività pastorali affinché rifletta la vita della Chiesa attraverso un approccio complessivo al patrimonio storico-artistico. La Lettera specifica, inoltre, che i musei rientrano tra quelle strutture ordinate alla valorizzazione dei beni culturali e pertanto “devono essere organizzati in modo da poter comunicare il sacro, il bello, l'antico, il nuovo. [...] Di conseguenza il museo ecclesiastico non è semplice raccolta di oggetti desueti: [...] esso custodisce e valorizza beni culturali un tempo posti al servizio della missione della Chiesa ed ora significativi da un punto di vista storico-artistico”¹⁵⁶.

Quanto alle tipologie museali, non esiste un elenco esauriente e completo. Sommariamente i musei ecclesiastici possono essere così raggruppati:

¹⁵⁵ Giulia Casati, “Evoluzione della disciplina canonica in tema di musei ecclesiastici” in *Il patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. Religioni, diritto ed economia*, Giulia Mazzoni (a cura di), Rubbettino Editore, 2021.

¹⁵⁶ *Lettera Circolare sulla funzione pastorale dei musei ecclesiastici*, www.vatic.va.

- I tesori delle cattedrali: sono le più antiche istituzioni museali propriamente ecclesiastiche, nate con l'obiettivo di conservare oggetti liturgici preziosi;

- I musei delle cattedrali ed i musei dell'Opera del Duomo: questi presentano un legame meno diretto con il culto ed assolvono primariamente la funzione di conservare ed esibire opere d'arte e altri reperti provenienti dalla cattedrale e dalle sue adiacenze;

- Le collezioni di natura monografica (raccolte artistiche, archeologiche, scientifiche);

- I musei diocesani: essi sono proliferati soprattutto nella fase postconciliare con l'obiettivo in molti casi di arginare il rischio di dispersione dei beni artistici. Sullo stesso piano sono classificabili i musei parrocchiali, i musei monastici, quelli conventuali, i musei degli istituti religiosi, delle confraternite e di altre istituzioni ecclesiastiche.

Per quanto riguarda le tipologie di beni raccolti, i musei ecclesiastici custodiscono tutto ciò che attiene alla storia e alla vita della Chiesa e della comunità, evitando che oggetti in disuso vengano eliminati, accantonati, alienati o dispersi. Tra i manufatti si possono anzitutto individuare quelli di destinazione liturgica e paraliturgica, riconducibili alle seguenti categorie principali: opere d'arte (come dipinti, sculture, decorazioni, incisioni, stampe); vasi sacri; suppellettili; reliquiari ed ex voto; tessuti, merletti, ricami e vesti ecclesiastiche; strumenti musicali; manoscritti, libri liturgici e corali, spartiti musicali.

A questi si aggiungono materiali propri di archivi e biblioteche, quali: progetti architettonici e artistici; documentazione connessa ai manufatti (ad esempio lasciti, testamenti, atti giuridici); memorie relative alle opere e alle raccolte; ulteriori materiali riguardanti Diocesi, Parrocchie, Istituti di vita consacrata, Società di vita apostolica, Confraternite e Opere Pie (come regole, statuti, registri).

Infine, il museo ecclesiastico dovrebbe custodire la memoria di usi, tradizioni e costumi della comunità ecclesiale e civile, soprattutto laddove la conservazione di manufatti e documenti non sia ancora prassi consolidata.

Al di là di tali distinzioni tipologiche, ciò che caratterizza il museo ecclesiastico è l'impegno a valorizzare lo "spirito" delle opere custodite: oltre al valore artistico, storico, antropologico e culturale, viene infatti posta in rilievo soprattutto la dimensione spirituale e religiosa.

In merito alla costituzione dell'istituzione museale, il compito di coordinare, disciplinare e promuovere la materia dei beni culturali ecclesiastici nell'ambito delle rispettive diocesi – e dunque anche di istituire il museo diocesano – spetta al Vescovo diocesano, coadiuvato dalla Commissione Diocesana e dall'Ufficio per l'arte sacra e i beni culturali. Il museo è eretto con decreto vescovile e dovrebbe altresì essere dotato di uno statuto – che ne definisca la natura e le finalità – e di un regolamento – che ne disciplini la struttura ed il funzionamento.

Nella fase di organizzazione sarebbe opportuno costituire anche, ove possibile, un Comitato composto da esperti e guidato da un direttore di nomina vescovile con il compito di curare l'allestimento degli spazi, la selezione dei materiali, le modalità espositive, la gestione del personale e l'accoglienza dei visitatori, prestando particolare cura anche al reperimento delle risorse economiche necessarie, incluse quelle pubbliche.¹⁵⁷

Per quanto attiene al diritto statale, il Codice dei Beni culturali e del paesaggio qualifica i musei come strutture permanenti che acquisiscono, conservano, ordinano ed espongono beni culturali a fini educativi e di studio, escludendoli tuttavia dalla categoria di “beni culturali”. Le diverse riforme che hanno investito la materia hanno portato alla creazione del Sistema museale nazionale (Smn), volto a mettere in rete musei e luoghi della cultura sul territorio per migliorarne l'accessibilità e la fruizione – e tra cui vi rientrano anche i musei ecclesiastici grazie a un apposito accordo tra il Mibact e l'Associazione musei

¹⁵⁷ *Lettera Circolare sulla funzione pastorale dei musei ecclesiastici*, www.vatic.va.

ecclesiastici italiani (Amei). Come già ricordato, la riforma del Titolo V del 2001 ha modificato l'assetto delle competenze tra Stato e Regioni, con la conseguenza che oggi anche le Regioni svolgono un ruolo importante in tema di istituzioni museali, seppur limitatamente alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali ed alla promozione delle attività culturali. A livello regionale, l'attenzione dei legislatori si è concentrata soprattutto sul rapporto tra patrimonio religioso e turismo, con effetti sulla promozione e fruizione dei musei ecclesiastici. Ne costituisce un ad esempio la Regione Marche, che in vista del Giubileo del 2016 ha predisposto un progetto comunicativo sulle risorse culturali e religiose regionali, includendo percorsi turistici dedicati alle cattedrali e ai musei diocesani.

Infine, per quanto riguarda la collaborazione tra le Regioni e le Conferenze Episcopali regionali sono state stipulate numerose intese volte a favorire la realizzazione, il completamento, il riordino e la fruizione dei musei e delle collezioni d'arte sacra.¹⁵⁸

7.3. La fruizione dei luoghi sacri: mostre, concerti e visite turistiche

I *loca sacra* sono definiti dal can. 1205 attraverso due elementi: la destinazione al culto divino o alla sepoltura dei fedeli; e il compimento del rito di dedicazione o benedizione previsto dai libri liturgici. Tra questi, vi rientrano le chiese, definite dal can. 1214 come edifici sacri caratterizzati dal diritto di ogni fedele di accedervi per l'esercizio del culto.¹⁵⁹

La particolare tutela accordata ai luoghi sacri dalla disciplina canonista e pattizia si spiega sotto diversi aspetti, primo di tutti la salvaguardia della loro funzione religiosa. In secondo luogo, tali luoghi possono costituire patrimonio culturale immobiliare ed essere dunque soggetti anche alle prescrizioni ed ai vincoli previsti dal Codice Urbani. Infine, in essi sono custoditi oggetti sacri e

¹⁵⁸ Giulia Mazzoni, "I musei ecclesiastici tra tradizione e innovazione: digitalizzazione, sostenibilità e sviluppo del turismo culturale e religioso" in *Aedon*, n. 3/2025.

¹⁵⁹ Alberto Tomer, "Conservazione, valorizzazione e riuso dei beni culturali ecclesiastici. La disciplina canonica" in *Aedon*, n. 3/2021.

opere d'arte e, come sottolineato dalla Lettera Circolare del 1999, tali luoghi rappresentano la sede propria nonché l'unica in grado di assicurarne la piena comprensione.¹⁶⁰

Quanto al regime di fruizione dei luoghi sacri delineato dal can. 1210, esso distingue usi propri, vietati e permissibili: da un lato è ammesso solo ciò che serve al culto, alla pietà e alla religione; dall'altro è escluso qualsiasi uso estraneo alla sacralità del luogo; nell'area intermedia vi rientrano quelle attività che, pur non coincidendo con le finalità proprie dell'edificio, non risultino irrispettose e la cui autorizzazione è rimessa al giudizio dell'ordinario.

Riguardo alla domanda se in questa zona grigia possano rientrare anche gli usi culturali, gli *Orientamenti* al n. 34 affermano che le chiese sono destinate essenzialmente al culto e che altri usi generalmente non ne garantiscono il rispetto, la conservazione e la fruizione pubblica, ammettendo un'eccezione per le sole chiese non parrocchiali, dove l'ordinario può autorizzare mostre – preferibilmente di arte sacra – purché non interferiscano con le celebrazioni liturgiche e abbiano un'effettiva utilità pastorale.

Il n. 38 considera il caso in cui un ente ecclesiastico presti le proprie opere a mostre organizzate da enti pubblici o privati. Tale collaborazione è ammessa previo coinvolgimento dell'ufficio diocesano competente, a condizione che le esigenze pastorali non vengano compromesse, che si tratti di iniziative significative e organizzate nel rispetto della normativa canonica e civile, nonché che la tutela delle opere sia assicurata anche tramite una copertura assicurativa.

Se le mostre sono sottoposte ad un regime piuttosto rigido, un po' più di flessibilità è accordata ai concerti musicali all'interno delle chiese. Il documento di riferimento è la Lettera *De concentibus in ecclesiis*, predisposta nel 1987 dalla Congregazione per il culto divino allo scopo di fornire criteri uniformi per le decisioni pastorali di vescovi, parroci e rettori di chiese.¹⁶¹ Il documento distingue

¹⁶⁰ Lettera circolare sulla necessità e urgenza dell'inventariazione e catalogazione dei beni culturali della Chiesa, www.vatican.va.

¹⁶¹ Acri, *Beni ecclesiastici di interesse culturale, Ordinamento, conservazione e valorizzazione*, Mulino.

tre tipologie di esecuzioni musicali: la musica per la liturgia; la musica di ispirazione religiosa; la musica non religiosa. La prima categoria è definita musica sacra ed è quella composta per la celebrazione del culto. La musica religiosa è invece quella ispirata alle Scritture, alla Liturgia, o che richiama Dio, la Vergine, i Santi o la Chiesa. Il documento specifica che l'uso della chiesa non deve contrastare con la sacralità del luogo, pertanto sono ammessi i concerti di musica sacra o religiosa, mentre va escluso qualsiasi altro genere musicale – anche di alto valore artistico – se privo di ispirazione religiosa e composto per contesti profani.

¹⁶²Applicando questo criterio al can. 1210, la musica sacra durante la celebrazione costituisce un uso proprio dell'edificio, mentre la musica profana rientra sempre tra gli usi vietati. Per la musica sacra fuori dalla liturgia e per la musica religiosa, invece, la qualificazione dipende dal contesto: se sono finalizzate a scopi liturgico-pastorali costituiscono un uso proprio; se invece sono eseguite come semplice concerto con finalità culturale e non religiosa rientrano tra gli usi permissibili su autorizzazione dell'ordinario, il quale può concedere solo concerti occasionali e non anche cicli o festival.¹⁶³ Per quanto concerne la relativa istanza, il n. 10 della Lettera dispone che gli organizzatori del concerto devono predisporre la domanda per iscritto, indicando la data, l'orario e il programma e presentarla con adeguato anticipo all'ordinario. Qualora l'esecuzione venga autorizzata, essa deve svolgersi nel rispetto della sacralità del luogo, l'accesso deve essere libero e gratuito, ed i musicisti ed il pubblico devono indossare abiti consoni mantenere un comportamento adeguato al luogo. Gli organizzatori inoltre, si assumono l'obbligo di garantire per iscritto la responsabilità civile, le spese, il riordino dell'edificio ed eventuali danni.¹⁶⁴

Infine, un ulteriore uso che interessa gli edifici sacri riguarda la loro fruizione turistica. Negli ultimi anni un tema dibattuto è stato quello della bontà della richiesta di un biglietto d'ingresso per la visita ai luoghi sacri di particolare

¹⁶² *Concerti nelle Chiese*, www.chiesacattolica.it.

¹⁶³ Alberto Tomer, "Conservazione, valorizzazione e riuso dei beni culturali ecclesiastici. La disciplina canonica" in *Aedon*, n. 3/2021.

¹⁶⁴ *Concerti nelle Chiese*, www.chiesacattolica.it.

valore artistico. Seppur questa prassi presenti vantaggi economici, ha suscitato perplessità sia per l'effetto di marginalizzare lo spazio di preghiera personale, sia per il contrasto con la natura di tali luoghi, tutelati in ragione del loro ruolo nel soddisfacimento dei bisogni religiosi della popolazione, e non di un mero interesse museale. Sul piano canonistico, la valutazione di liceità va ricondotta al tema generale dell'accesso in chiesa e delle sue limitazioni. Il can. 1221 stabilisce che durante le funzioni sacre l'ingresso debba essere sempre libero e gratuito. Tale principio va integrato con il combinato disposto del can. 1214 – che individua nel diritto di ogni fedele di entrare in chiesa per il culto un elemento costitutivo del concetto stesso di chiesa – e con il can. 937 – che impone di tenere aperte, per qualche ora al giorno le chiese in cui è conservata l'Eucaristia al fine di consentire la preghiera.¹⁶⁵ Sulla base di questa normativa la CEI è intervenuta con gli *Orientamenti* del 1992 (n. 39), indicano una duplice esigenza: garantire un'accoglienza adeguata ai visitatori e, al contempo, tutelare il carattere sacro del luogo. Per tale motivo è necessario predisporre iniziative che soddisfino le esigenze dei visitatori, redigendo itinerari iconologici che permettano una lettura e una fruizione rispettosa del luogo. Al fine di evitare eccessivi affollamenti o interferenze durante le celebrazioni liturgiche, inoltre, devono essere previste adeguate limitazioni, nonché la sospensione delle visite durante le celebrazioni e che sia sempre lasciato uno spazio di rispetto attorno alla cappella del Santissimo Sacramento e ad altri luoghi di preghiera personale. Infine, si raccomanda che queste prescrizioni siano valutate e concordate attraverso intese con i competenti organismi delle istituzioni civili, considerando anche le categorie imprenditoriali coinvolte nel fenomeno del turismo.¹⁶⁶

Un orientamento più restrittivo emerge dall'*Istruzione* del 2005 (n. 129), secondo cui la dimensione culturale e quella religiosa dei beni ecclesiastici non sono separabili, essendo la destinazione al culto la loro ragion d'essere. Pertanto,

¹⁶⁵ Aciri, *Beni ecclesiastici di interesse culturale, Ordinamento, conservazione e valorizzazione*, Mulino.

¹⁶⁶ *Orientamenti*, www.chiesacattolica.it.

le chiese non sono semplici beni di consumo turistico e devono restare accessibili liberamente e gratuitamente a tutti, secondo l'orario stabilito dal rettore.

Il documento più recente sul tema è la Nota *L'accesso nelle chiese* del 2012 ad opera del Consiglio permanente della CEI, che riprende e sistematizza le indicazioni precedenti, occupandosi anche del biglietto a pagamento. Il n. 7 chiarisce che un simile sistema è ammissibile solo per la visita di parti distinte dall'edificio principale – cripta, tesoro, battistero, campanile, chiostro, singola cappella – il quale deve restare accessibile gratuitamente per la preghiera negli orari previsti. Anche in caso di forte afflusso turistico, il n. 5 suggerisce misure di contingentamento che non comportino necessariamente un pagamento, come la limitazione del numero di visitatori o della durata della visita. Pur confermando la tradizione italiana dell'accesso gratuito alle chiese aperte al culto (n. 1), la Nota non esclude la possibilità di un biglietto per la visita turistica, la cui previsione è rimessa al giudizio dell'ordinario diocesano e che comunque non deve essere rivolto a chi si reca in chiesa per pregare e ai residenti del Comune.

In conclusione, si può affermare che gli usi permissibili degli edifici sacri non solo non devono contrastare con la sacralità del luogo, ma devono anche in un certo senso porsi in continuità con la finalità dello stesso, concorrendo alla promozione umana in senso cristiano.¹⁶⁷

¹⁶⁷ Alberto Tomer, “Mostre, concerti, visite turistiche nei luoghi sacri? Modalità e limiti degli utilizzi permissibili a norma del diritto canonico: una ricostruzione a partire dalle attività di carattere culturale” in *Il patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. Religioni, diritto ed economia*, Giulia Mazzoni (a cura di), Rubbettino Editore, 2021

7.4. Riuso e valorizzazione dei luoghi di culto

Una questione particolarmente delicata riguarda la sconsacrazione e la dismissione dei luoghi di culto, con i conseguenti rischi legati alla salvaguardia materiale sia dell'immobile sia del patrimonio culturale in esso custodito. Mentre per i beni mobili culturali la collocazione in un altro edificio di culto ovvero il museo ecclesiastico costituiscono spesso una valida soluzione di ricovero e valorizzazione, la ridestinazione d'uso degli antichi edifici sacri presenta maggiori criticità – anche in considerazione del fatto che delle circa 95.000 chiese esistenti in Italia, 85.000 costituiscono beni culturali.¹⁶⁸

7.4.1. La riduzione a uso profano delle chiese in base al Codex Iuris Canonici ed alla giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

In merito alla cessazione del carattere sacro di un edificio, la normativa di riferimento è contenuta nel Codice di diritto canonico. In base al can. 1212, la perdita della dedicazione o della benedizione può avvenire in due ipotesi: la distruzione in gran parte del luogo sacro; la sua destinazione permanente a usi profani, determinata di fatto o tramite decreto dell'ordinario. Questa norma è applicabile a qualunque luogo sacro ed ha natura meramente dichiarativo: la *ratio* è quella di individuare le fattispecie da cui la perdita del carattere sacro discende automaticamente, a prescindere dall'evento che abbia determinato tale situazione. Per quanto concerne le chiese, la modalità attraverso cui l'edificio può essere legittimamente ridotto a uso profano non indecoroso tramite decreto è disciplinata dal can. 1222, che riveste invece natura costitutiva. Tale norma prevede due fattispecie distinte, differenziate per il diverso grado di discrezionalità riconosciuto al Vescovo diocesano. Al primo comma è previsto che “se una chiesa non può in alcun modo essere adibita al culto divino, né è possibile restaurarla, il Vescovo

¹⁶⁸ Davide Dimodugno, “Il riuso degli edifici di culto: profili problematici tra diritto canonico, civile e amministrativo” in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2017.

diocesano può ridurla a uso profano non indecoroso”¹⁶⁹. Si tratta dunque di un’impossibilità fisica dell’edificio che deve essere tale da impedire in modo assoluto la celebrazione del culto, a cui si aggiunge l’impossibilità di provvedere a opere di restauro vuoi per motivi strutturali vuoi per motivi morali (ad esempio per motivi economici). La seconda ipotesi contemplata dal can. 1222 riguarda invece la sussistenza di "altre gravi ragioni": in tal caso il Vescovo non può decidere autonomamente, ma deve rispettare un iter procedurale che coinvolge, a pena di invalidità dell'atto, sia il consiglio presbiterale sia coloro che vantano legittimi diritti sulla chiesa, secondo le modalità previste dal can. 127. Il parere del consiglio presbiterale – organo che coadiuva il Vescovo nel governo della diocesi – è obbligatorio ma non vincolante. Il Vescovo deve convocarlo, fornire le informazioni rilevanti e ascoltarne le valutazioni, ma resta libero di decidere anche in modo difforme. Il consenso degli aventi diritto sull'edificio è invece indispensabile – e riguarda perlopiù situazioni di natura patrimoniale legate alla fondazione o all’edificazione della chiesa – e la sua violazione può comportare anche l'obbligo di risarcire i soggetti eventualmente danneggiati. Infine, l’ultima condizione di validità consiste nell’accertare che la riduzione a uso profano non arrechi danno al “bene delle anime”: si tratta di un presupposto fondamentale, la cui assenza è sufficiente a precludere il mutamento d’uso, indipendentemente dalla sussistenza delle altre gravi ragioni.¹⁷⁰ Tale requisito si ritiene soddisfatto qualora sia presente – ad una ragionevole distanza – un altro luogo di culto abbastanza capiente dove la comunità si possa ritrovare per celebrare le funzioni liturgiche.¹⁷¹

In entrambi i casi previsti dal can. 1222, il provvedimento si concretizza in un decreto vescovile, che deve rispettare i criteri generali di cui ai cann. 50 e 51. In particolare, devono essere prima raccolte le prove necessarie e procedere all’audizione dei soggetti che potrebbero vedere lesi i propri diritti. La decisione

¹⁶⁹ *Codex Iuris Canonici*, www.vatican.va.

¹⁷⁰ Acri, *Fondazioni e beni ecclesiastici di interesse culturale. Sfide, esperienze, strumenti*, Valentina Daiana e Lorenza Gazzarro (a cura di), Il Mulino, 2023.

¹⁷¹ Davide Dimodugno, “Il riuso degli edifici di culto: profili problematici tra diritto canonico, civile e amministrativo” in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2017.

infine deve essere redatta per iscritto e motivata, sia pure sommariamente. Contro tale decreto è ammesso ricorso gerarchico, spesso proposto dai fedeli legati alla chiesa interessata, da presentarsi entro il termine perentorio di dieci giorni dalla legittima intimazione a norma del can. 1734.

In merito alla formula “altre gravi cause” richieste dal can. 1222, nel 2013 la Congregazione per il clero ha inviato agli ordinari di varie nazioni le *Procedural Guidelines for the Modification of Parishes, the Closure or Relegation of Churches to Profane but not Sordid Use, and the Alienation of the Same* al fine di chiarire i dubbi interpretativi che la locuzione ha presentato, fornendo una sintesi della giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Le Linee guida stabiliscono anzitutto che la riduzione a uso profano di una chiesa è da considerare l'*extrema ratio*, dato che un edificio sacro perpetuamente destinato al culto divino dovrebbe, per quanto possibile, mantenere tale carattere, e solo una ragione grave può giustificare la destinazione a un uso profano non indecoroso. Successivamente, forniscono un elenco di circostanze che la Segnatura Apostolica ha considerato insufficienti, se prese singolarmente, ad integrare la grave causa richiesta dal can. 1222. Ne sono un esempio: la predisposizione da parte della diocesi di un piano generale di riduzione del numero di chiese; il calo dei parrocchiani; la riduzione del numero di sacerdoti; l'intento di promuovere l'unità della parrocchia; l'avvenuta soppressione della parrocchia.

Se tali circostanze da sole non integrano una gravità tale da giustificare la dismissione, esse possono tuttavia concorrere a determinare una situazione complessivamente seria qualora ricorrano congiuntamente, essendo dunque sempre necessaria una valutazione caso per caso. È stata così ritenuta legittima, ad esempio, la riduzione a uso profano di un immobile pericolante – accertato anche in sede civile – per evitare che le spese per il suo restauro gravassero su una comunità economicamente meno agiata e che poteva comunque raggiungere facilmente un'altra chiesa. In merito al fattore economico, le Linee guida precisano al n. 2, lett. g) che il bisogno finanziario da considerare è quello della persona giuridica a cui la chiesa appartiene, dovendosi in ogni caso dimostrare che siano

state vagliate, e trovate inadeguate o insufficienti, anche altre fonti ragionevoli di finanziamento o assistenza.¹⁷² Inoltre, poiché il concetto di “gravità della causa” non è assoluto e non può essere misurato con precisione matematica, il relativo giudizio è rimesso al Vescovo diocesano, poiché egli è il soggetto in grado di conoscere più di chiunque altro il reale stato delle circostanze di luogo, di patrimonio e di persone.¹⁷³

Infine, oltre a fornire indicazioni circa il significato di “altre gravi ragioni”, la giurisprudenza della Segnatura Apostolica ha definito altresì alcuni criteri generali in merito all’applicazione concreta della normativa sulla dismissione degli edifici sacri. A tal proposito il n. 2, lett. d) delle Linee guida stabilisce che la chiusura permanente di una chiesa, seppur senza un’espressa destinazione a un uso diverso, equivale giuridicamente a una riduzione a uso profano e richiede pertanto il rispetto delle medesime condizioni previste dal can. 1222. Analogamente, nel caso in cui l’edificio sacro venga in un primo momento dequalificato a oratorio, e solo successivamente destinata a uso profano – e perciò la riduzione è avvenuta tramite due passaggi per i quali è sufficiente solo la giusta causa – la Segnatura Apostolica ha stabilito che queste due fasi vadano considerate come un unico atto amministrativo, il quale deve soddisfare inderogabilmente la procedura di cui al can. 1222.¹⁷⁴

7.4.2. Il vincolo del riuso non sordido tra normativa statale e canonica ed i possibili utilizzi dell’edificio

Quanto al riutilizzo dell’edificio dismesso, il comma 2 del can. 1222 prescrive che la nuova utilizzazione dell’immobile debba consistere in un uso profano “non indecoroso”. È anzitutto da sottolineare come tale requisito sia

¹⁷² Acri, *Fondazioni e beni ecclesiastici di interesse culturale. Sfide, esperienze, strumenti*, Valentina Daiana e Lorenza Gazzarro (a cura di), Il Mulino, 2023.

¹⁷³ Davide Dimodugno, “Il riuso degli edifici di culto: profili problematici tra diritto canonico, civile e amministrativo” in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2017.

¹⁷⁴ Acri, *Fondazioni e beni ecclesiastici di interesse culturale. Sfide, esperienze, strumenti*, Valentina Daiana e Lorenza Gazzarro (a cura di), Il Mulino, 2023.

distinto dalle condizioni di validità della procedura di dismissione analizzate nel paragrafo precedente; esso costituisce infatti un momento logicamente distinto e cronologicamente successivo. Il Vescovo diocesano nel decreto di dismissione non ha l'obbligo di indicare la futura utilizzazione dell'immobile, ed anche qualora lo avesse precisato, le due determinazioni rimarrebbero in ogni caso autonome. Ne consegue che, qualora alla dismissione seguisse un uso considerato indecoroso, l'illegittimità colpirebbe solo quest'ultimo elemento e non anche il decreto che abbia rispettato le condizioni previste dal can. 1222.

Nonostante sul piano giuridico questi due momenti risultino separati, ciò non toglie che una riflessione circa il futuro dell'immobile sarebbe auspicabile già all'inizio dell'iter di dismissione. Come hanno sottolineato le Linee guida emanate dal Pontificio Consiglio della cultura nel 2018, “ogni decisione sul patrimonio culturale deve essere inserita in una visione territoriale complessiva delle dinamiche sociali [...] delle strategie pastorali e delle emergenze conservative [...] mediante una pianificazione dell'uso del patrimonio immobiliare ecclesiastico su un orizzonte temporale almeno di medio periodo. In questo ambito sarà fondamentale che la comunità ecclesiale si confronti con la comunità civile presente sul territorio disposta a dare al bene una finalità più ampia. Il processo di ricerca di uso futuro di una chiesa dismessa deve coinvolgere gli specialisti del patrimonio, gli architetti, gli operatori sociali e i fedeli.”¹⁷⁵.¹⁷⁶

Tornando al significato di “uso profano non indecoroso”, l'ampiezza di tale formula ha reso necessaria un'opera di esegesi volta a stabilire quali usi possano essere ritenuti consoni e quali no. A tal proposito, gli *Orientamenti* del 1992 delineano diverse ipotesi di riuso, graduate secondo un ordine di preferenza, prevedendo che le chiese non più destinate al culto:

a) Vengano adibite a funzioni di culto di tipo sussidiario o di comunità particolari: ad esempio possono essere affidate a comunità cattoliche di nazionalità

¹⁷⁵ *La dismissione e il riuso ecclesiale di chiese. Linee guida*, www.dce.va.

¹⁷⁶ Acri, *Fondazioni e beni ecclesiastici di interesse culturale. Sfide, esperienze, strumenti*, Valentina Daiana e Lorenza Gazzarro (a cura di), Il Mulino, 2023.

straniera o ad altre comunità cristiane, come quelle ortodosse. In questa ottica gli edifici di culto in disuso possono costituire una risorsa per affrontare alcune sfide delle società multietniche;

b) Siano adibite ad altri usi compatibili come quelli di tipo culturale, sedi per attività artistiche, biblioteche, archivi e musei;

c) Vengano mutate di destinazione solo temporaneamente, come soluzione preferibile all'alienazione (ipotesi successivamente esclusa dall'*Istruzione in materia amministrativa* che ha affermato che la dedicazione di una chiesa al culto è un fatto permanente e come tale non è suscettibile di essere frazionato nel tempo e nello spazio¹⁷⁷);

d) Come *extrema ratio*, che siano alienate in favore di nuovi proprietari che ne garantiscano l'integrale conservazione e, laddove possibile, l'uso pubblico, almeno temporaneo.¹⁷⁸

Le disposizioni degli *Orientamenti* vengono successivamente confermate e ampliate dalle Linee guida del 2018. In particolar modo il documento esclude che il nuovo utilizzo possa consistere in un uso commerciale a scopo speculativo, mentre potrebbero essere considerati quelli a scopo solidale. Inoltre – mantenendo ancora l'ordine di preferenza accordato dagli *Orientamenti* – viene stabilito che, quando non sia possibile assicurare all'edificio un nuovo uso religioso, è da preferire una destinazione culturale (musei, aule per conferenze, librerie, biblioteche, archivi) ovvero sociale (centri Caritas, ambulatori, mense per i poveri). Per gli edifici più modesti e privi di valore architettonico, invece, è ammessa la trasformazione dell'immobile in abitazioni private.

Infine, un problema che merita attenzione è il rischio che l'edificio sacro una volta venduto venga adibito ad usi che non rispettino il carattere “non indecoroso”. Per questo motivo le Linee guida raccomandano di inserire nei contratti clausole a difesa degli edifici sacri e interpellano le autorità civili affinché garantiscano mediante un vincolo giuridico la dignità del luogo in vista di

¹⁷⁷ *Istruzione in materia amministrativa*, www.chiesacattolica.it.

¹⁷⁸ I beni culturali della Chiesa in Italia. *Orientamenti*, www.chiesacattolica.it.

successivi passaggi di proprietà.¹⁷⁹ La normativa canonica, infatti, non prevede norme volte a garantire la trasmissione del vincolo del riuso non sordido nei confronti dei futuri aventi. Tuttavia, la soluzione delle clausole contrattuali proposta dalle Linee guida presenta alcuni inconvenienti. Innanzitutto, perché la clausola non ha efficacia *erga omnes* e dunque in caso di successiva vendita del bene il rispetto dell'uso non sordido non si estenderebbe ai futuri aventi causa del primo acquirente. In secondo luogo, da essa discenderebbe solo una tutela risarcitoria a favore dell'ente ecclesiastico. Più garantista è invece l'apposizione di una condizione risolutiva di inadempimento. In questo caso, infatti, si viene a creare una tutela reale dell'immobile traferito, che, in caso di mancato rispetto del carattere non sordido, determina la risoluzione del contratto con il conseguente ritrasferimento della proprietà in capo all'alienante. La carenza di tutela può essere arginata inoltre – almeno per quanto riguarda gli edifici che rientrano tra i beni culturali – dalle disposizioni del Codice di diritto canonico che sottopongono la vendita dell'immobile alla previa licenza della Santa Sede e del Vescovo: all'interno di questa, infatti, potranno essere specificati gli obblighi di utilizzo gravanti sull'avente causa.

Tutte le soluzioni proposte, tuttavia, non possono ritenersi pienamente soddisfacenti vista la loro inopponibilità nei confronti di futuri acquirenti del bene. Anche per tale ragione le Linee guida infatti esortano l'intervento delle autorità civili.¹⁸⁰

Sebbene la secolarizzazione di un luogo sacro e la sua trasformazione in bene di uso comune siano vicende che si perfezionano nell'ordinamento canonico, esse producono conseguenze anche sul piano civilistico. L'art. 831 c.c. stabilisce infatti che “gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico [...] non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li

¹⁷⁹ *La dismissione e il riuso ecclesiale di chiese. Linee guida*, www.dce.va.

¹⁸⁰ Acri, *Fondazioni e beni ecclesiastici di interesse culturale. Sfide, esperienze, strumenti*, Valentina Daiana e Lorenza Gazzarro (a cura di), Il Mulino, 2023.

riguardano”¹⁸¹. L’art. 831 c.c. è una c.d. norma in bianco che, tramite un rinvio recettizio alla disciplina canonica in tema di edifici sacri, consente la sua applicazione anche nell’ordinamento civile (cann. 1205-1213 sui luoghi e i tempi sacri; cann. 1214-1222 sulle chiese; cann. 1223-1229 su oratori e cappelle private; ca. 1222 sulla dismissione). Sulla base di ciò, infatti, il TAR Liguria ha affermato l’illegittimità di una concessione edilizia per la trasformazione d’uso di una cappella privata poiché nel caso di specie mancava il decreto vescovile di riduzione a uso profano.¹⁸²

Analizzando più nel dettaglio la normativa statale, l’ordinamento italiano non disciplina in modo organico il riuso dei beni culturali di interesse religioso ed in particolare degli edifici sacri. Tale lacuna può essere imputata al fatto che in passato tale evento era percepito come un fenomeno fisiologico, privo di particolari implicazioni critiche. Tuttavia, ciò non significa che tale eventualità non possa essere tutelata attraverso altre disposizioni statali, in particolare dalle norme del Codice dei beni culturali e del paesaggio che salvaguardano l’integrità dei beni culturali attraverso autorizzazioni e vincoli.¹⁸³ Il Codice all’art. 12 prevede infatti un obbligo di verifica dell’interesse culturale per i beni immobili di proprietà degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che abbiano più di 70 anni ed il cui autore sia deceduto. In tale casistica rientrano certamente anche gli edifici sacri, dismessi o meno.¹⁸⁴ Il codice dispone altresì all’art. 9, comma 1 che, per i beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni, Stato e Regioni provvedono d’intesa con le rispettive autorità religiose, anche se solo limitatamente alle esigenze di culto. Il comma 2 invece, prevede che in merito a tali beni si osservino anche le intese stipulate con la Chiesa e le altre confessioni; tuttavia, l’intesa del 2005 tra il Ministro per i beni e le attività

¹⁸¹ Luigi Franchi, Virgilio Feroci, Santo Ferrari, *Codice civile e leggi complementari*, Hoepli, 2026.

¹⁸² Davide Dimodugno, “Il riuso degli edifici di culto: profili problematici tra diritto canonico, civile e amministrativo” in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2017.

¹⁸³ Giuseppe Manfredi, “Il riuso dei beni culturali di interesse religioso nella disciplina statale dei beni culturali” in *Aedon*, n. 3/2023.

¹⁸⁴ Aciri, *Fondazioni e beni ecclesiastici di interesse culturale. Sfide, esperienze, strumenti*, Valentina Daiana e Lorenza Gazzarro (a cura di), Il Mulino, 2023.

culturali e il Presidente della CEI – *Intesa relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche* – non contiene disposizioni specifiche in merito al riuso degli edifici sacri.

A livello centrale manca quindi una disciplina paragonabile a quella prevista da alcune intese regionali, come quella del 2010 tra la Regione Sicilia e la Regione Ecclesiastica Sicilia, il cui art. 9 riconosce alla Regione, in caso di mutamento di destinazione e successiva cessione a terzi, il diritto di prelazione, impegnandosi a impedire usi incompatibili con l'identità originaria dei beni.

L'unica disciplina applicabile resta dunque quella generale sul mutamento di destinazione d'uso dei beni culturali. In particolare, l'art. 20, comma 1, del Codice vieta non solo la distruzione, il deterioramento o il danneggiamento dei beni culturali, ma anche la loro destinazione a usi incompatibili con il carattere storico o artistico, o comunque pregiudizievoli per la loro conservazione. Per consentire alle soprintendenze di vigilare su tali mutamenti, l'art. 21, comma 4 – introdotto dal d.lgs. n. 156/2006 – prevede l'obbligo di comunicazione al soprintendente del mutamento di destinazione d'uso; nella prassi tale disposizione viene interpretata come un implicito riconoscimento del potere delle soprintendenze di inibire gli usi ritenuti incompatibili. A rafforzare tale previsione, l'art. 518-*duodecies* del Codice penale – introdotto con la Legge 9 marzo, n. 22/2022 – punisce chiunque “distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui [...] ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità”¹⁸⁵.

Infine, l'art. 56 sottopone all'autorizzazione del Ministero della cultura l'alienazione dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici diversi da quelli indicati alla lett. a) o a persone giuridiche private senza scopo di lucro, tra cui sono inclusi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. L'istanza deve indicare la destinazione d'uso attuale e quella prevista, anche in funzione degli obiettivi di

¹⁸⁵ Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, L. n. 9/2022, www.normattiva.it.

valorizzazione perseguiti (art. 55, comma 2), e non può essere rilasciata se il Ministero ritiene che l'uso proposto possa pregiudicare la conservazione o la fruizione pubblica del bene, o risulti comunque incompatibile con il suo carattere storico-artistico.¹⁸⁶ Per di più, nell'autorizzazione l'autorità può imporre al futuro acquirente: prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione; condizioni di fruizione pubblica del bene, tenendo conto anche della precedente destinazione. Affinché tali vincoli siano opponibili anche nei confronti dei futuri aventi causa, il Codice prevede che le prescrizioni contenute nell'autorizzazione siano riportate nell'atto di alienazione e trascritte nei registri immobiliari su richiesta del soprintendente, acquisendo così tali obblighi natura reale.

In merito specificamente al riuso non sordido, la dottrina ha suggerito una soluzione particolare coniugando le disposizioni dell'*Accordo tra il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali e l'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici della CEI relativo alle procedure informatizzate utilizzate dagli enti ecclesiastici per la richiesta di verifica dell'interesse culturale dei beni immobili* con il can. 1222.¹⁸⁷ In particolare, l'accordo prevede che ogni curia diocesana predisponga delle schede descrittive dei propri beni immobili ai fini della verifica di interesse culturale di cui all'art. 12. All'interno di tali schede dovrà essere indicato, oltre alla natura del bene – in questo caso “edificio di culto” – anche la sua destinazione attuale¹⁸⁸ con la conseguenza che, se l'immobile è stato ridotto ad uso profano, il soprintendente in caso alienazione non potrà autorizzare usi che prescindano dalla precedente destinazione religiosa e che non rispettino il carattere non indecoroso. In altri termini, questa interpretazione consentirebbe al soprintendente di far proprie le condizioni previste dal can. 1222 e di inserirle nell'autorizzazione dell'alienazione

¹⁸⁶ Giuseppe Manfredi, “Il riuso dei beni culturali di interesse religioso nella disciplina statale dei beni culturali” in *Aedon*, n. 3/2023.

¹⁸⁷ Acri, *Fondazioni e beni ecclesiastici di interesse culturale. Sfide, esperienze, strumenti*, Valentina Daiana e Lorenza Gazzarro (a cura di), Il Mulino, 2023.

¹⁸⁸ *Accordo tra il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali e l'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici della CEI relativo alle procedure informatizzate utilizzate dagli enti ecclesiastici per la richiesta di verifica dell'interesse culturale dei beni immobili*, Allegato A, banchedati.chiesacattolica.it.

di cui all'art. 56 del Codice. In questo modo, il regime della trascrizione riguarderebbe non soltanto le prescrizioni eventualmente disposte dal Ministero, ma anche i limiti d'uso previsti dalla normativa canonica, rendendoli così opponibili ai futuri aventi causa.

Con riguardo ai beni immobili non soggetti alla procedura di verifica prevista dall'art. 12, la dottrina ha proposto che l'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici effettui una ricognizione dei beni destinati a uso profano, da comunicare alle soprintendenze competenti, così da consentire al Ministero, in caso di alienazione, di valutare la compatibilità dei futuri utilizzi con la precedente destinazione religiosa.

Sebbene le norme civilistiche offrano strumenti di tutela più garantisti rispetto alla disciplina canonica – anche grazie alle interpretazioni estensive elaborate dalla dottrina – anch'esse presentano profili critici che non consentono di realizzare pienamente le finalità perseguite dal can. 1222. La soluzione preferibile sembrerebbe quindi rappresentata da un intervento congiunto di Stato e Chiesa, ai sensi dell'art. 12 dell'Accordo di Villa Madama, volto a prevedere, da un lato, un contenuto minimo obbligatorio del decreto vescovile, che individui gli usi consentiti, e, dall'altro, la possibilità di trascrivere tale decreto nei registri immobiliari – analogamente a quanto previsto per l'alienazione – in modo da attribuirgli efficacia reale e renderlo opponibile ai futuri aventi causa.¹⁸⁹

7.4.3. La collaborazione tra Stato e Chiesa per il godimento e la gestione degli edifici di culto dismessi: le intese

Come si è accennato, la riduzione ad uso profano di un edificio sacro ha delle ripercussioni anche nell'ordinamento statale e necessita dunque di interventi congiunti tra lo Stato e la Chiesa. A livello europeo da tempo si è affermata infatti l'idea di una responsabilità condivisa tra la sfera civile e quella religiosa nel

¹⁸⁹ Acri, *Fondazioni e beni ecclesiastici di interesse culturale. Sfide, esperienze, strumenti*, Valentina Daiana e Lorenza Gazzarro (a cura di), Il Mulino, 2023.

garantire la conservazione di questi immobili e nel favorire iniziative di riutilizzo compatibili con la loro funzione originaria, capaci non solo di scongiurare il degrado, ma anche di valorizzarne il significato culturale.

Pur riconoscendosi tale necessità, la disciplina bilaterale italiana affronta la questione in modo marginale. Anzitutto, il tema della valorizzazione degli edifici cattolici dismessi non trova un riferimento esplicito nell'art. 12 dell'Accordo di Villa Madama, ma si può desumere che il principio di collaborazione tra Stato e Chiesa ivi sancito per la salvaguardia dei beni culturali di enti ecclesiastici si estenda anche alla gestione degli immobili di culto non più utilizzati.

A livello centrale non risulta stipulata alcuna intesa o accordo specificamente dedicato alla disciplina e alla valorizzazione degli immobili dismessi. Ciò non significa, tuttavia, che la materia non ne risulti coinvolta, sia pure in via indiretta.¹⁹⁰ Ne costituisce un esempio l'Intesa 26 gennaio 2005 tra la CEI ed il MiBAC che fissa una serie di principi in tema di beni culturali ecclesiastici e che interessano potenzialmente anche gli edifici sacri in disuso. Si pensi alle prescrizioni in tema di inventariazione e catalogazione, finalizzate alla programmazione di interventi di recupero (art. 2, comma 3) o alle cautele legate alla destinazione al culto in caso di restauro (art. 2, comma 5) o ancora alla sicurezza dei beni culturali (art. 2, comma 6). A onor del vero, l'Intesa contiene un riferimento esplicito agli edifici dismessi all'art. 6, comma 4, stabilendo che per i beni culturali mobili appartenuti a diocesi o parrocchie estinte o provenienti da edifici ridotti all'uso profano che non possano restare nella sede originaria, spetta al soprintendente, d'intesa con il vescovo diocesano, di valutare l'opportunità del loro deposito presso altri edifici di culto idonei, musei ecclesiastici o musei pubblici del territorio.¹⁹¹

In sintesi, pur non rientrando espressamente tra i contenuti della normativa pattizia nazionale, la questione della dismissione degli edifici religiosi risulta

¹⁹⁰ Acri, *Fondazioni e beni ecclesiastici di interesse culturale. Sfide, esperienze, strumenti*, Valentina Daiana e Lorenza Gazzero (a cura di), Il Mulino, 2023.

¹⁹¹ *Intesa relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche*, www.chiesacattolica.it.

implicita in molte disposizioni bilaterali, posto che gli interventi di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale religioso ben possono ricomprendere anche quelli relativi a immobili di culto adibiti ad uso profano e di rilievo storico-artistico.

Al contrario, un'attenzione più puntuale al tema si trova in alcune intese regionali, che individuano – con contenuti in parte sovrapponibili – misure di recupero degli immobili dismessi. Un primo esempio è costituito dal Protocollo d'intesa tra la Regione Campania e la Conferenza Episcopale del 2002 il quale prevede all'art. 8 che la Conferenza Episcopale regionale si impegni a favorire la stipula di convenzioni con gli enti proprietari per l'utilizzo degli immobili ecclesiastici in disuso, richiedendo – per gli edifici di riconosciuto valore storico-artistico – che la nuova sistemazione, concordata con le soprintendenze competenti, sia coerente con la dignità originaria del bene.

Pressoché di analogo contenuto è il Protocollo tra la Regione Puglia e la Conferenza Episcopale pugliese del 2004 che, oltre a prevedere il medesimo impegno di cui sopra per la Conferenza Episcopale pugliese, vincola la ristrutturazione degli edifici in disuso di rilievo storico-artistico al rispetto della dignità originaria.

Più incisiva sul piano attuativo è l'Intesa tra la Regione Sicilia e il Presidente della Regione ecclesiastica Sicilia del 2010, il cui art. 9 prevede che, in caso di mutamento della destinazione religiosa e successiva cessione a terzi, la Regione possa esercitare il diritto di prelazione e che essa debba altresì impegnarsi affinché siano scongiurati usi incompatibili con l'identità originaria dei beni, secondo le indicazioni della Regione ecclesiastica.

Dalle discipline analizzate emerge un principio generale di cautela nella gestione degli immobili ecclesiastici dismessi, che si traduce, da una parte, nel rispetto del requisito di uso non indecoroso, dall'altra in un metodo improntato al dialogo e alla collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti.

Nonostante i tentativi di regolare in modo organico le vicende relative agli immobili ecclesiastici dismessi, le criticità pratiche sottese a tali situazioni sono

numerose e spesso di difficile soluzione, in particolare per quanto riguarda gli strumenti di tutela azionabili nei confronti dei nuovi proprietari che non rispettino le prescrizioni di decoro. A tal proposito, il diritto civile può sopperire in qualche misura, come attraverso l'apposizione di specifiche clausole al contratto di compravendita o l'impiego della donazione, alla quale è possibile inserire oneri modali. Come già ribadito tuttavia, anche queste soluzioni presentano delle criticità. La strada più efficace sarebbe quella di una collaborazione specifica sul tema da parte dello Stato e della Chiesa, in modo da attuare una pianificazione degli interventi di riuso e di valorizzazione degli edifici dismessi, coinvolgendo anche gli enti locali.¹⁹²

8. Avanzamento tecnologico e nuove ipotesi di accessibilità ai beni culturali ecclesiastici

Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione hanno assunto, a partire dal nuovo millennio, una posizione centrale anche nei processi di catalogazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale. Le attività di tutela e godimento di tali beni possono oggi infatti declinarsi secondo una duplice modalità – fisica e virtuale – generando nuove opportunità di interazione.

Anche le confessioni religiose hanno colto le potenzialità aggregative del digitale, individuando modalità inedite di diffusione ed esercizio del culto. Un impulso decisivo in tal senso è derivato dall'emergenza sanitaria da Covid-19, durante la quale le limitazioni alla mobilità sono state in parte compensate dalla partecipazione a riti religiosi trasmessi in diretta streaming.

In questo scenario i beni culturali religiosi assumono un ruolo centrale: la condivisione tramite social network, l'accesso a siti e ad applicazioni dedicate consentono oggi una conoscenza e una fruizione un tempo possibili solo fisicamente. Strumenti come la *gamification*, il *movie-tourism*, la realtà virtuale e

¹⁹² Aciri, *Fondazioni e beni ecclesiastici di interesse culturale. Sfide, esperienze, strumenti*, Valentina Daiana e Lorenza Gazzarro (a cura di), Il Mulino, 2023.

aumentata e l'intelligenza artificiale consentono l'accesso al patrimonio culturale ecclesiastico ad una platea più ampia, dando altresì concreta attuazione al principio costituzionale di promozione della cultura (art. 9 Cost.).

Se la strategia digitale ha successo dunque, alla fruizione online segue spesso la fruizione fisica, creando un circuito virtuoso tra valorizzazione e godimento del bene, in cui l'una alimenta l'altra.¹⁹³ Ne è un esempio la messa in rete dei musei ecclesiastici, le cui pagine web non si limitano a fornire all'utente informazioni pratiche relative alla visita – orari di apertura, collezioni esposte, tariffe – ma danno spesso vita a un vero e proprio spazio virtuale unitario, in cui confluiscono anche la storia dell'istituzione, gli eventi e le altre novità che coinvolgono la comunità di riferimento.

Gli strumenti digitali, infine, oltre ad essere molto spesso uno dei primi punti di contatto tra l'utente ed il bene culturale, può essere funzionale anche alla conservazione di detto patrimonio. A tal proposito, nel 2019, l'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto ha predisposto le *Linee guida per i progetti di digitalizzazione del patrimonio archivistico e librario*, con l'obiettivo di fornire indicazioni e orientamenti per gli interventi di digitalizzazione sul patrimonio culturale. Tali progetti intendono proteggere e conservare la documentazione più antica il cui stato di conservazione è compromesso ovvero è consultata con un'alta frequenza, nonché ampliare l'accesso ai documenti ed ai loro contenuti, abbattendo le distanze e gli orari di accesso attraverso la pubblicazione online delle risorse.¹⁹⁴

¹⁹³ Federico Gravino, "L'accessibilità al bene culturale di interesse religioso tra fruizione tradizionale e fruizione digitale: una possibile strategia di valorizzazione" in *Il patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. Religioni, diritto ed economia*, Giulia Mazzoni (a cura di), Rubbettino Editore, 2021

¹⁹⁴ *Linee guida per i progetti di digitalizzazione del patrimonio archivistico e librario*, bce.chiesacattolica.it.

CAPITOLO TERZO:

Dalla tutela del patrimonio culturale alla protezione dell'ambiente

9. Nascita e sviluppo del pensiero ecologico

9.1. L'origine della politica ambientale

La giuridificazione dell'ambiente è una conquista piuttosto recente, frutto di una sensibilità nuova che si manifesta attorno agli anni Sessanta del '900 e che è legata anche all'affermazione di una scienza: l'ecologia.¹⁹⁵

Uno dei contributi più significativi di questo momento storico è il lavoro della biologa statunitense Rachel Carson, che nel 1962 pubblica *Silent Spring*, un libro che denuncia egli effetti devastanti che il DDT ha sulla natura, capace non solo di sterminare insetti e uccelli, ma anche di accumularsi nei tessuti umani, aumentando il rischio di malattie gravi. Carson dimostra che esiste un equilibrio tra le diverse forme di vita, un ecosistema, per cui incidere su uno dei suoi elementi determina delle conseguenze anche in altri ambiti.¹⁹⁶

Nel corso degli anni Settanta e Ottanta del '900, si accresce la sensibilità nei confronti nel tema ambientale, iniziando a prendere coscienza del fatto che le risorse naturali non sono inesauribili e che spesso il comportamento umano verso di esse è predatorio. Sulla scia del lavoro iniziato da Carson, il professore e chimico britannico James Lovelock elabora la *Teoria di Gaia*. Questa ipotesi pone al centro la biodiversità, sostenendo che gli organismi viventi e la componente inorganica

¹⁹⁵ Giulia Avanzini, lezione di Diritto dell'ambiente e del governo del territorio, 25 febbraio 2025, Università degli Studi di Pavia.

¹⁹⁶ Ylenia Nicolini, *Primavera silenziosa: l'inchiesta che cambiò il mondo*, www.mondadorieducation.it.

dell'ambiente formano un sistema sinergico, in grado di autoregolarsi: la Terra non è un pianeta che ospita la vita ma un pianeta vivente. La Teoria, tuttavia, presenta un margine di ambiguità, essendo stata elaborata e sostenuta nell'ambito della ricerca ambientale finanziata da una compagnia petrolifera, la Royal Dutch Shell, col messaggio che l'influenza umana sull'ambiente a livello globale sia un incidente contingente e, destinato ad essere naturalmente riassorbito dai meccanismi di autoregolazione del pianeta.¹⁹⁷

Nella presa di coscienza della problematica ambientale che investe la società, anche il diritto timidamente inizia a interessarsi al tema. Il primo riconoscimento dell'ambiente quale bene giuridico autonomo si colloca nell'ambito dell'ordinamento internazionale a partire dalla Dichiarazione di Stoccolma del 1972. La nozione di *ambiente* ha subito una progressiva evoluzione grazie agli organismi sovranazionali – come l'ONU – ed i trattati e dichiarazioni che ne sono derivati. Inizialmente con *ambiente* si definiva l'insieme delle risorse naturali del pianeta da preservare secondo lo schema della responsabilità statale. Si è passati poi ad una concezione dell'ambiente quale patrimonio comune dell'umanità da conservare mediante norme opponibili erga omnes, sino a giungere, più di recente, alla nozione di interesse comune dell'umanità di fronte ai rischi che gravano sulla biosfera, la cui gestione richiede l'assunzione di una responsabilità collettiva capace di fronteggiare conseguenze potenzialmente estreme, come quelle legate alla crisi climatica.¹⁹⁸

Per quanto concerne strettamente l'ordinamento italiano, il principio ambientalista è stato inserito tra i principi fondamentali della Carta costituzionale a seguito della riforma degli artt. 9 e 41 Cost. ad opera della Legge Costituzionale n. 1/2022. La finalità di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, infatti, è oggi un principio al quale il legislatore, le pubbliche amministrazioni ed i giudici devono rispettare, nella prospettiva della sostenibilità e della

¹⁹⁷ *Teoria di Gaia*, www.enciclopediambiente.com.

¹⁹⁸ Giulia Avanzini, lezione di Diritto dell'ambiente e del governo del territorio, 25 febbraio 2025, Università degli Studi di Pavia.

responsabilità nei confronti delle generazioni future. La riforma impone dunque un cambiamento nel modo di intendere la società, lo sviluppo ed il sistema economico, nell'ottica di un nuovo modello di Stato basato su di una stretta correlazione tra i suddetti elementi.¹⁹⁹

9.2. Paesaggio e ambiente

Dai primi del Novecento sino agli inizi degli anni '60, le politiche che oggi definiremmo ambientaliste si sono concentrate prevalentemente sulla tutela della natura "eccezionale", quella cioè delle specie e degli ambienti rari o a rischio, nonché della natura esteticamente rilevante o testimone di valori storico-artistici. Non a caso, la legislazione ambientale nazionale nasce nel 1922 con due provvedimenti che hanno riguardato l'istituzione delle prime aree protette, per quanto concerne il primo, e la legge sulle bellezze naturali, per quanto riguarda il secondo.²⁰⁰ Il punto di partenza è rappresentato dunque dalla volontà del legislatore italiano di voler preservare il paesaggio particolarmente bello. Per meglio comprendere tale nozione, storicamente si sono affermati ed intrecciati diversi significati di paesaggio:

- Come prodotto storico-culturale, risultante dall'interazione tra evoluzione geofisica del contesto naturale e interventi umani – ad esempio i terrazzamenti artificiali in Liguria;
- Come spazio o porzione di territorio identificabile e delimitabile, oggetto di studio della geografia e dell'urbanistica;
- Come rappresentazione, anzitutto pittorica e letteraria e successivamente anche visiva. Dalle arti deriva uno stretto legame tra i beni culturali ed il contesto naturale in cui sono inseriti – si pensi a Villa Carlotta sul

¹⁹⁹ Gloria Marchetti, *Il principio fondamentale ambientalista nella prospettiva multilivello e il suo impatto sull'assetto costituzionale*, Giappichelli Editore, 2024.

²⁰⁰ Luigi Piccioni, Giuliano Tallone, "Le politiche per la conservazione della natura" in *Meridiana*, n. 108/2023, www.jstor.org.

lago di Como – e specularmente il paesaggio ha un ruolo rilevante nella produzione artistica;

- Come percezione, ossia come esperienza soggettiva di chi osserva o attraversa il paesaggio.

È proprio dal profilo storico-culturale del paesaggio, e in particolare dall’abbinamento tra i beni storico-artistici e il contesto paesaggistico, che nasce il parallelismo tra i due ambiti. Da questo abbinamento il legislatore italiano appresta i primi strumenti a salvaguardia della dimensione naturale, dapprima con la L. n. 778/1922 – la c.d. Legge Croce – e successivamente con le *leggi gemelle* del 1939 (la L. n. 1089/10939 e la L. n. 1497/1939).

La Legge Croce concepiva il paesaggio secondo una visione essenzialmente estetica come l’insieme delle bellezze naturali da preservare come veri e propri quadri, attraverso la dichiarazione di interesse pubblico e la subordinazione di ogni intervento all’autorizzazione ministeriale. Tale impostazione fu sostanzialmente confermata dalla Legge n. 1497/1939, che elencava le categorie di beni paesaggistici assoggettabili a tutela, introducendo altresì lo strumento – allora solo facoltativo – del piano territoriale paesistico, volto a dare concreto contenuto prescrittivo al vincolo imposto.

Le prime leggi organiche italiane, dunque, più che finalizzate alla tutela delle matrici ambientali erano volte a preservare la bellezza della natura e la base culturale ad essa sottesa. I due ambiti, sebbene a volte si sovrappongano, non sono mai stati riuniti dal punto di vista concettuale sotto lo stesso paradigma:

- La disciplina del paesaggio è racchiusa oggi all’interno del Codice dei beni culturali, che lo definisce come “porzione di territorio espressivo di identità il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e delle loro interrelazioni”²⁰¹ (art. 131, comma 1). La normativa codicistica in particolare è volta a tutelare quegli aspetti e caratteri del paesaggio che rappresentano

²⁰¹ Gianluca Famiglietti, Michele Nisticò, Nicola Pignatelli, *Codice dei beni culturali ragionato*, 2020.

materialmente e visivamente l'identità nazionale, poiché espressivi di valori culturali (art. 131, comma 2);

○ La normativa ambientale si è sviluppata in tempi più recenti ed intende salvaguardare le matrici ambientali – atmosfera, acqua, suolo e sottosuolo, flora e fauna – l'ecosistema e la biodiversità. Essa si intreccia a temi come, a titolo esemplificativo, la tutela della salute, lo smaltimento dei rifiuti e delle sostanze inquinanti, la gestione delle emergenze legate alla crisi climatica.

La tutela dell'ambiente ha quindi ad oggetto ambiti differenti rispetto alla tutela del paesaggio, nonché differenti strumenti giuridici. Ciò non toglie che i due settori in alcuni casi presentano dei punti di contatto. Ne costituiscono un esempio i parchi naturali, le zone umide ed i fiumi, che sono tutelati sia come beni paesaggistici sia come ecosistemi. Non mancano neanche ipotesi di conflitto tra le due funzioni, come il rapporto tra la tutela del paesaggio e la realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile.²⁰²

10. Il pensiero ecologico nel magistero della Chiesa

10.1. Le radici dell'ecologia nella teologia

Anche in ambito ecclesiastico, le riflessioni teologiche sul tema ambientale iniziano ad affermarsi a partire dalla seconda metà del Novecento, quando si sviluppano le prime scuole di ricerca che recuperano la teologia della creazione, nel tentativo di individuarvi un fondamento per elaborare un'etica del creato capace di ispirare nuovi modi di pensare e di agire. Uno dei temi centrali di tale riflessione è stato quello di ripensare la posizione dell'uomo nella natura, mitigandone una lettura eccessivamente antropocentrica.²⁰³ Nei racconti della creazione contenuti nella Genesi, infatti, l'uomo è esortato da Dio a dominare sulla terra e sulle altre creature (Gen. 1,28) e investito del compito di coltivare e custodire il giardino

²⁰² Sandro Amorosino, *Diritto dei beni culturali e del paesaggio*, Wolters Kluwer, 2024.

²⁰³ Giulia Mazzoni, *Ordinamento canonico e pensiero ecologico. La cura della casa comune tra magistero pontificio e sinodalità*, Rubbettino Editore, 2024.

dell'Eden (Gen. 2,15). Il pensiero tradizionale ha fatto quasi sempre riferimento al primo di questi passi, facendone discendere una posizione privilegiata dell'uomo quale soggetto, a cui la terra e i suoi abitanti sarebbero subordinati in qualità di oggetto. Su tale dato biblico, diversamente interpretato nel corso della storia del cristianesimo, si sono formate due distinte scuole di pensiero: quella che trova il proprio massimo rappresentante in Francesco d'Assisi, per il quale gli animali sono fratelli e sorelle, e quella che ha di fatto legittimato un atteggiamento di sostanziale irrilevanza nei confronti degli animali considerati più come cose di cui disporre arbitrariamente piuttosto che come creature viventi.²⁰⁴

Dall'interpretazione tradizionale è nato un vivace dibattito sul possibile legame tra l'insegnamento biblico e la crisi ecologica. Ad accendere la discussione fu, nel 1967, il saggio dello storico Lynn White, secondo cui il mandato divino di dominare la terra avrebbe posto le basi dell'ideale occidentale di dominio sulla natura, sino a condurre alla rottura del rapporto tra uomo e ambiente. Nella lettura di White, il cristianesimo occidentale è la religione più antropocentrica che il mondo abbia mai visto, pur non escludendo che proprio dall'interno della tradizione religiosa – sull'esempio di San Francesco – possa trovarsi una via d'uscita alla crisi ecologica.

A tali critiche il mondo teologico ha risposto proponendo una rilettura dei racconti della Genesi, imperniata su un profondo senso di responsabilità, che trova il proprio fulcro nella riconsiderazione dei concetti di *imago Dei* e di dominio. Quanto al primo aspetto, il fatto di essere stato creato a immagine e somiglianza di Dio non implica un potere assoluto dell'uomo, bensì lo pone quale rappresentante di Dio sulla terra. In merito al secondo, il termine ebraico *radah* (dominare) nella sua accezione più antica designa un potere regale intrinsecamente responsabile – analogo a quello del pastore verso il proprio gregge – incompatibile con qualsiasi lettura dispotica. La dottrina della creazione, riletta in chiave ecologica, invita a concepire il mondo come un dono affidato all'uomo, secondo

²⁰⁴ Luigi Lorenzetti, *Le creature viventi*, www.istitutobioetica.it.

non la logica del dominio ma piuttosto dell'affidamento.²⁰⁵ Inoltre, secondo le tradizioni bibliche Dio non ha infuso il proprio spirito divino soltanto nell'uomo, ma in tutte le sue creature. Da questo si può ricavare che, se l'immagine e somiglianza divina dell'uomo dipende dallo spirito santo che abita in lui, allora tutte le creature, nelle quali abita lo Spirito di Dio, sono immagini di Dio e devono essere dunque rispettate. Gli uomini sono una parte della natura; essi non sono al centro del mondo, ma per sopravvivere si devono integrare nella natura della terra e nella comunità delle creature con cui vivono.²⁰⁶

Da queste considerazioni Luigi Lorenzetti ha affermato che dalla teologia del creato deriva un'etica per il creato, declinabile nei principi di condivisione, armonia, amore e giustizia, che si ricollegano alla Dottrina Sociale della Chiesa: il principio della destinazione universale dei beni impone di considerare la terra quale bene comune, di cui tutti – comprese le generazioni future – devono poter fruire.²⁰⁷

10.2. Da Papa Paolo VI a Papa Giovanni Paolo II

Dopo la conclusione del Concilio Vaticano II, la riflessione sullo sviluppo umano si arricchisce di nuove prospettive. Si inizia ad affermare l'idea, infatti, che le questioni sociali, economiche e culturali siano tra di loro interconnesse e che dunque per promuovere un progresso umano integrale esse devono essere trattate congiuntamente. In questo contesto iniziano a emergere, seppur ancora timidamente, anche le prime attenzioni alle tematiche ambientali. Questo mutamento di prospettiva è stato influenzato in particolare dalle correnti socioeconomiche che a partire dagli anni '60 mettono in discussione il binomio sviluppo-industrializzazione. Parallelamente, sul piano scientifico vengono

²⁰⁵ Giulia Mazzoni, *Ordinamento canonico e pensiero ecologico. La cura della casa comune tra magistero pontificio e sinodalità*, Rubbettino Editore, 2024.

²⁰⁶ Jürgen Moltmann, *lectio magistralis* "Il futuro ecologico della teologia cristiana" tenuta a Piacenza nel corso del convegno *Piacenza Teologia 2012*, psichenatura.it.

²⁰⁷ Giulia Mazzoni, *Ordinamento canonico e pensiero ecologico. La cura della casa comune tra magistero pontificio e sinodalità*, Rubbettino Editore, 2024.

pubblicati i primi sulle pressioni esercitate dall'attività umana sugli ecosistemi, ormai osservati su scala globale. Un momento di svolta è rappresentato dalla Conferenza di Stoccolma del 1972, che trasforma la tutela ambientale da questione dei singoli Stati a responsabilità della comunità internazionale, inaugurando un metodo di cooperazione multilaterale che diventerà un modello per le future iniziative.

In questo clima, e grazie all'impulso di Paolo VI, matura negli ambienti ecclesiali un nuovo umanesimo fondato sulla convinzione che la Chiesa debba porsi al servizio dell'uomo. Sebbene egli non elabori una trattazione sistematica del tema ambientale, il suo pontificato pone le basi per un'*ecologia umana* – espressione che Paolo VI conierà in occasione dell'Udienza generale del 7 novembre 1973 – individuando nella responsabilità per il creato, nella dimensione globale del degrado ambientale, nella solidarietà tra i popoli e nel parallelismo tra crisi ecologica e crisi sociale i cardini di una nuova visione. Nel disegno di Paolo VI, il compito dell'uomo si traduce in un modello di governance responsabile, muovendo dalla considerazione che preservare l'ambiente è funzionale anche al benessere umano. Egli, infatti, afferma nel *Discorso sui problemi di inquinamento dell'aria e dell'acqua* del 1971 che per l'uomo l'ambiente è come l'acqua per il pesce.

Egli denuncia inoltre i rischi di uno sviluppo tecnico-scientifico che, se da un lato amplia il dominio dell'uomo sulla natura, dall'altro rischia di imprigionarlo nella logica della propria stessa razionalità: la corsa all'industrializzazione, guidata dal profitto come motore e dalla concorrenza come spinta, produce ripercussioni dannose sull'equilibrio ambientale, fino al rischio di una vera e propria catastrofe ecologica. Da qui l'insistenza su un cambiamento non solo tecnico ma culturale.²⁰⁸

L'attenzione verso la natura è trasmessa da Paolo VI anche al suo successore, Papa Giovanni Paolo II. Dalla sua prima Lettera Enciclica *Redemptor hominis* del 1979 emerge che lo sfruttamento della terra – non sono ai fini

²⁰⁸ Giulia Mazzoni, *Ordinamento canonico e pensiero ecologico. La cura della casa comune tra magistero pontificio e sinodalità*, Rubbettino Editore, 2024.

industriali ma anche bellici – e un progresso tecnologico privo di un governo unitario e di un orientamento umanistico, finiscono spesso per costituire un pericolo per l'ambiente, ed alienano l'uomo dalla natura. Per il Pontefice l'uomo tende sempre più a cogliere dal proprio ambiente solo la dimensione strumentale, legata al consumo e all'utilizzo immediato, perdendo di vista ogni altro significato più profondo, mentre disegno originario di Dio l'uomo era chiamato a rapportarsi al creato come *custode* saggio e responsabile, non come sfruttatore e distruttore.

209

Nel corso del suo pontificato Giovanni Paolo II insiste sul fatto che il dominio dell'uomo sulla natura non equivale a un potere assoluto né a una licenza di sfruttamento indiscriminato. Un momento centrale di questa riflessione è il messaggio per la Giornata mondiale della pace del 1990, in cui la crisi ecologica viene letta non tanto come crisi fisica quanto come crisi morale e culturale, superabile solo attraverso un cambiamento radicale di mentalità. A tal fine secondo Papa Giovanni Paolo II occorre un'educazione alla responsabilità ecologica ed è compito della Chiesa promuovere questa conversione, ricollocando il rapporto tra uomo e natura entro una dimensione teologica.²¹⁰

²⁰⁹ Lettera enciclica *Redemptor Hominis*, www.vatic.va.

²¹⁰ Giulia Mazzoni, *Ordinamento canonico e pensiero ecologico. La cura della casa comune tra magistero pontificio e sinodalità*, Rubbettino Editore, 2024.

10.3. L'ecologia umana di Benedetto XVI

Con Benedetto XVI l'insegnamento sociale della Chiesa in materia ambientale trova un'ulteriore declinazione. Nella Lettera Enciclica *Caritas in veritate* il pontefice scrive che il tema dello sviluppo oggi è connesso anche ai doveri dell'uomo verso la natura. Essa, infatti, è l'espressione di un disegno divino di amore e verità che l'uomo può utilizzare in modo responsabile per soddisfare i suoi bisogni legittimi. Il rapporto uomo-natura viene letto dunque in chiave antropocentrica: la natura non è da considerare più importante dell'uomo, ma non si deve nemmeno ridurla a semplice oggetto di sfruttamento; il dovere e la responsabilità dell'uomo consiste dunque in un uso moderato e rispettoso delle risorse naturali.²¹¹ Questa lettura antropocentrica affonda le proprie radici in un'indagine essenzialmente teologica: Benedetto XVI richiama costantemente il libro della Genesi come paradigma della relazione tra Creatore, essere umano e creato, ponendo l'uomo al centro della creazione non come padrone, ma come custode.

Sul piano pratico, Benedetto XVI osserva come la rivoluzione industriale e l'espansione delle possibilità tecnologiche abbiano condotto ad uno sfruttamento incontrollato delle risorse naturali, alimentato dall'illusione di una loro disponibilità illimitata. Ad essa si aggiunge anche la crescente domanda energetica dei Paesi industrializzati, che aggrava ulteriormente il quadro, penalizzando in particolare i Paesi in via di sviluppo ed aumentando le disparità sociali.²¹²

All'interno della riflessione di Benedetto XVI trova spazio inoltre il riferimento alle generazioni future: il Pontefice invita l'uomo ad esercitare un governo responsabile sulla natura affinché le generazioni che verranno potranno anch'esse degnamente abitare la terra e coltivarla.²¹³ Le pratiche agricole e di allevamento intensivo, del resto, generano il paradosso di un'eccedenza alimentare nei Paesi ricchi a fronte della fame in quelli poveri, oltre a contribuire a

²¹¹ Lettera Enciclica *Caritas in veritate*, www.vatic.va.

²¹² Maria Milvia Morciano, *L'ecologia nel pensiero di Benedetto XVI*, www.vaticannews.va.

²¹³ Lettera Enciclica *Caritas in veritate*, www.vatic.va.

desertificazione, deforestazione e cambiamento climatico.²¹⁴ Per porre rimedio a tali fenomeni, è necessario dunque che la comunità internazionale ed i singoli stati si adoperino e collaborino al fine di contrastare usi distruttivi delle matrici ambientali.²¹⁵

Benedetto XVI collega infine il degrado ambientale ad una più ampia crisi morale della società odierna, affermando che la natura oggi è talmente integrata nelle dinamiche sociali e culturali da non essere più solo una variabile indipendente. Da questa consapevolezza nasce l'appello a una revisione dello stile di vita e del modello di sviluppo, che richiede una base morale fondata su due pilastri: il rispetto della dignità umana e la legge morale naturale, quest'ultima intesa come parametro etico condiviso da culture ed epoche diverse, capace di orientare scelte politiche ed economiche responsabili.²¹⁶ Nello stesso senso, Benedetto XVI ribadisce nella Lettera Enciclica *Caritas in veritate* e nel Messaggio per la Giornata mondiale della pace del 2010 il legame tra la pace e la custodia del creato, osservando come il degrado ambientale sia spesso conseguenza della mancanza di progettualità politica di lungo periodo o del prevalere di interessi economici miopi, a riprova del fatto che ogni scelta economica comporta sempre una ricaduta morale. Pur riconoscendo la responsabilità storica dei Paesi industrializzati nella crisi ecologica, il Pontefice invita ogni persona a orientare i propri stili di vita e consumo verso una maggiore sobrietà. Anche la Chiesa – in quanto responsabile del creato – è chiamata a intervenire pubblicamente per proteggere l'uomo dal rischio di autodistruzione, poiché quando l'ecologia umana è rispettata all'interno della società, ne beneficia anche l'ecologia ambientale. La soluzione indicata da Benedetto XVI si ricollega così alla *nuova solidarietà*, già evocata da Giovanni Paolo II, che il pontefice

²¹⁴ Maria Milvia Morciano, *L'ecologia nel pensiero di Benedetto XVI*, www.vaticannewes.va.

²¹⁵ *Lettera Enciclica Caritas in veritate*, www.vatican.va.

²¹⁶ Giulia Mazzoni, *Ordinamento canonico e pensiero ecologico. La cura della casa comune tra magistero pontificio e sinodalità*, Rubbettino Editore, 2024.

ridefinisce come *solidarietà globale* – concetto successivamente ripreso nella Lettera Enciclica *Laudato sì* di Papa Francesco.²¹⁷

10.4. Il magistero di Papa Francesco

10.4.1. L'influenza della teologia latino-americana

L'elezione al soglio pontificio dell'arcivescovo di Buenos Aires Jorge Mario Bergoglio suscita, in una Chiesa segnata dalle tensioni seguite alla rinuncia di Benedetto XVI, grandi aspettative legate alla sua provenienza. Il magistero di Papa Francesco si radica infatti nel pensiero teologico latino-americano e si sviluppa lungo due direttrici: quella economico-sociale e, soprattutto, quella ecologica. Per comprendere il suo insegnamento, dunque, occorre ripercorrere brevemente la tradizione teologica latino-americana da cui scaturiscono l'attenzione ai poveri, alla natura, la cura del creato e la valorizzazione della cultura popolare.

Questa impostazione affonda le radici nella c.d. *teologia del popolo*, una corrente della teologia della liberazione emersa in Argentina dopo il Concilio Vaticano II e che pone il popolo al centro della riflessione ecclesiale e sociale. Essa valorizza la sapienza popolare, la cultura e la religiosità dei popoli come luogo teologico privilegiato, e come chiave interpretativa del rapporto tra uomo e natura. In questa prospettiva, il popolo non è un mero soggetto passivo, ma protagonista storico e testimone di valori evangelici, che coincidono con la conservazione del creato e la denuncia dell'ingiustizia strutturale.

Determinante in questo percorso è stato il ruolo delle Conferenze generali dell'episcopato latino-americano, attraverso cui la Chiesa latino-americana ha sviluppato una riflessione autonoma sui temi sociali e ambientali, distinta da quella europea:

²¹⁷ Maria Milvia Morciano, *L'ecologia nel pensiero di Benedetto XVI*, www.vaticannewes.va.

- Nel *Documento di Medellín* (1968) l'episcopato latino-americano non elabora ancora una riflessione sul tema ambientale, ma si sofferma piuttosto ai fenomeni di sottosviluppo e sugli effetti che l'urbanizzazione e l'industrializzazione hanno sulle campagne e sui lavoratori;
- Con la III Conferenza Generale a Puebla nel 1979, il Consejo pone le basi per una lettura integrata tra la questione sociale e quella ambientale, trattando temi come la violazione dei diritti umani, la devastazione dell'ambiente naturale e il processo di globalizzazione;
- All'esito della IV Conferenza Generale, il *Documento di Santo Domingo* (1992) introduce a tutti gli effetti la dimensione ambientale nel magistero dell'episcopato latino-americano. Il Documento evidenziando in particolar modo la sottrazione delle terre ai popoli indigeni, la perdita della biodiversità ed il problema della deforestazione ed invita alla cura del creato;²¹⁸
- Il *Documento di Aparecida* (2007), che conclude la V Conferenza Generale, rappresenta la sintesi più matura del tema ambientale. In questa sede il *Consejo* porta a compimento quell'opera di integrazione tra la dimensione sociale e quella ecologica iniziata a Puebla, denunciando lo sfruttamento delle persone e delle risorse naturali legati alla globalizzazione, complice altresì dell'appiattimento culturale dei popoli dell'America Latina e dei Caraibi. In questo contesto i Vescovi devono aiutare il popolo a riscoprire il dono della creazione ed educare a prendersi cura della terra come casa di tutti gli esseri viventi. Il Documento affronta inoltre questioni più pratiche, come la necessità di ottenere politiche che garantiscano protezione, conservazione e rafforzamento della natura, accanto a misure di monitoraggio e controllo relative all'applicazione delle norme ambientali.²¹⁹

È proprio da questo itinerario ecclesiale, che unisce la cura dei poveri e degli esclusi e la cura del creato, che prende forma la sensibilità ecologica di Papa

²¹⁸ Giulia Mazzoni, *Ordinamento canonico e pensiero ecologico. La cura della casa comune tra magistero pontificio e sinodalità*, Rubbettino Editore, 2024.

²¹⁹ *Aparecida 2007. Luces para América Latina*, www.americalatina.va.

Francesco e che troverà la propria compiuta espressione teologica nell'Enciclica *Laudato sì*.

10.4.2. I temi portanti del pontificato di Papa Francesco

Jorge Mario Bergoglio operò una scelta di grande portata simbolica scegliendo di farsi chiamare Francesco; un gesto eloquente, capace di anticipare gli assi portanti del suo pontificato: la pace, la lotta alla povertà, la salvaguardia del creato. Attorno a questi temi il Pontefice ha lavorato due fronti. Anzitutto, cercando di elaborare un nuovo modello di sviluppo che parte dal concetto di *ecologia integrale*, ossia un paradigma all'interno del quale le questioni antropologiche, ambientali, economiche, sociologiche, istituzionali e culturali risultano reciprocamente intrecciate. In secondo luogo, Papa Francesco ha dato avvio a un processo riformatore volto a plasmare una Chiesa sinodale sia sotto il profilo più dottrinale, valorizzando l'immagine di una Chiesa proiettata verso l'esterno e attenta a osservare la realtà a partire dai margini, sia sotto quello procedurale, laddove la sinodalità si trasforma in un metodo per orientare le scelte e organizzare la riflessione ecclesiale.²²⁰

Tale percorso comincia già a delinearsi con l'Esortazione apostolica *Evangelii gaudium*, promulgata il 24 novembre 2013. Il testo spazia su diversi fronti: da un lato le questioni più direttamente legate al tessuto sociale – i meccanismi dell'economia, l'inclusione di chi vive in povertà, la c.d. cultura dello scarto – dall'altro gli aspetti più propriamente interni alla vita ecclesiale – il rinnovamento del ministero papale, il ruolo riservato alle conferenze episcopali e dei fedeli laici. Sul versante sociale, il Pontefice osserva come vi siano dei progressi da lodare, come i successi nell'ambito della salute e dell'educazione; tuttavia, non si devono dimenticare quelle situazioni di precarietà, violenza ed inequità che derivano dal progresso tecnologico e da un'economia dell'esclusione

²²⁰ Giulia Mazzoni, *Ordinamento canonico e pensiero ecologico. La cura della casa comune tra magistero pontificio e sinodalità*, Rubbettino Editore, 2024.

in cui la persona è ridotta a semplice bene di consumo, destinata a essere impiegata e poi gettata via. Da qui nasce l'invito a una riforma del sistema finanziario capace di assicurare a ciascuno la propria dignità e di orientarsi verso il bene comune: il Papa auspica un modello di sviluppo equo che, senza negare il valore della crescita economica, poggi su decisioni, programmi e percorsi rivolti a una distribuzione più giusta delle risorse.²²¹

10.4.3. La lettera enciclica *Laudato si*

Già a partire da Paolo VI, la Chiesa ha manifestato un sempre più crescente interesse per la problematica ambientale, “conseguenza drammatica dell’attività incontrollata dell’essere umano”²²², e l’ha progressivamente inserita all’interno della sua dottrina sociale. Sulla scia dei suoi predecessori, Papa Francesco il 24 maggio 2015 si rivolge ai fedeli con l’Enciclica *Laudato Si, sulla cura della casa comune*: il primo testo magistrale interamente dedicato alla questione ecologica.

Il titolo stesso dell'Enciclica racchiude un duplice significato: l'espressione *Laudato si* richiama il modello di ecologia integrale di Francesco d'Assisi, fondata non su un ascetismo distaccato dal mondo, ma sul rifiuto di ridurre la realtà a mero oggetto di sfruttamento; in secondo luogo, l’aggettivo “comune” sottolinea la vocazione universale del testo, in quanto il Pontefice dichiara di voler dialogare non solo con il mondo cattolico, ma con ogni abitante del pianeta, poiché la sfida ambientale riguarda l'intera famiglia umana. La stessa elaborazione dell’Enciclica riflette questa dimensione corale, nutrendosi anche dei contributi delle conferenze episcopali di ogni continente, di altre confessioni cristiane e del mondo scientifico, secondo un approccio di dialogo aperto tra fede e ricerca.

In merito al rapporto con il mondo scientifico, l'Enciclica riconosce pienamente il valore della scienza e del progresso tecnologico, purché essi siano

²²¹ *Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium*, www.vatican.va.

²²² *Lettera Enciclica Laudato si, sulla cura della casa comune*, www.vatican.it.

orientati al rispetto delle norme morali ed al servizio dell'uomo. Un intervento sulla natura, infatti, risulta legittimo quando ne assecondi lo sviluppo secondo il progetto divino, e deve al contrario essere contrastato l'uso eccessivo o inadeguato della tecnica, incapace di rispettare i tempi dei processi naturali.²²³

Muovendo da queste premesse, la Lettera sviluppa un modello di economia ecologica, capace di superare una visione parcellizzata della realtà: se “il tutto è superiore alla parte”²²⁴, allora ogni processo di sviluppo non può prescindere dalla tutela dell'ecosistema. Pubblicata nel 2015, in un contesto segnato dall'Accordo di Parigi sul clima e da altre iniziative internazionali per lo sviluppo sostenibile, la Lettera ha contribuito in modo significativo a diffondere la consapevolezza di un'emergenza ambientale globale, rafforzando il magistero pontificio anche come strumento di indirizzo politico. Proprio per questo il documento è stato talvolta ridotto a "enciclica verde": lo stesso Francesco ha però precisato che non si tratta di un manifesto ambientalista, bensì di un testo a carattere sociale che colloca la questione ecologica entro una visione più ampia della condizione umana. Alla base di questa visione vi è la convinzione che l'essere umano e la natura non possano essere considerati separatamente: non esistono una crisi ambientale e una crisi sociale, “bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale”²²⁵. Ne deriva che un autentico approccio ecologico deve tradursi in un approccio sociale, data la stretta correlazione tra la fragilità della Terra e quella dei poveri. Il degrado ambientale colpisce infatti in misura maggiore le popolazioni più povere, vittime di un sistema che ha trasformato il debito ecologico in uno strumento di potere dei Paesi industrializzati nei confronti di quelli in via di sviluppo.

A tale scenario il Pontefice affianca la critica al c.d. “paradigma tecnocratico”, ossia alla tendenza a privilegiare la semplificazione dei processi, la riduzione dei costi e il risultato immediato a scapito dello sviluppo umano integrale. Per contrastare tale deriva, l'Enciclica propone l'edificazione di un

²²³ Laura De Gregorio, “Laudato si’: per un’ecologia autenticamente cristiana” in *Stato, chiese e pluralismo confessionale*, n. 41/2016.

²²⁴ *Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium*, www.vatican.va.

²²⁵ *Lettera Enciclica Laudato si', sulla cura della casa comune*, www.vatican.it.

umanesimo ecologico fondato sull'unità tra la cura della terra e la cura dei poveri, in netta antitesi rispetto alla cultura dello scarto. Il fondamento di questa impostazione viene rintracciato nella tradizione biblica, secondo cui l'esistenza umana si regge su tre relazioni fondamentali e connesse tra di loro: quella con Dio, quella con il prossimo e quella con la terra. Il peccato ha distorto il senso originario dell'affidamento della terra all'uomo, che il Pontefice ricolloca entro un'accezione di responsabilità e cura, non di dominio. Pur riconoscendo infatti all'essere umano una dignità superiore in quanto creato a immagine di Dio, l'Enciclica esclude che le altre creature possano essere considerate prive di valore proprio o semplicemente strumentali.

Su questa base la Lettera individua tre direttrici per il governo della *casa comune*:

- l'ecologia culturale, che richiede la tutela del patrimonio storico-artistico e delle culture locali minacciate dall'omologazione dei modelli economici globalizzati;
- l'ecologia economica, che presuppone l'applicazione del metodo relazionale anche ai sistemi produttivi, oggi orientati alla sola massimizzazione del profitto;
- l'ecologia umana, incentrata sul legame tra l'esistenza dell'uomo e la legge morale, condizione indispensabile per la costruzione di un ambiente più dignitoso.

Il testo si chiude con l'appello a una conversione ecologica intesa non come impegno individuale, bensì come cambiamento collettivo e duraturo, ispirato al modello di Francesco d'Assisi e orientato alla riconciliazione con il creato. Coerentemente con il principio secondo cui “la realtà è più importante dell'idea”²²⁶, il Pontefice ha successivamente tradotto tali istanze in iniziative concrete, tra cui

²²⁶ *Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium*, www.vatican.va.

la convocazione del Sinodo per l'Amazzonia, tappa significativa del cammino di evangelizzazione avviato con l'*Evangelii gaudium*.²²⁷

10.4.4. Il sinodo sull'Amazzonia e l'Enciclica Fratelli tutti. Sulla fraternità e l'amicizia sociale

Papa Francesco si è più volte soffermato su territori come l'Amazzonia, esposta a ingenti interessi economici internazionali che, dietro la pretesa di tutelarla, rischiano di comprometterne la sovranità nazionale. Questa preoccupazione caratterizza l'Esortazione apostolica post-sinodale *Querida Amazonia*, pubblicata il 2 febbraio 2020 a conclusione del Sinodo panamazzonico. Il documento approfondisce i temi già emersi nei lavori sinodali quali lo sfruttamento delle risorse naturali, l'iniquità dell'economia globalizzata, l'inquinamento, l'importanza dell'acqua e le esigenze pastorali delle comunità locali, intrecciando la dimensione sociale con quella evangelizzatrice e dando concreta attuazione al principio di ecologia integrale già enunciato nella *Laudato si*.

Coerentemente con il principio secondo cui un autentico approccio ecologico si traduce sempre in un approccio sociale, il Pontefice richiede che la tutela della biodiversità amazzonica proceda di pari passo con la salvaguardia dell'identità culturale dei popoli indigeni, secondo il paradigma dell'ecologia integrale. In questa prospettiva, Papa Francesco fa una aspra critica al sistema economico attuale, che distrugge le risorse del territorio e impone alle popolazioni native modelli estranei alle loro tradizioni. L'Esortazione denuncia la situazione di una regione segnata da ingiustizie, sfruttamenti e dagli interessi dei Paesi più ricchi, che la considerano “come un enorme spazio vuoto da occupare, come una ricchezza grezza da elaborare, come un’immensità selvaggia da addomesticare”²²⁸.

²²⁷ Giulia Mazzoni, *Ordinamento canonico e pensiero ecologico. La cura della casa comune tra magistero pontificio e sinodalità*, Rubbettino Editore, 2024.

²²⁸ *Esortazione Apostolica post-sinodale Querida Amazonia*, www.vatican.va.

L'obiettivo è dunque quello di contrastare le logiche di un'economia guidata da logiche predatorie, salvaguardando le radici culturali dei popoli e gli ecosistemi.

Un'ulteriore tappa della promozione dell'ecologia integrale di Papa Francesco è rappresentata dalla Lettera Enciclica *Fratelli tutti. Sulla fraternità e l'amicizia sociale*, firmata ad Assisi il 3 ottobre 2020, che riprende e amplia i temi di giustizia e pace che hanno caratterizzato il suo magistero. Se con *Laudato si* il Pontefice aveva individuato tre relazioni fondamentali dell'essere umano – con Dio, con il creato e con gli altri – *Fratelli tutti* sviluppa specificamente quest'ultima dimensione, affermando che prendersi cura del mondo equivale a prendersi cura di sé stessi. Nella Lettera in particolare Papa Francesco prospetta un modello economico rimesso al servizio della persona, capace di garantire i diritti umani, sociali, politici ed economici attraverso una nuova architettura normativa a livello internazionale, a cui sono chiamate a contribuire anche le religioni.²²⁹

10.4.5. L'esortazione Apostolica *Laudate deum*

Otto anni dopo la pubblicazione della Lettera Enciclica *Laudato si*, Papa Francesco torna a parlare della problematica ambientale con l'Esortazione Apostolica *Laudate Deum* (4 ottobre 2023) nel giorno dedicato al Santo d'Assisi.

Il Pontefice decide di iniziare la sua riflessione partendo dal cambiamento climatico: frequenti periodi di caldo anomalo, siccità, l'innalzamento del livello del mare e lo scioglimento dei ghiacciai “sono solo alcune espressioni tangibili di una malattia silenziosa che colpisce tutti noi”²³⁰ e che dall'uomo è stata creata.

Secondo Papa Francesco, la sola sensibilità ambientale non basta ad affrontare il problema: la lentezza e l'incertezza dei processi decisionali internazionali, infatti, finiscono per aggravare il degrado climatico. Ciò che appare

²²⁹ Giulia Mazzoni, *Ordinamento canonico e pensiero ecologico. La cura della casa comune tra magistero pontificio e sinodalità*, Rubbettino Editore, 2024.

²³⁰ *Esortazione Apostolica Laudate Deum*, www.vatican.va.

urgente è un nuovo modello di diplomazia multilaterale, capace di rispondere ai mutamenti in atto attraverso un metodo sinodale che proceda dal livello locale a quello globale.²³¹

10.4.6. La riforma della Curia Romana ed il nuovo Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale

L'attenzione al tema ambientale e la preoccupazione per uno sviluppo integrale della persona hanno condotto Papa Francesco a una riorganizzazione del governo della Chiesa, partendo dalla riforma della Curia Romana. Un primo passo in tal senso è stato compiuto con la Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio *Humanam progressionem* del 17 agosto 2016, con cui il Pontefice ha avviato una parziale riorganizzazione della Curia, sopprimendo i quattro Pontifici Consigli – per la Giustizia e la Pace, Cor Unum, per la Pastorale dei Migranti e degli Itineranti, per la Pastorale degli Operatori Sanitari – e trasferendo le relative funzioni a un nuovo unico organismo: il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale (successivamente solo Dicastero). L'istituzione del nuovo Dicastero è stata finalizzata ad affrontare le questioni relative alle migrazioni, ai bisognosi, agli ammalati, agli esclusi ed emarginati, alle vittime di conflitti armati e catastrofi naturali, ai detenuti, ai disoccupati e alle vittime di schiavitù e tortura, ispirandosi ai principi della Dottrina Sociale della Chiesa. Lo Statuto del Dicastero, promulgato contestualmente alla sua istituzione, ne conferma la composizione mista – religiosi e laici – nonché ne è stata confermata la vocazione collaborativa, chiamato a svolgere le proprie funzioni avvalendosi del contributo di associazioni, istituti e organizzazioni non governative, del dialogo con i governi civili e i soggetti di diritto internazionale e della cooperazione con la Segreteria di Stato e la Pontificia Accademia delle Scienze Sociali.

²³¹ Giulia Mazzoni, *Ordinamento canonico e pensiero ecologico. La cura della casa comune tra magistero pontificio e sinodalità*, Rubbettino Editore, 2024.

Oltre a costituire un'istituzione centrale per la promozione della persona, il Dicastero rappresenta lo strumento attuativo delle dinamiche ecologico-sinodali avviate da Bergoglio, soprattutto a seguito della nuova Costituzione Apostolica *Praedicate evangelium*. La sua entrata in vigore il 5 giugno 2022 – in sostituzione della *Pastor bonus* – ha comportato una revisione ancora più ampia e strutturata dell'intera Curia Romana, nell'ottica di realizzare uno degli obiettivi del pontificato: una conversione missionaria capace di rinnovare la Chiesa.

Sul piano giuridico-istituzionale, la Curia Romana conserva la propria funzione di supporto al Romano Pontefice nell'esercizio del primato e delle competenze proprie del suo ruolo di Capo della Chiesa.²³²

La Costituzione Apostolica ha inciso anche sul Dicastero, a cui il documento attribuisce una nuova configurazione (artt. 163 ss.), senza tuttavia modificare l'ambito di competenza, che resta incentrato sulle questioni relative all'economia e al lavoro, alla cura del creato, alle migrazioni e alle emergenze umanitarie. L'elemento di novità riguarda piuttosto il rapporto tra il Dicastero e le Chiese particolari, le Conferenze episcopali, le loro Unioni regionali e continentali e le Strutture gerarchiche orientali in materia di promozione umana integrale. Esso è infatti chiamato non solo a sostenerle nella promozione dello sviluppo umano (art. 163), ma anche ad accompagnarle nell'attuazione del magistero della Chiesa in tema di protezione e sviluppo integrale dell'ambiente, cooperando con altre confessioni cristiane, altre religioni, autorità civili e organismi internazionali (art. 164). Sempre in ottica di collaborazione, gli artt. 167 ss. affidano al Dicastero il compito di promuovere la lotta alla povertà – collaborando anche con gli organismi internazionali – di promuovere modelli economici equi e stili di vita sobri, soprattutto favorendo iniziative contro lo sfruttamento economico e sociale dei Paesi poveri, nonché di accrescere la sensibilità per la pace, impegnarsi per la giustizia e la solidarietà verso le persone più deboli.²³³

²³² Giulia Mazzoni, *Ordinamento canonico e pensiero ecologico. La cura della casa comune tra magistero pontificio e sinodalità*, Rubbettino Editore, 2024.

²³³ Costituzione Apostolica *Praedicate evangelium*, www.vatican.va.

Dall'insieme degli articoli che regolano il Dicastero emerge un ambito di competenze coerente con il magistero di Papa Francesco: poiché un autentico approccio ecologico si traduce sempre in un approccio sociale, il Dicastero costituisce lo strumento attraverso cui dare attuazione ai principi dell'insegnamento ecologico bergogliano, in linea con la visione di ecologia integrale.

La riforma non si limita quindi a semplificare il funzionamento della Curia, ma delinea un progetto volto a rinnovare il volto del magistero, affinché esso possa incidere coerentemente anche sull'ordinamento canonico.²³⁴

10.5. Il parco culturale ecclesiale

Un progetto avviato negli ultimi anni che mira a coniugare la dimensione pastorale, culturale ed ambientale è stato il Parco culturale ecclesiale. Si tratta in particolar modo di un'iniziativa volta a sostenere e promuovere la capacità organizzativa e operativa delle diocesi italiane nella valorizzazione del patrimonio storico-artistico, della custodia del creato e del turismo sostenibile.²³⁵ Con *Parco culturale ecclesiale* si intende infatti “un sistema territoriale che promuove, recupera e valorizza, attraverso una strategia coordinata e integrata, il patrimonio liturgico, storico, artistico, architettonico, museale, ricettivo, ludico, di una o più Diocesi”²³⁶. Secondo la definizione elaborata dall'Ufficio nazionale CEI per la pastorale del tempo libero, turismo e sport dunque, il Parco non si limita a promuovere un territorio geografico, ma intende tutelare e valorizzare anche la cultura, le sue tradizioni, l'ambiente, gli stili di vita ed esperienze religiose: si tratta una forma di gestione che collega la promozione dei beni culturali a quella del territorio di riferimento, favorendo il dialogo tra dimensione sacra e profana.

²³⁴ Giulia Mazzoni, *Ordinamento canonico e pensiero ecologico. La cura della casa comune tra magistero pontificio e sinodalità*, Rubbettino Editore, 2024.

²³⁵ Marta Tigano, “Turismo sostenibile e nuove strategie per la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali di interesse religioso: i Parchi culturali ecclesiali” in *Aedon*, n. 1/2022.

²³⁶ *Bellezza e speranza per tutti*, turismo.chiesacattolica.it.

È da segnalare inoltre, che l'art. 143 del Codice Urbani, tra le forme di valorizzazione dei beni paesaggistici, prevede la riqualificazione di immobili e aree tutelate ma degradate, oppure la creazione di nuovi valori paesaggistici coerenti: il parco culturale ecclesiale si inserisce in questa logica, restituendo nuova vita a luoghi di cultura e beni paesaggistici per renderli maggiormente fruibili.

Il modello del Parco è inoltre coerente con i principi di *ecologia culturale* ed *ecologia integrale* promossi da Papa Francesco, che mirano a favorire il dialogo tra linguaggio popolare e linguaggio tecnico-scientifico, a tutela della storia, dell'architettura e delle tradizioni locali, proponendo un modello fondato sulla difesa dell'ambiente e dei valori umani, in una prospettiva che integra natura, economia e società.²³⁷

Per quanto riguarda la loro istituzione, le Linee Guida *Bellezza e Speranza per tutti* emanate nel settembre 2018 riprendono le Linee Guida precedenti del 2016, definendo anche la procedura di riconoscimento. Le Linee guida precisano che ciascun Vescovo, singolarmente o in collaborazione con i Vescovi delle Diocesi limitrofe, previa un'attenta verifica dell'eventuale presenza di iniziative già esistenti nel medesimo ambito, può promuovere l'istituzione di un Parco o di una Rete Culturale Ecclesiale, quale strumento per valorizzare i talenti, le identità e le esperienze del territorio. La procedura di riconoscimento è semplificata e si suddivide in una fase ascendente ed in una discendente.

Durante la fase ascendente la diocesi presenta all'Ufficio nazionale una manifestazione di interesse, sottoscritta dal Vescovo, indicando un responsabile religioso, un coordinatore laico e un tavolo di co-creazione composto da almeno tre uffici pastorali tra quelli competenti. A questo punto il tavolo di co-creazione procede al coinvolgimento dei soggetti portatori di interesse e redige un dossier che illustra la visione del progetto, il patrimonio culturale e religioso del territorio,

²³⁷ Nicoletta Palazzo, "I Parchi culturali ecclesiali come forma di riqualificazione delle aree compromesse: definizione, finalità e consumo esperienziale" in *Il patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. Religioni, diritto ed economia*, Giulia Mazzoni (a cura di), Rubbettino Editore, 2021.

le strutture ricettive esistenti, i tematismi scelti, gli itinerari di mobilità lenta individuati e una prima valutazione di sostenibilità con relativo cronoprogramma. La fase successiva consiste in un'audizione del tavolo che ha elaborato il dossier di candidatura, da effettuarsi a Roma entro novanta giorni. Entro i successivi trenta giorni una Commissione di valutazione esamina le candidature sulla base di dieci criteri:

- Coerenza con il progetto nazionale;
- Coinvolgimento della comunità locale;
- Collaborazione con altri enti;
- Integrazione dei beni culturali;
- Accessibilità;
- Valenza evangelizzatrice;
- Ricadute economiche e occupazionali;
- Sostenibilità dell'accoglienza;
- Coerenza del cronoprogramma.

Al termine dell'esame della Commissione, la fase ascendente termina con due possibili strade: l'accompagnamento alla revisione del dossier o l'attivazione del percorso di tutoraggio (fase discendente). Le presentazioni ritenute incomplete, insufficienti o inadeguate potranno infatti ricedere dall'Ufficio nazionale un supporto per revisionare il Dossier. Per le candidature giudicate positivamente invece, si aprirà la fase discendente durante la quale sarà attivato un percorso di affiancamento alla costituzione, tutoraggio organizzativo e formazione del personale che sarà impegnato nel Parco secondo le modalità stabilite dall'Ufficio nazionale.²³⁸

²³⁸ *Bellezza e speranza per tutti*, turismo.chiesacattolica.it.

CONCLUSIONI

Il percorso condotto nel presente lavoro ha permesso di ricostruire, nella sua complessità, la disciplina della tutela e della valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso, mettendo in luce il costante dialogo tra ordinamento canonico, ordinamento statale e normativa pattizia.

Dall'analisi condotta è emerso come, seppur muovendo da presupposti e finalità distinti, sia lo Stato sia la Chiesa convergono nella comune esigenza di preservare e valorizzare un patrimonio che appartiene, al tempo stesso, alla comunità dei fedeli e alla collettività nazionale, attraverso prescrizioni che mirano a catalogare, e conservare e promuovere detto patrimonio.

All'esito dell'indagine condotta, emerge dunque come la tutela del patrimonio culturale ecclesiastico non possa più essere concepita come un ambito isolato e autoreferenziale, bensì debba essere collocata all'interno di una visione più ampia, che tenga conto tanto della dimensione storico-artistica quanto di quella ambientale e sociale dei beni considerati. Un esempio virtuoso in tal senso è costituito dall'opera di tutela e valorizzazione portata avanti dalla Diocesi di Piacenza-Bobbio. Essa da un lato ha condotto una complessa operazione di inventariazione e catalogazione che ha portato alla produzione di 90mila schede riguardanti i beni mobili e di censire quasi 730 edifici di culto. Dall'altro lato, la Diocesi piacentina è stata in grado di valorizzare il proprio patrimonio culturale attraverso numerose iniziative realizzate grazie alla stretta collaborazione con le istituzioni civili. Dal 2015 è stato infatti istituito un comitato di scopo, rinnovato annualmente, per consentire una migliore promozione del patrimonio storico-artistico ed un maggior dialogo tra i soggetti coinvolti. Al comitato partecipano in

particolar modo: il Comune di Piacenza, la Diocesi di Piacenza-Bobbio, la Fondazione di Piacenza e Vigevano, la Camera di Commercio di Piacenza.

Grazie alla creazione del Parco Culturale ecclesiale *Terre di passo*, inoltre, la Diocesi è stata in grado non solo di promuovere il proprio patrimonio culturale, ma anche di esaltare gli spazi di aggregazione, le antiche vie di pellegrinaggio e le iniziative culturali presenti sul territorio.

Tra le iniziative più significative portate a compimento negli ultimi anni si segnalano in particolar modo: la mostra dedicata agli affreschi del Guercino che decorano la cupola della Cattedrale di Santa Maria Assunta; il museo del Duomo Kronos; il museo dell'Abbazia di San Colombano a Bobbio ed il museo Collezione Mazzolini.

BIBLIOGRAFIA

Acri, *Beni ecclesiastici di interesse culturale. Ordinamento, conservazione e valorizzazione*, Mulino.

Acri, *Fondazioni e beni ecclesiastici di interesse culturale. Sfide, esperienze, strumenti*, Valentina Daiana e Lorenza Gazzerro (a cura di), Il Mulino, 2023.

Amorosino Sandro, *Diritto dei beni culturali*, Wolters Kluwer CEDAM, 2019.

Bolgiani Isabella, “I beni culturali di interesse religioso tra Intesa nazionale e accordi regionali (“vecchi” e “nuovi”)”, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica* (www.statoechiese.it), n. 33/2012.

Avanzini Giulia, *Lezione di Diritto dell’ambiente e del governo del territorio*, 25 febbraio 2025, Università degli Studi di Pavia.

Bartolini Antonio, “La tutela dei beni culturali a vent’anni dal Codice Urbani” in *Aedon*, n. 2/2025.

Chizzoniti Antonio, Gianfreda Anna, “Conservazione, valorizzazione e riuso dei beni culturali ecclesiastici. La disciplina di diritto ecclesiastico italiano” in *Aedon*, n. 3/2021.

Casati Giulia, “Evoluzione della disciplina canonica in tema di musei ecclesiastici” in *Il patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. Religioni, diritto ed economia*, Giulia Mazzoni (a cura di), Rubbettino Editore, 2021.

De Gregorio Laura, *Conferenza Episcopale italiana. Potere normativo e ruolo pastorale*, 2012.

De Gregorio Laura, “Laudato si’: per un’ecologia autenticamente cristiana” in *Stato, chiese e pluralismo confessionale*, n. 41/2016.

Dimodugno Davide, “Il riuso degli edifici di culto: profili problematici tra diritto canonico, civile e amministrativo” in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2017.

Famiglietti Gianluca, Nisticò Michele, Pignatelli Nicola, *Codice dei beni culturali ragionato*, 2020.

Feliciani Giorgio, introduzione a *Patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. La tutela dopo l'Intesa del 26 gennaio 2005*, Michele Madonna (a cura di), Marcianum Press, 2007.

Franchi Luigi, Feroci Virgilio, Ferrari Santo, *Codice civile e leggi complementari*, Hoepli, 2026.

Gianfreda Anna, “I beni culturali di interesse religioso nelle fonti di diritto canonico universale e particolare italiano: stato dell’arte e spunti di prospettiva” in *Il patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. Religioni, diritto ed economia*, Giulia Mazzoni (a cura di), Rubbettino Editore, 2021.

Gravino Federico, “L’accessibilità al bene culturale di interesse religioso tra fruizione tradizionale e fruizione digitale: una possibile strategia di valorizzazione” in *Il patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. Religioni, diritto ed economia*, Giulia Mazzoni (a cura di), Rubbettino Editore, 2021

Gualdani Annalisa, “Primi passi verso una disciplina di settore dei beni immateriali. Il caso del disegno legge sulle manifestazioni, rievocazioni e giochi storici” in *Aedon*, n. 2/2019.

Gualdani Annalisa, “I beni culturali immateriali: una categoria in cerca di autonomia” in *Aedon*, n. 1/2019.

Longhi Andrea, “Patrimonio di interesse religioso: scenari territoriali di conoscenza, interpretazione e pianificazione” in *Aedon*, n.3/2023.

Madonna Michele, “Un «diritto inalienabile alla bellezza». Conferenza Episcopale Italiana e beni culturali” in *Ephemerides iuris canonici*, 2024.

Madonna Michele, “I beni culturali nel diritto della Chiesa cattolica: i soggetti della tutela” in *Il patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. Religioni, diritto ed economia*, Giulia Mazzoni (a cura di), Rubbettino Editore, 2021.

Mancini Palamoni Gloria, “Patrimonio culturale immateriale e funzioni amministrative” in *Aedon*, n.3/2023.

Manfredi Giuseppe, “Il riuso dei beni culturali di interesse religioso nella disciplina statale dei beni culturali” in *Aedon*, n. 3/2023.

Marchetti Gloria, *Il principio fondamentale ambientalista nella prospettiva multilivello e il suo impatto sull’assetto costituzionale*, Giappichelli Editore, 2024.

Mazzoni Giulia, *Ordinamento canonico e pensiero ecologico. La cura della casa comune tra magistero pontificio e sinodalità*, Rubbettino Editore, 2024.

Mazzoni Giulia, “I musei ecclesiastici tra tradizione e innovazione: digitalizzazione, sostenibilità e sviluppo del turismo culturale e religioso” in *Aedon*, n. 3/2025.

Moltmann Jürgen, *lectio magistralis* “Il futuro ecologico della teologia cristiana” tenuta a Piacenza nel corso del convegno *Piacenza Teologia 2012*, psichenatura.it.

Montella Marta Maria, “Il sistema dei beni culturali in Italia” in *Economia e gestione dei beni culturali e dei musei. Modelli e strumenti per la progettazione del sistema di offerta*, Maria Cerquetti e Marta Maria Montella (a cura di), McGraw Hill, 2024.

Morciano Maria Milvia, *L'ecologia nel pensiero di Benedetto XVI*, www.vaticannewes.va.

Nicolini Ylenia, *Primavera silenziosa: l'inchiesta che cambiò il mondo*, www.mondadorieducation.it.

Onofri Danilo, *Tutela e valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici in Italia*, 2014.

Palazzo Nicoletta, “I Parchi culturali ecclesiali come forma di riqualificazione delle aree compromesse: definizione, finalità e consumo esperienziale” in *Il patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. Religioni, diritto ed economia*, Giulia Mazzoni (a cura di), Rubbettino Editore, 2021.

Pennasso Valerio, “L'attività dell'Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto della Cei e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano” in *Il patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. Religioni, diritto ed economia*, Giulia Mazzoni (a cura di), Rubbettino Editore, 2021.

Piccioni Luigi, Tallone Giuliano, “Le politiche per la conservazione della natura” in *Meridiana*, n. 108/2023, www.jstor.org.

Roccella Alberto, “La nuova Intesa con la Conferenza episcopale italiana sui beni culturali d'interesse religioso” in *Aedon*, n. 1/2006.

Sciullo Girolamo, “I beni culturali della Chiesa cattolica nel Codice Urbani” in *Aedon*, n. 2/2020.

Tigano Marta, “Turismo sostenibile e nuove strategie per la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali di interesse religioso: i Parchi culturali ecclesiali” in *Aedon*, n. 1/2022.

Tomer Alberto, “Conservazione, valorizzazione e riuso dei beni culturali ecclesiastici. La disciplina canonica” in *Aedon*, n. 3/2021.

Tomer Alberto, “Mostre, concerti, visite turistiche nei luoghi sacri? Modalità e limiti degli utilizzi permissibili a norma del diritto canonico: una ricostruzione a partire dalle attività di carattere culturale” in *Il patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. Religioni, diritto ed economia*, Giulia Mazzoni (a cura di), Rubbettino Editore, 2021

Tosto Carlo, *I beni culturali. Storia, tutela e valorizzazione*, Bologna, 2014

Visimara Missiroli Maria, “La tutela dei beni culturali nell’ordinamento della Chiesa” in *Lettura e memoria*, Corso per Schedatori e Operatori dei Beni Culturali Ecclesiastici, Aula Magna del Seminario Vescovile di Pavia 1° aprile – 10 giugno 1996, Diocesi di Pavia Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici.

SITOGRAFIA

Accordo tra il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali e l'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici della CEI relativo alle procedure informatizzate utilizzate dagli enti ecclesiastici per la richiesta di verifica dell'interesse culturale dei beni immobili, Allegato A, banchedati.chiesacattolica.it.

Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana che apporta modificazioni al Concordato Lateranense, www.vatican.va.

Aparecida 2007. Luces para América Latina, www.americalatina.va.

bce.chiesacattolica.it.

Bellezza e speranza per tutti, turismo.chiesacattolica.it.

Codex Iuris Canonici, www.vatican.va.

Comunicato stampa dell'Ufficio Nazionale della CEI per le comunicazioni sociali, Intesa 26 gennaio 2005, www.chiesacattolica.it.

Concerti nelle Chiese, www.chiesacattolica.it.

Costituzione Apostolica Praedicate evangelium, www.vatican.va.

Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della CEI per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto, bce.chiesacattolica.it.

Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, L. n. 9/2022, www.normattiva.it.

Disposizioni sulla tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza, 2018, www.chiesacattolica.it.

Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, www.vatican.va.

Esortazione Apostolica Laudate Deum, www.vatican.va.

Esortazione Apostolica post-sinodale Querida Amazonia, www.vatican.va.

I beni culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti, www.chiesacattolica.it.

Intesa tra il Ministro per i beni e le attività culturali e il Presidente della C.E.I. circa la conservazione e la consultazione degli archivi storici e biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche, 18 aprile 2000, www.chiesacattolica.it.

Intesa tra il Ministro per i beni culturali e ambientali e il Presidente della C.E.I. circa la tutela dei beni culturali ecclesiastici, www.chiesacattolica.it.

Intesa relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche, 26 gennaio 2005, www.chiesacattolica.it.

Istruzione in materia amministrativa, www.chiesacattolica.it.

La costituzione, www.senato.it.

L'adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica, www.chiesacattolica.it.

La dismissione e il riuso ecclesiale di chiese. Linee guida, www.dce.va.

L'amministrazione della parrocchia. Atti di Straordinaria Amministrazione. Iter per la richiesta di autorizzazione a compiere un atto di straordinaria amministrazione "Vademecum", www.chiesacattolica.it.

La funzione pastorale degli archivi ecclesiastici, par. 1.1, Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa, www.chiesacattolica.it.

La funzione pastorale dei musei ecclesiastici, www.vatican.va.

Lettera circolare sulla necessità e urgenza dell'inventariazione e catalogazione dei beni culturali della Chiesa, www.vatican.va.

Lettera Enciclica Caritas in veritate, www.vatica.va.

Lettera Enciclica Laudato sì, sulla cura della casa comune, www.vatican.it

Lettera enciclica Redemptor Homnis, www.vatica.va.

Le biblioteche ecclesiastiche nella missione della chiesa, www.chiesacattolica.it.

Linee guida per la tutela dei beni culturali ecclesiastici, www.carabinieri.it.

Linee guida per i progetti di digitalizzazione del patrimonio archivistico e librario, bce.chiesacattolica.it.

Luigi Lorenzetti, *Le creature viventi*, www.istitutobioetica.it.

Necessità e urgenza dell'inventariazione e catalogazione dei beni culturali della chiesa, www.chiesacattolica.it.

Norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa, www.chiesacattolica.it

Pastor Bonus, www.vatican.va.

Saluto e dichiarazione del Presidente della C.E.I. Card. Camillo Ruini, *Intesa 18 aprile 2000*, www.chiesacattolica.it.

Sovvenire alle necessità della Chiesa. Corresponsabilità e partecipazione dei fedeli, n. 10, www.chiesacattolica.it.

Saluto e dichiarazione del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, *Intesa* 26 gennaio 2005, www.chiesacattolica.it.

Teoria di Gaia, www.enciclopediambiente.com.

www.beweb.chiesacattolica.it

www.normattiva.it.

www.soprintendenzapdve.beniculturali.it.

www.unesco.it.